

RESOCONTO STENOGRAFICO

133.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

INDICE

PAG.		PAG.
<p>Missioni 14731</p> <p>Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa . 14738</p> <p>Disegni di legge: (Approvazione in Commissione) . . . 14735 (Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) 14733</p> <p>Disegni di legge di conversione: (Autorizzazione di relazione orale) . 14810</p> <p>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): S. 962. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinan-</p>	<p>ziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti (<i>approvato dal Senato</i>) (2708).</p> <p>PRESIDENTE . . 14740, 14744, 14745, 14746 D'AMATO CARLO (<i>PSI</i>), <i>Relatore</i> 14744 POSTAL GIORGIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 14745, 14746 RONCHI EDOARDO (<i>DP</i>) 14742, 14745</p> <p>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta (2028).</p> <p>PRESIDENTE 14750, 14751</p>	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

PAG.	PAG.		
GARAVAGLIA MARIAPIA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	14751	programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato (2578).	
Proposta di inchiesta parlamentare (Seguito della discussione e approvazione):		PRESIDENTE 14792, 14797, 14798, 14802, 14808	
FOLENA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile (doc. XXII, n. 12); e concorrente proposta di inchiesta parlamentare: FINI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile (doc. XXII, n. 19).		D'ADDARIO AMEDEO (PSI), <i>Relatore</i> . .	14806
PRESIDENTE	14755, 14757, 14758	GALASSO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>	14808
CAMBER GIULIO (PSI), <i>Relatore</i>	14757	LABRIOLA SILVANO (PSI)	14797, 14800
LABRIOLA SILVANO (PSI)	14757	TEODORI MASSIMO (FE)	14795, 14797
TASSI CARLO (MSI-DN)	14758	Proposte di legge:	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		(Annunzio)	14731
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia (1829).		(Approvazione in Commissione) . . .	14735
PRESIDENTE	14762, 14769, 14770	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	14732
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA (DC) . .	14769	(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede consultiva)	14744
MELLINI MAURO (FE)	14768	(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	14733
Disegno di legge (Seguito della discussione):		(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	14739
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (1830).		(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento)	14774
PRESIDENTE 14774, 14776, 14777, 14779, 14786, 14787, 14788, 14789, 14790, 14791, 14792		Proposta di legge costituzionale:	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA (DC) 14777, 14791		(Assegnazione a Commissione in sede referente)	14732
LABRIOLA SILVANO (PSI) 14777, 14789, 14790		Interrogazioni, e mozione:	
LANZINGER GIANNI (Verde) 14777, 14779, 14787, 14788		(Annunzio)	14810
LA VALLE RANIERO (Sin. Ind.)	14785	Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 2-17 giugno 1988:	
MELLINI MAURO (FE)	14776, 14786	PRESIDENTE	14808
RUSSO FRANCO (DP)	14791	Convalida di un deputato	14809
SOAVE SERGIO (PCI)	14788	Corte costituzionale:	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		(Annunzio di sentenze)	14736
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115, recante disposizioni per consentire la conclusione del		(Annunzio della trasmissione di atti)	14738
		Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:	
		(Annunzio)	14734
		Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie:	
		(Trasmissione di documenti)	14735

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

PAG.	PAG.
Per la risposta scritta ad una interrogazione e per lo svolgimento di una interrogazione:	Sostituzione di deputati:
PRESIDENTE 14810	PRESIDENTE 14734
CALVANESE FLORA (PCI) 14810	Votazione segreta di disegni di legge 14746,
VESCE EMILIO (FE) 14810	14751, 14770, 14792
Presidente del Consiglio dei ministri:	Votazione segreta di proposte di in-
(Trasmissione del documento di programmazione economico-finanziaria) 14735	chiesta parlamentare 14758
Proposte di inchiesta parlamentare:	Ordine del giorno della seduta di do-
(Annunzio) 14731	mani 14810
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 14733	Apposizione di firme ad una mozione 14811

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

La seduta comincia alle 16,30.

GIULIANO SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 17 maggio 1988.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento i deputati Andreotti, Bianco, De Mita, Fracanzani, Francese, Franchi, Gorgoni, Gullotti, Martino, Vincenzo Russo, Rossi di Montelera, Sinesio, Stegagnini e Tognoli sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 31 maggio 1988 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BATTISTUZZI ed altri: «Disposizioni attuative dell'articolo 81 della Costituzione» (2777);

DE CAROLIS: «Istituzione dell'Albo professionale dei tecnici delle industrie riservato ai diplomati che hanno conseguito la maturità professionale presso gli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato» (2778);

RUSSO FRANCO ed altri: «Disciplina relativa al funzionamento dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni del ministero delle poste e delle telecomunicazioni» (2779);

PIRO ed altri: «Esenzione dell'alcool etilico dall'imposta di fabbricazione» (2780).

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

LUCCHESI: «Modifica e integrazione alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» (2781).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. 1 In data 1° giugno 1988 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta d'inchiesta parlamentare dai deputati:

FRANCESE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dello Stato sociale in Italia» (doc. XXII, n. 29).

Sarà stampata e distribuita.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

MAZZUCONI ed altri: «Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo» (2219) *(con parere della II, della V e della XI Commissione);*

FERRARINI ed altri: «Nuove norme sullo stato giuridico degli appartenenti alla polizia di Stato» (2281) *(con parere della V e della XI Commissione);*

DUTTO ed altri: «Norme per l'introduzione dell'elettronica e dell'informatica nelle operazioni di voto» (2408) *(con parere della V Commissione);*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DEL PENNINO ed altri: «Modifica dell'articolo 68 della Costituzione concernente l'istituto dell'immunità parlamentare» (2592) *(con parere della II Commissione);*

D'AMATO LUIGI ed altri: «Composizione del Governo, organizzazione dei ministeri, numero dei ministri e dei sottosegretari» (2596);

ORCIARI ed altri: «Tessera di riconoscimento per i sindaci» (2599) *(con parere della V Commissione);*

II Commissione (Giustizia):

BUFFONI ed altri: «Norme per la tutela industriale dei programmi per elaboratori elettronici» (1290) *(con parere della I Commissione);*

COLONI ed altri: «Modifiche al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, concernenti la tenuta del libro fondiario mediante elaborazione informatica dei dati» (1615) *(con parere della I, della VI e della VIII Commissione);*

RENZULLI: «Modifiche al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, concernenti la tenuta del libro fondiario mediante elaborazione informatica dei dati» (1637) *(con parere della I, della VI e della VIII Commissione);*

COLOMBINI ed altri: «Modifica degli articoli 176 e 177 del codice penale concernenti la liberazione condizionale» (1835) *(con parere della I Commissione);*

FACCIO ed altri: «Abrogazione delle norme di ingiustificato privilegio per il cacciatore» (2264) *(con parere della I Commissione, nonché della XIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

IV Commissione (Difesa):

S. 28. — Senatori **VETTORI** ed altri: «Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani e combattenti e degli internati militari in Germania» *(approvato dal Senato)* (2743) *(con parere della V Commissione);*

VI Commissione (Finanze):

RUBINACCI ed altri: «Abrogazione del canone di abbonamento alle radio audizioni circolari e per le ricezioni in bianco e nero ed a colori delle trasmissioni televisive e della relativa tassa di concessione governativa» (1302) *(con parere della I e della V Commissione, nonché della VII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

TRANTINO ed altri: «Modifica dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1954, n. 645, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di determinate categorie» (1405) *(con parere della V, della VII, della XI e della XII Commissione);*

VII Commissione (Cultura):

PISICCHIO ed altri: «Istituzione della cattedra di metodologia e didattica presso gli istituti e le scuole magistrali» (2304) *(con parere della V e della XI Commissione);*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

VIII Commissione (Ambiente):

MAZZA ed altri: «Istituzione di enti di coordinamento per i grandi bacini imbriferi» (1550) (con parere della I, della II, della III, della V, della IX e della X Commissione);

CRISTOFORI ed altri: «Misure per la salvaguardia del sistema idrografico del delta del Po e per la valutazione di impatto ambientale dei relativi interventi» (1681) (con parere della I, della III, della V, della IX e della X Commissione);

MARTELLI ed altri: «Norme e interventi per il bacino idrografico del Po e della Padania» (2306) (con parere della I, della V, della IX, della X e della XI Commissione);

X Commissione (Attività produttive):

PROVANTINI ed altri: «Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa» (2247) (con parere della I, della II, e della V Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

XI Commissione (Lavoro):

ANTONUCCI ed altri: «Valutabilità del servizio scolastico prestato in carenza del titolo di studio specifico da insegnanti assunti in base alla legge 27 dicembre 1963, n. 1878» (2276) (con parere della V e della VII Commissione);

BRUNO ANTONIO: «Ripristino della festività del 4 novembre» (2287) (con parere della I, della IV e della V Commissione);

POLI BORTONE ed altri: «Ripristino della festività nazionale del 4 novembre» (2541) (con parere della I, della IV e della V Commissione);

XII Commissione (Affari sociali):

BOATO ed altri: «Disposizioni per la prevenzione degli attacchi cardiaci sugli aerei per passeggeri» (2300) (con parere della II e della III Commissione, nonché della IX Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla II Commissione permanente (Giustizia) in sede referente:

POLI BORTONE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della 'violenza sui minori'» (doc. XXII, n. 28) (con parere della I, della III, della V e della XII Commissione).

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla IV Commissione (Difesa):

S. 321. — Senatori SAPORITO ed altri: «Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito» (approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2711) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

S. 973. — Senatori GIACCHÈ ed altri: «Riapertura dei termini per la concessione della medaglia d'oro al valor militare alle province di La Spezia, Alessandria ed Asti; al comune di Verona; al comune di Castellino Tanaro, in provincia di Cuneo; al comune di Guardistallo, in provincia di Pisa; al comune di Acervia, in provincia di Ancona; al comune di Feletto Cavanese, in provincia di Torino» (approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2712) (con parere della I e della V Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

S. 177. — Senatori MELOTTO ed altri: «Trasferimento della 'Cinta magistrale' della città di Verona all'amministrazione comunale» (approvato dal Senato) (2726) (con parere della I, della V, della VII e della VIII Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

PIRO ed altri: «Nuove norme in materia di eliminazione di barriere architettoniche» (2670) (con parere della I, della V, della VII e della XII Commissione, nonché della II e della VI Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento);

S. 738. — «Intervento straordinario per la riparazione di una gru danneggiata nel porto di Ancona» (approvato dal Senato) (2747) (con parere della V e della IX Commissione);

alla IX Commissione (Trasporti):

S. 643. — «Limite di risarcimento nei trasporti aerei internazionali di persone» (approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2727) (con parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

Annuncio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Andreoni per il reato di cui agli articoli 56 e 515 del codice penale (tentativo di frode nell'esercizio del commercio) (doc. IV, n. 59);

contro il deputato Merloni per il reato di cui all'articolo 4, primo comma, numero 5, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (violazione delle norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) (doc. IV, n. 60):

contro il deputato Sospiri per il reato di cui agli articoli 81 capoverso, e 341, primo, terzo e quarto comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale continuato e pluriaggravato) (doc. IV, n. 61);

contro i deputati Faccio e Procacci per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 340 del codice penale (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) (doc. IV, n. 62);

contro il deputato Pannella per i reati di cui agli articoli 595 del codice penale (diffamazione) e 594 del codice penale (ingiuria) (doc. IV, n. 63).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Sostituzione di deputati.

PRESIDENTE. Comunico che, dovendosi procedere alla sostituzione del deputato Rolando Rocchi, la Giunta delle elezioni, nella seduta del 1° giugno 1988 — ai termini degli articoli 81 e 86 del testo unico 30 marzo 1957 n. 361 — ha accertato che il candidato Siro Castrucci segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 17 (Democrazia cristiana) per il Collegio XIX (Roma).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo l'onorevole Siro Castrucci deputato per il Collegio XIX (Roma).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Nella medesima seduta, dovendosi procedere alla sostituzione del deputato Giorgio Almirante, la Giunta delle elezioni — ai termini degli articoli 81 e 86 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 — ha accertato che il candidato Angelo Manna segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 5 (Movimento sociale italiano-de-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

stra nazionale) per il Collegio XXII (Napoli).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo l'onorevole Angelo Manna deputato per il Collegio XXII (Napoli).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri del documento di programmazione economico-finanziaria.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 maggio 1988, ha trasmesso il documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'articolo 3 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (doc. LXXXIV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

PRESIDENTE. Il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, progetti di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 126 del regolamento, i suddetti documenti sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio relazioni comunitarie ed internazionali che ne trasmetterà inoltre l'elenco alle Commissioni permanenti.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione (Giustizia):

«Nuova disciplina della contumacia»

(1706) e con l'assorbimento della proposta di legge: VIOLANTE ed altri: «Disciplina della contumacia» (2089) che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno;

dalla III Commissione (Esteri):

«Partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA)» (1501);

«Concessione di un contributo straordinario all'UNFICYP (Forza di pace delle Nazioni Unite a Cipro)» (1802);

«Partecipazione italiana all'aumento del capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa» (1936);

dalla VI Commissione (Finanze):

«Assegnazione all'Amministrazione dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della Manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17» (1881) *approvato con il seguente nuovo titolo:* «Assegnazione all'Amministrazione dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della Manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonché modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722 e 27 gennaio 1971, n. 3 e loro successive modificazioni e integrazioni, e della legge 4 ottobre 1986, n. 657»;

dalla XI Commissione (Lavoro):

Senatore SPITELLA: «Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero» (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2331) e con l'assorbimento della proposta di legge: FERRARI MARTE ed altri: «Norme per la durata

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero» (921) *che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno;*

«Integrazione al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» (2274);

dalla XII Commissione (Affari sociali):

DIGNANI GRIMALDI ed altri: «Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico» (1023) *e con l'assorbimento della proposta di legge:* PIRO ed altri: «Diritto di accesso in esercizi aperti al pubblico e gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico» (469) *che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno.*

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere in data 19 maggio 1988 copia delle sentenze nn. 555, 556 e 557, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«La illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge 26 marzo 1986, n. 86 (ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze), nella parte in cui non osserva il principio del bilinguismo relativamente al personale del compartimento di Trento, destinato al contingente con competenza anche sulla provincia di Bolzano» (doc. VII, n. 355);

«La illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge regionale della Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62 (i controlli sugli enti locali) nella parte in cui prevede la decadenza delle deliberazioni dei comuni, province, comunità montane, organismi comprensoriali e consorzi che non siano pubblicate entro 10 giorni dalla loro

adozione e per la durata di 15 giorni» (doc. VII, n. 356);

«La illegittimità costituzionale dell'articolo 291 del codice civile, nella parte in cui non consente la adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti» (doc. VII, n. 357).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 19 maggio 1988 le sentenze nn. 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575 e 576, con le quali la Corte ha dichiarato:

«Che non spetta allo Stato impartire alle regioni a statuto ordinario direttive, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di controllo fitosanitario all'importazione, esportazione e transito di prodotti agricoli, ed in conseguenza annulla gli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 29 aprile 1978» (doc. VII, n. 358);

«Che spetta allo Stato impartire le direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni in materia di distributori di carburanti con i contenuti di cui ai punti nn. 4, nel suo complesso, 8 e 15 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 1978, e nn. 6 e 7 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 31 dicembre 1982;

che spetta allo Stato impartire le direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni in materia di distributori di carburanti con i contenuti di cui ai punti nn. 9, 10, 11, 13 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 1978, così come interpretati in motivazione» (doc. VII, n. 359);

«Che non spetta allo Stato, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 10 febbraio 1984, d'intesa con il ministro della sanità, in base a delega data in

base all'articolo 5 della legge n. 833 del 1978, subdelegare, ai sensi dell'articolo 3, commi penultimo ed ultimo, del detto decreto, al ministro della sanità la verifica periodica degli elenchi degli esami diagnostici di alto livello professionale da eseguire presso i laboratori specializzati o presso i laboratori generali di base con settori specializzati, nonché l'effettuazione di aggiunte e/o variazioni ai settori specializzati di cui al quarto comma dello stesso articolo 3; determinare, ai sensi dell'articolo 12 del detto decreto i procedimenti da seguire nelle operazioni di prelievo, di trasporto e di conservazione dei campioni e reperti biologici; prevedere, ai sensi dell'articolo 17 del detto decreto, una Commissione consultiva regionale con compiti di esprimere pareri per il rilascio o la conferma dei decreti di autorizzazione, formulare proposte in ordine ai parametri per rapportare le strutture al carico di lavoro, fornire indicazioni circa le strutture idonee a realizzare i controlli di qualità, mantenere rapporti con la Commissione tecnico-consultiva statale; prevedere, ai sensi degli articoli 4 e 8 del detto decreto, un parere di questa Commissione consultiva regionale per il rapportamento al carico di lavoro delle strutture materiali e degli organici; regolamentare, ai sensi dell'articolo 18 del detto decreto, la normativa regionale concernente la distribuzione dei laboratori sul territorio e la conferma delle autorizzazioni;

e per l'effetto annulla: l'articolo 3, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984; l'articolo 4, primo comma, nella parte in cui rinvia alle modalità previste dall'articolo 8, ultimo comma; l'articolo 8, ultimo comma, nella parte in cui richiede sia udito l'organo tecnico-consultivo di cui al successivo articolo 17; l'articolo 12, l'articolo 17, l'articolo 18, primo comma» (doc. VII, n. 360);

«Cessata la materia del contendere in ordine al ricorso relativo al disegno di legge della regione Valle d'Aosta riapprovato il 12 maggio 1977 recante 'provvedimenti intese a favorire la più ampia infor-

mazione sull'attività della regione'» (doc. VII, n. 361);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Lazio riapprovata in data 5 agosto 1977 e recante 'concessione di una sovvenzione straordinaria al comune di Pomezia per lo sviluppo delle attività economiche locali che versano in stato di crisi'» (doc. VII, n. 362);

«Non fondata la questione di costituzionalità della legge della provincia di Trento, approvata in seconda lettura il 2 maggio 1984 e recante 'modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, relativamente ai limiti di età per l'accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento'» (doc. VII, n. 363);

«Che spetta allo Stato adottare, nei limiti, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all'estero delle provincie autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza» (doc. VII, n. 364);

«Che spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia il potere di predisporre lo schema di regolamento di cui alla legge regionale n. 34 del 3 giugno 1981, ai fini della disciplina della raccolta dei funghi spontanei nel territorio della foresta di Tarvisio e annulla, di conseguenza, la nota 17 agosto 1981, n. 2322 dell'ufficio statale di amministrazione della foresta di Tarvisio» (doc. VII, n. 365);

«Che spetta allo Stato l'approvazione delle deliberazioni dell'Istituto autonomo per le case popolari di Acireale relative all'iscrizione del proprio personale alla cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali» (doc. VII, n. 366);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 72 della legge della regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo)» (doc. VII, n. 367);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 (norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo), relativamente al secondo comma aggiunto all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 937» (doc. VII, n. 368);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della regione Sardegna 5 luglio 1979, n. 59 (regolamento della pesca del corallo)» (doc. VII, n. 369);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 (disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni);

Non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 11 novembre 1982, n. 861» (doc. VII, n. 370);

«Che spettava allo Stato bandire i concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia con i decreti del 21 maggio 1985» (doc. VII, n. 371);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Umbria 11 maggio 1979, n. 20 (sovvenzione annua a favore della Società mediterranea strade ferrate umbro-aretine)» (doc. VII, n. 372);

«Inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Liguria nei confronti del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)» (doc. VII, n. 373);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (SOCOF), convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131» (doc. VII, n. 374);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (norme per la

repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516» (doc. VII, n. 375);

«Che spettava al Presidente della giunta provinciale di Bolzano procedere alla promulgazione della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14, decorsi trenta giorni dalla comunicazione al commissario del Governo di Bolzano, con telegramma in data 5 agosto 1985, della rettifica di un errore materiale nel testo del disegno di legge precedentemente comunicato con lettera raccomandata» (doc. VII, n. 376).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia:

alla I (doc. VII, nn. 356 e 376), alla II (doc. VII, n. 357), alla VI (doc. VII, nn. 374 e 375), alla VIII (doc. VII, n. 367), alla IX (doc. VII, nn. 369 e 372), alla X (doc. VII, n. 359), alla XI (doc. VII, nn. 355, 363, 366, 368, 370 e 371), alla XII (doc. VII, n. 360), alla XIII (doc. VII, nn. 365 e 373), alla I e alla III (doc. VII, n. 364), alla I e alla VII (doc. VII, n. 361), alla I e alla X (doc. VII, n. 362), alla III e alla XIII (doc. VII, n. 358), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che nel mese di maggio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onerevoli deputati.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver pro-

posto nella seduta di ieri a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

alla VI Commissione (Finanze):

S. 92. — Senatore SCEVAROLLI ed altri: «Norme per l'acquisto del fabbricato attribuito al Vanvitelli da parte del comune di Scafati» (approvato dal Senato) (2744) (con parere della I, della V e della VII Commissione);

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa la proposta di legge d'iniziativa dei deputati AULETA ed altri: «Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Scafati del fabbricato attribuito al Vanvitelli» (879), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

S. 178. — Senatore RUFFINO ed altri: «Interpretazione autentica degli articoli 1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695» (approvato dal Senato) (2745) (con parere della I, della III, della V e della XIII Commissione);

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 219. — Senatori BEORCHIA e FIORET: «Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928» (approvato dal Senato) (2746) (con parere della II e della V Commissione);

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

alla IX Commissione (Trasporti):

«Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino» (2513) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri; a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, che la XI Commissione permanente (Lavoro) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa delle seguenti proposte di legge, ad essa attualmente assegnate in sede referente:

MANCINI VINCENZO ed altri: «Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali per i liberi professionisti» (458); SCOVACRICCHI e ROMITA: «Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti» (399); CRISTOFORI ed altri: «Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti» (478); MIGLIASSO ed altri: «Norme per ricongiunzione nei periodi assicurativi a fini previdenziali per i liberi professionisti» (1716); CAVICCHIOLI ed altri: «Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini ai fini previdenziali per i liberi professionisti» (1748) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 962. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti (approvato dal Senato) (2708).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti.

Ricordo che nella seduta del 19 maggio scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali e il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato alla replica.

Prima di passare all'esame degli emendamenti, devo osservare che il decreto-legge in esame prevede la proroga dell'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e di inserimento dei tossicodipendenti, la presentazione di una relazione annuale al Parlamento e la modifica della composizione dell'apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza ritiene pertanto inammissibile, ai sensi del comma 8 dell'articolo 96-bis del regolamento, in quanto non strettamente attinente all'oggetto del decreto-legge, l'articolo aggiuntivo Ronchi 1.01, in quanto modifica sostanzialmente, nei destinatari e nelle modalità, la disciplina per la concessione dei contributi.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ammontare complessivo della spesa per i contributi, da ero-

garsi con le modalità di cui al predetto decreto come modificato dalla legge di conversione, è determinato in lire 19.200 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990";

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per territorio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 1988 ed entro i primi 90 giorni dall'anno per gli anni 1989 e 1990.

1-ter. Il ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle attività di cui al comma 1";

al comma 2, la parola: "speciali" è sostituita dalla seguente: "sociali";

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. La somma di lire 200 milioni iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in virtù dell'articolo 103, terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aumentata a lire 1.000 milioni".

«2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'erogazione dei contributi di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, è prorogata per gli anni 1988, 1989 e 1990. I

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

contributi, da erogarsi con le modalità di cui alla predetta legge, sono concessi nei limiti dello stanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

2. La commissione prevista dall'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, è integrata con un rappresentante dell'ufficio del ministro per gli affari speciali.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

4. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1-ter, sostituire le parole: Il ministro dell'interno con le seguenti: Il ministro della sanità.

1. 1.
Ronchi, Tamino, Russo Franco.

Sopprimere il comma 2.

1. 2.
Ronchi, Tamino, Russo Franco.

Al comma 2-bis dopo le parole: legge 22 dicembre 1975, n. 685, aggiungere le seguenti: viene trasferita nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, al capitolo 2542 ed.

1. 3.
Ronchi, Tamino, Russo Franco.

A questo stesso articolo sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

L'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, è sostituito dal seguente:

«ART. 1-bis. — 1. I contributi di cui all'articolo 1 sono destinati ai comuni e alle unità sanitarie locali. Possono essere destinati ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro e con le specifiche finalità di cui all'articolo 1, che stipulino con le strutture delle unità sanitarie locali apposite convenzioni per l'effettuazione delle loro attività, e che non impieghino forme di intervento lesive del diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme dell'ordinamento.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono contenere un dettagliato piano delle attività per cui si chiede un contributo, piano comprensivo di previsione di spesa e di modalità di verifica dei risultati raggiunti, per consentire all'unità sanitaria locale di effettuare gli opportuni controlli sull'andamento e sui risultati delle attività.

3. I contributi alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui ai commi precedenti, vengono erogati dal Ministero previa presentazione, tramite l'unità sanitaria locale competente per territorio, di una relazione che dimostri l'effettivo avvio o la realizzazione parziale dei servizi e delle iniziative attivate. L'unità sanitaria locale è tenuta ad esprimere un parere, che ha valore vincolante per il Ministero.

4. I soggetti di cui al comma 3 devono presentare altresì un dettagliato bilancio preventivo all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 1-quater,

e il conto consuntivo assieme alla relazione di cui al comma 3.

5. Presso il Ministero della sanità, direzione generale per la medicina sociale, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione presieduta da un sottosegretario alla sanità e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanità, dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e del ministro per gli affari speciali, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI.

6. La commissione, anche sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, fissa criteri e requisiti per l'attribuzione dei contributi e su tale base formula la proposta al Ministero della sanità riguardante la concessione degli stessi ai soggetti che hanno presentato domanda».

1. 01.

Ronchi, Tamino, Russo Franco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, ai commi 1 e 2, le parole: «ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «ministro della sanità, d'intesa con il ministro per gli affari speciali».

1. 02.

Ronchi, Tamino, Russo Franco.

L'articolo aggiuntivo Ronchi 1.01 è già stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza.

Passiamo alla discussione sul complesso degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, prendiamo atto della dichiarazione di inammissibilità del nostro articolo aggiuntivo 1.01, ma ciò non ci esime dall'affrontare un tema più ampio di quello contenuto nel testo del decreto-legge in discussione. Tutti gli emendamenti presentati dal mio gruppo sostanzialmente puntano a spostare dal Ministero dell'interno a quello della sanità l'amministrazione dei fondi per il rifinanziamento dell'attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, e tentano anche di fornire indirizzi sulla gestione di questi servizi, che già da ora potrebbero consentire interventi adeguati e che invece il provvedimento in discussione in qualche modo impedisce di mettere in atto.

Voglio richiamarmi alla natura del fenomeno di cui stiamo discutendo e al tipo di risposta che stanno fornendo i servizi che vengono rifinanziati con questo provvedimento. Per le mie considerazioni mi riferirò al materiale di un recente convegno internazionale, svoltosi a Roma lo scorso dicembre con la partecipazione di diverse strutture che si occupano di problemi delle tossicodipendenze (e in particolare del SIED, che se ne occupa a livello europeo). Anche sulla base del dibattito che si è svolto in quest'aula, mi sembra vi siano dei correttivi di fondo da introdurre negli orientamenti per i piani di intervento sul problema delle tossicodipendenze di competenza di questi servizi.

Esporrò ora alcune risultanze sul fenomeno delle tossicodipendenze emerse durante quel convegno. Per ragioni di tempo concentrerò le mie osservazioni sugli aspetti essenziali, riferendomi però in particolar modo alla materia che concerne gli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto-legge.

Durante il convegno si è detto che due sono gli aspetti principali della riqualificazione dei servizi. Il primo è un allargamento delle categorie di utenza, per ricomprendere non solo i tossicomani tradizio-

nali, ma anche i consumatori occasionali, i giovani con disagio e, cosa poco praticata in Italia, gli alcolisti ed i consumatori dipendenti da psicofarmaci. Il secondo riguarda la necessità di una articolazione e di un ampliamento delle funzioni, con arricchimento sia delle modalità che delle metodologie di intervento che vengono richieste a questi servizi. Invece, così come si è sottolineato durante questo convegno e come del resto ci risulta, i servizi italiani, a differenza di quelli di altri paesi quali la Germania, la Svezia e persino l'Ungheria, trattano il problema delle tossicodipendenze con riferimento quasi esclusivo alle tossicodipendenze da eroina: vengono quindi sostanzialmente trascurate la dipendenza da alcool e quella da psicofarmaci.

I dati forniti in questo convegno internazionale sono preoccupanti anche perché dimostrano che vi è un aumento nel consumo dell'eroina. È quindi ben lungi da noi sollevare quel problema al fine di sottovalutare quest'ultimo. I consumatori di eroina, così come si è denunciato in questo convegno, sono in significativo aumento. La stima riferita al 1987 (sappiamo che nel 1988 la situazione andrà ulteriormente peggiorando) va dai 150 ai 250 mila soggetti in situazione di dipendenza da oppiacei. Il fenomeno è perciò indubbiamente consistente e rilevante. La stessa indagine rileva inoltre che circa un milione e mezzo sarebbero i dipendenti da alcool nel nostro paese.

Il fenomeno della cocaina, che un paio d'anni fa si riteneva dovesse assumere dimensioni preoccupanti, sarebbe invece ridimensionato ed i consumatori abituali sarebbero circa 20-30 mila. Un altro dato preoccupante riguarda il consumo di psicofarmaci. Anche in questo caso non si tratta di consumatori occasionali, bensì di consumatori abituali. L'indagine compiuta dall'agenzia europea nel nostro paese rileva che i consumatori di queste sostanze sono circa un milione.

Indubbiamente il problema va riconsiderato. Negli indirizzi di questi servizi, sia pubblici sia misti (cioè servizi privati e di volontariato che si convenzionano con i

meccanismi previsti che funzionano poco e male) bisogna prevedere un allargamento oltre che una riqualificazione dell'intervento, cominciando a considerare la dipendenza da alcool e da psicofarmaco come grave fenomeno di tossicodipendenza, con grande rilevanza ed influenza anche nel nostro paese.

A differenza di altri paesi, dove esistono strutture socio-sanitarie che forniscono un intervento ed una assistenza adeguata, in Italia il novanta per cento delle strutture — come ho già detto — sono concentrate nell'attività relativa alle tossicodipendenze da oppiacei, mentre vi è una sostanziale assenza di intervento negli altri ambiti (che riguardano, lo ripeto, alcoolismo e psicofarmaci).

Sulle modalità di intervento il dibattito andrebbe certamente allargato e qualificato, perché occorre pervenire ad una riforma organica della normativa del settore. Non si può tuttavia rendersi conto che alcuni indirizzi andrebbero forniti per quanto riguarda i compiti di questi servizi. Tali indirizzi dovrebbero essere precisi ed efficaci, senza limitarsi a dei rifinanziamenti a pioggia, fra l'altro utilizzati scarsamente e, in genere, utilizzati male.

Non credo che esista una soluzione farmacologica al problema delle tossicodipendenze. Non vi è una sostanza che ci liberi dal problema. Tuttavia, non credo nemmeno che si possa affrontare la questione della dipendenza da sostanze psicotrope o comunque tossiche, che generano fenomeni di dipendenza, con il regime del proibizionismo. Occorrono certamente una sorveglianza, un'informazione ed una educazione in relazione al consumo sia degli psicofarmaci sia dell'alcool, di modo che si attivi effettivamente la prevenzione. Però lo stesso atteggiamento va adottato in riferimento alle cosiddette droghe, cioè agli oppiacei. Perché, ad esempio, non fare un bilancio dell'uso del metadone, non solo in Italia ma anche in altri paesi europei? Ciò non costituirebbe, lo ripeto, una risposta farmacologica al problema della dipendenza, sostituendo una droga con un'altra, ma consentirebbe di prendere atto positivamente del fatto che l'utilizzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

del metadone, assieme all'adozione di altri interventi di natura psicologica, sociale e sanitaria, può dare dei risultati.

Quasi più nessuno oggi criminalizza l'uso del metadone, anche se qualche anno fa così non era. Si riconosce che, per lo meno per una parte di tossicodipendenti — quelli da oppiacei —, l'approccio con il metadone consente anche l'avvicinamento al servizio o alla struttura di sostegno, che consente di sviluppare un appoggio di tipo psicologico, sociale, culturale e sanitario. Perché allora non estendere questo stesso ragionamento, che prevede una critica ad una logica di proibizionismo ed un utilizzo del metadone in maniera mirata, anche agli altri oppiacei?

Vi è stato un dibattito aperto con forza, per esempio, negli Stati Uniti, che qualche collega — della destra in particolare — citava con scandalo. Si parla di una legalizzazione delle sostanze oppiacee (dell'eroina cioè, chiamiamola con nome e cognome) e di una sua possibilità di utilizzo a fini terapeutici, nell'ambito di terapie di mantenimento e di disintossicazione, così come oggi avviene per il metadone. Perché non affrontare di petto questo problema? Ciò consentirebbe di combattere il grosso del mercato nero, della criminalizzazione e dell'emarginazione di una quota rilevante di tossicodipendenti, di attivare i servizi in modo più efficace ed incisivo; e di combattere da una parte le mafie, i poteri criminali che si alimentano con il mercato nero, con il proibizionismo dell'eroina, e dall'altra di perseguire non la liberalizzazione, perché non stiamo parlando di ciò, ma la legalizzazione con la possibilità di utilizzare tale sostanza in farmacopea (così come oggi avviene per il metadone).

Tutto ciò deve essere collegato, lo ripeto, a una politica di prevenzione che investa l'insieme delle tossicodipendenze; sapendo, lo ribadisco, che non si tratta di individuare una soluzione farmacologica, una sostanza magica per eliminare il problema, ma di individuare un percorso per contenere il fenomeno, per evitare criminalizzazioni e per evitare che in seguito all'utilizzo della droga si inneschino pato-

logie pericolose, le quali spesso portano alla morte dei tossicodipendenti.

In questo ragionamento che facciamo sui servizi, sia pure così parziale e limitato come è consentito dal decreto al nostro esame, dobbiamo dare segnali culturali, prima ancora che politici, che dimostrino che il Parlamento e le forze politiche acquistano consapevolezza della drammaticità e della effettiva dimensione del problema delle tossicodipendenze. Si deve cercare non di creare spauracchi per emarginare o criminalizzare i giovani tossicodipendenti, o i tossicodipendenti in generale, ma di aprire un dialogo per trovare soluzioni, anche in via sperimentale e transitoria, senza tabù e false certezze, per affrontare un problema che sta diventando vieppiù drammatico, che causa morti, emarginazione, sofferenza sociale, in particolare nei settori giovanili.

Ecco perché avremmo preferito che fosse votato l'articolo aggiuntivo 1.01, che tentava di riqualificare questi servizi consentendo un'articolazione degli indirizzi più ampia e adeguata. Raccomandiamo, comunque, l'approvazione degli altri nostri emendamenti e soprattutto chiediamo l'impegno di procedere ad una revisione organica della normativa sulle tossicodipendenze.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, avverto che all'articolo 2, ultimo del decreto, non sono riferiti emendamenti.

È così esaurita la discussione sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Avverto altresì che nessun emendamento è riferito all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo presentati?

CARLO D'AMATO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che già la mia relazione e gli interventi dei rappresentanti dei vari gruppi abbiano eviden-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

ziato la necessità di modificare radicalmente la legge n. 297. Si tratta di una discussione che, sulla base anche delle valutazioni politiche e delle indicazioni emerse nel corso di questo dibattito, sembra abbastanza matura.

Per quanto concerne il merito degli emendamenti, pur condividendone la sostanza, invito il collega Ronchi a ritirarli perché, appunto, attengono a una discussione più ampia e generale sulla quale certamente ci dovremo soffermare. In caso contrario, dovrei esprimere, proprio per queste ragioni, parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIORGIO POSTAL, Sottosegretario di Stato per l'interno. Concordo sul parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Ronchi, accetta l'invito rivolta dal relatore a ritirare gli emendamenti presentati?

EDOARDO RONCHI. Sì, signor Presidente, anche perché, dopo che è stato dichiarato inammissibile il mio articolo aggiuntivo 1.01, sono rimasti gli emendamenti meno significativi.

Auspico che l'esigenza, ribadita anche dal relatore, di affrontare il più presto possibile una revisione organica della legge n. 297 sia condivisa da tutte le forze politiche e dai gruppi parlamentari.

Con questo spirito accolgo l'invito a ritirare gli emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ronchi. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Avverto che dovendosi procedere, nel prosieguo della seduta a votazioni segrete che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso, previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato, che è del seguente tenore:

«La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2708, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge, 1° aprile 1988, n. 103, recante il rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti;

considerato che il provvedimento che sta per licenziare non può esaurire l'intervento dello Stato in materia di lotta alla droga;

impegna il Governo

a presentare, in tempi brevissimi, un disegno di legge contenente misure urgenti per combattere i traffici illeciti di stupefacenti e la diffusione della droga, il quale preveda anche norme intese:

a) ad agevolare il recupero dei lavoratori tossicodipendenti che intendano accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso le apposite strutture pubbliche e private, riconoscendo ai medesimi il diritto alla conservazione del posto di lavoro, secondo le modalità fissate dai relativi contratti collettivi;

b) a favorire il pieno reinserimento sociale degli imputati tossicodipendenti e, in particolare, di coloro che hanno già seguito o stiano seguendo un programma di recupero, prevedendo la sospensione della pena detentiva breve, anche se comminata con sentenza passata in giudicato;

c) a ripristinare la dotazione originaria di 20 miliardi annui di cui alla tabella B della legge finanziaria per il 1988.

9/2708/1

Saretta, Artioli, Benevelli, Facchiano, Bruni Giovanni, De Lorenzo, Bassi Montanari, Ceci Bonifazi, Tagliabue, Moroni, Rivera, Renzulli, Perani, Rinaldi, Fronza Crepez, Armellin, Brunetto».

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

GIORGIO POSTAL, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione del Governo i presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

GIUSEPPE SARETTA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Saretta.

Dovendosi procedere alla votazione finale a scrutinio segreto del disegno di legge, che avrà luogo mediante procedimento elettronico, sospendo la seduta per consentire il decorso del regolamentare termine di preavviso.

**La seduta, sospesa alle 17,
è ripresa alle 17,20.**

**Votazione segreta di un
disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione, n. 2708, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 17.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testé chiamati 17 risultano assenti, resta confermato il numero di 17 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti» (*Approvato dal Senato*) (2708).

Presenti	312
Votanti	213
Astenuti	99
Maggioranza	107
Voti favorevoli	199
Voti contrari	14

Sono in missione 17 deputati.

(La Camera approva — Applausi).

(Presiedeva il Vicepresidente Michele Zolla).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi Alberto
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellini Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Bortolani Franco
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Contu Felice
Corsi Umberto
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
Dal Castello Mario
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Lamorte Pasquale
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manna Angelo
Martini Maria Eletta
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Mitolo Andrea
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio

Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Paoli Gino
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Principe Sandro
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santoro Italice
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Aglietta Maria Adelaide
Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Angeloni Luana

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassi Montanari Franca
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro

Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grosso Maria Teresa

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mellini Mauro
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Serafini Massimo
Serra Gianna
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Teodori Massimo
Testa Enrico
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Vesce Emilio
Violante Luciano

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bianco Gerardo
De Mita Ciriaco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Francese Angela
Franchi Franco
Gorgoni Gaetano
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Martino Guido
Rossi di Montelera Luigi
Russo Vincenzo
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
Tognoli Carlo

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega di trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta (2028).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega di trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta.

Ricordo che nella seduta del 16 maggio scorso si è svolta la discussione sulle linee generali con gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione, del quale do lettura:

«1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 926, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Avverto che a questo articolo unico non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge sarà dunque direttamente votato a scrutinio segreto, nel prosieguo della seduta. Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

«La Camera,

al termine dell'esame del disegno di legge n. 2028, che prevede la proroga dei termini della delega al Governo per il completamento del trasferimento delle funzioni statutarie alla Regione Valle d'Aosta;

preso atto con preoccupazione dei ritardi nell'emanazione delle norme di attuazione già elaborate o quantomeno *in fieri*;

considerato anzitutto che, per quanto riguarda la norma di attuazione in materia di industria, commercio, annona e utilizzazione delle miniere, il decreto, firmato il 27 dicembre 1985 dal Presidente della Repubblica, è incappato in alcuni rilievi proposti dalla Corte dei conti e sinora la situazione non si è sbloccata neppure con la possibile registrazione con riserva;

rilevato che, successivamente, sul decreto riguardante l'istruzione tecnico-professionale si è espressa favorevolmente la Commissione parlamentare per le questioni regionali in data 9 ottobre 1985 e perciò il Consiglio dei ministri può approvare il decreto legislativo e sottoporlo alla firma del Presidente della Repubblica;

rilevato infine che, per quanto riguarda la finanza regionale e comunale, non si ha notizia della trasmissione del testo, predisposto dalla Commissione paritetica, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali,

impegna il Governo

a sveltire l'approvazione delle norme di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

attuazione per completare l'attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.

9/2028/1

«Cardetti, Caveri, De Carolis, Lanzinger, Teodori, Russo Franco, Soddu, Pacetti».

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Cardetti n. 9/2028/1.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo i presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

GIORGIO CARDETTI. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione dell'unico ordine del giorno presentato.

Passiamo alla votazione segreta finale del disegno di legge.

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2028, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta» (2028).

Presenti	340
Votanti	338
Astenuti	2
Maggioranza	170
Voti favorevoli	311
Voti contrari	27

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Michele Zolla).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonfatti Pains Marisa
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Borri Andrea

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Contu Felice

Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
Dal Catello Mario
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippò Ugo
Guarino Giuseppe
Guarra Antonio
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lega Silvio
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela

Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Ridi Silvano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio

Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Si sono astenuti:

Grosso Maria Teresa
Rubbi Emilio

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bianco Gerardo
De Mita Ciriaco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Francesca Angela
Franchi Franco
Gorgoni Gaetano
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Martino Guido
Rossi di Montelera Luigi
Russo Vincenzo
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
Tognoli Carlo

Seguito della discussione della proposta di inchiesta parlamentare: Folena ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile (doc. XXII, n. 12); e della concorrente proposta di inchiesta parlamentare: Fini ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile (doc. XXII, n. 19).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di inchiesta parlamentare di iniziativa dei deputati Folena ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile; e della concorrente proposta di inchiesta parlamentare Fini ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 17 maggio scorso, si è conclusa la discussione sulle linee generali ed il relatore ed il rappresentante del Governo hanno rinunciato alla replica.

Passiamo all'esame degli articoli della proposta d'inchiesta parlamentare di cui al documento XXII, n. 12, nel testo della Commissione, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

«1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 141 del regolamento della Camera dei deputati, una Commissione di inchiesta sulla condizione giovanile.

2. La Commissione è costituita da trenta deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari ed assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.

3. La Commissione elegge il Presidente tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari».

(È approvato).

ART. 2.

«1. La Commissione deve ultimare i propri lavori entro un anno dall'insediamento, presentando alla Camera una relazione sui risultati delle indagini di cui all'articolo 3, nonché sulle proposte di cui all'articolo 4.

2. In ogni caso la Commissione, entro il primo semestre di attività, dovrà presentare una relazione sul lavoro svolto e sui risultati acquisiti».

(È approvato).

ART. 3.

«1. La Commissione accerta le cause generali e le specifiche motivazioni di disagio sociale e culturale relativamente alla condizione giovanile.

2. L'inchiesta dovrà privilegiare i seguenti aspetti:

a) i giovani e la famiglia, anche in relazione al processo formativo ed educativo;

b) i giovani e la scuola: le dimensioni dell'evasione dall'obbligo scolastico; la selezione operata nella scuola dell'obbligo nonché negli istituti di istruzione secondaria superiore; i dati relativi alla frequenza degli istituti di istruzione secondaria superiore; la partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola; la condizione degli studenti universitari;

c) i giovani e il lavoro: le dimensioni, le cause e le caratteristiche della disoccupazione giovanile; il cosiddetto «lavoro nero» e la tutela della sicurezza nonché dei diritti dei giovani lavoratori; le condizioni di lavoro degli apprendisti e dei giovani in contratto di «formazione-lavoro»; la cooperazione giovanile; gli interventi delle amministrazioni pubbliche — statali, regionali e locali — per la promozione dell'occupazione giovanile; il bilancio delle esperienze avviate con la legge 1° giugno 1977, n. 285; la partecipazione sindacale dei giovani lavoratori; le distorsioni e i condizionamenti in violazione del principio della pari dignità e della pari opportunità dei giovani nei confronti dell'accesso al lavoro;

d) i giovani, la salute, e lo sport: dati relativi ai trattamenti sanitari obbligatori, all'informazione ed educazione sanitaria, alla spedalizzazione, alle tossicodipendenze, all'etilismo ed al tabagismo tra i giovani, agli infortuni domestici e dati relativi alla pratica sportiva dei giovani;

e) i giovani e le tossicodipendenze: dati relativi all'informazione ed all'operatività degli strumenti educativi, pubblici e privati, finalizzati al problema delle tossicodipendenze tra i giovani; dati relativi alla diffusione del fenomeno tra i giovani; proposte ed aspettative dei giovani sul problema delle tossicodipendenze;

f) i giovani e la sessualità: dati relativi all'informazione ed all'educazione sessuale, alle pratiche contraccettive, alla fre-

quenza di consultori pubblici o privati, all'interruzioni volontaria della gravidanza, al grave problema del genitore singolo, con particolare riguardo alle ragazze madri, in relazione alle varie forme di sostegno loro rivolte dalle strutture pubbliche e private;

g) i giovani e la cultura: dati relativi ad attività culturali extrascolastiche promosse da enti pubblici o privati e dirette esclusivamente o prevalentemente alla fruizione di un pubblico giovanile; dati relativi alla diffusione di pubblicazioni specializzate per giovani, alla diffusione tra i giovani di quotidiani, periodici e libri, alla partecipazione dei giovani a spettacoli teatrali, cinematografici o di altro genere; dati relativi agli scambi culturali con l'estero;

h) i giovani e l'associazionismo: dati relativi all'associazionismo giovanile e politico, culturale, religioso, sportivo, di impegno sociale e di volontariato; le difficoltà e i problemi specifici dell'associazionismo giovanile;

i) i giovani e la giustizia: dati relativi all'attività degli organi di giustizia minore; le condizioni dei giovani detenuti, condannati ed in attesa di giudizio, e sottoposti a misure di sicurezza; le condizioni dei giovani — imputati, parti lese o testimoni — nel corso del processo; il problema dei maltrattamenti in famiglia; la violenza sessuale e i giovani; i fenomeni di sfruttamento e di violenza sui giovani perpetrati tramite la pornografia;

l) i giovani e gli obblighi di leva: le condizioni di vita e di lavoro dei giovani in servizio militare di leva, con particolare riferimento alla attuazione della legge 23 dicembre 1986, n. 598; le condizioni di vita e di lavoro dei giovani in servizio civile sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

m) i giovani e le istituzioni: l'attività degli assessorati per la condizione giovanile e di analoghi organismi istituiti in ambito regionale o locale per la promozione di politiche rivolte ai problemi della gioventù; il numero e la qualità di strutture

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

pubbliche di supporto all'associazionismo giovanile anche in relazione alla presenza di strutture pubbliche inutilizzate;

n) i giovani e il rapporto paritario tra la condizione maschile e la condizione femminile; dati relativi alle condizioni di disparità quali ancora sussistenti;

o) i giovani e la religione».

(È approvato).

ART. 4.

«1. La Commissione suggerisce al Parlamento le iniziative legislative ordinarie e costituzionali che, in conseguenza delle indagini svolte, risultino idonee ad assicurare una più adeguata tutela dei diritti e degli interessi dei giovani nello spirito degli articoli 2, 3, 4, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 della Costituzione.

2. La Commissione può altresì suggerire alle amministrazioni pubbliche l'adozione dei provvedimenti di loro competenza».

(È approvato).

ART. 5.

«1. La Commissione procede alle indagini di sua competenza con i poteri ed i limiti di cui all'articolo 82 della Costituzione».

(È approvato).

ART. 6.

«1. Al fine di utilizzare al meglio il patrimonio di dati e di indicazioni raccolti con l'inchiesta, è istituito un osservatorio con il compito di aggiornarne periodicamente i risultati».

(È approvato).

ART. 7.

«1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati».

(È approvato).

GIULIO CAMBER, *Relatore*. Chiedo di parlare, a nome del Comitato dei nove, ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO CAMBER, *Relatore*. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per sottoporre all'attenzione dell'Assemblea due correzioni di forma da apportare al testo della proposta di inchiesta parlamentare Folena ed altri (doc. XXII, n. 12), che si sostanziano nelle seguenti modificazioni: all'articolo 3, comma 2, lettera h), seconda riga, sostituire le parole: «giovanile e politico» con le parole: «giovanile, politico»; alla lettera l), sostituire le parole: «legge 23 dicembre 1986, n. 598» con le seguenti: «legge 24 dicembre 1986, n. 958».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni alle correzioni di forma proposte dal relatore a nome del Comitato dei nove, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali sulla proposta d'inchiesta parlamentare.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo socialista ad un provvedimento molto positivo che risulta tanto più accettabile ove si considerino gli incisivi e sostanziali mutamenti apportati in Commissione. Desidero altresì dare atto al relatore della sua opera molto attenta ed accurata.

Colgo l'occasione, signor Presidente, per chiarire un equivoco in cui si è incorsi nella discussione generale, nel corso della quale qualcuno ha lamentato il ritardo ed il protrarsi nel tempo, appunto, della discussione sul provvedimento. Penso che tale rilievo sia inesatto: la proposta in questione, non appena posta all'ordine del giorno della Commissione, è stata esaminata approfonditamente, come provano le

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

modifiche introdotte, deliberata altrettanto rapidamente e quindi trasmessa alla Presidenza per l'inserimento nell'ordine del giorno dell'Assemblea. Non vi sono stati dunque, né disattenzione, né ritardo, né sottovalutazione, ma anzi grande rapidità e discussione impegnata, come dimostrano i tempi, per la prima parte, nonché i mutamenti molto incisivi e positivi apportati al testo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, il gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore della proposta di inchiesta parlamentare al nostro esame. Noi stessi siamo presentatori di una delle due proposte di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile, di cui primo firmatario è il giovane segretario del nostro partito, onorevole Fini.

Tra le motivazioni che sono alla base della proposta di inchiesta parlamentare vi è quella di andare verso la gente. Credo che se il Parlamento rivolgerà di nuovo la sua attenzione specifica ai problemi della gente ed in particolare a quelli dei giovani, che sono drammatici, potrà iniziare a ridar fiducia nelle istituzioni al popolo italiano.

Ecco, molto brevemente, i motivi per i quali il gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore della proposta di inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, avverto che la proposta di inchiesta parlamentare di cui al doc. XXII, n. 12 sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta di proposta di inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elet-

tronico, sulla proposta di inchiesta parlamentare di cui al doc. XXII, n. 12 di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Folena ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile» (doc. XXII, n. 12):

Presenti	357
Votanti	356
Astenuti	1
Maggioranza	179
Voti favorevoli	335
Voti contrari	21

(La Camera approva).

È così assorbita la concorrente proposta d'inchiesta parlamentare di cui al doc. XXII, n. 19.

(Presiedeva il Vicepresidente Michele Zolla).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Azzolini Luciano
 Baghino Francesco Giulio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Baruffi Luigi
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Paqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonfatti Pains Marisa
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa

Caradonna Giulio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Julio Sergio
Del Bue Mario
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Duce Alessandro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippò Ugo
Grosso Maria Teresa
Guarino Giuseppe
Guarra Antonio
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe

Lega Silvio
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredò
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Montecchi Elena
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Piccoli Flaminio
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sannella Benedetto
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Taddei Maria
 Tagliabue Gianfranco
 Tancredi Antonio
 Tarabini Eugenio
 Tassi Carlo
 Tassone Mario
 Teodori Massimo
 Tesini Giancarlo
 Testa Enrico
 Tiezzi Enzo
 Toma Mario
 Torchio Giuseppe
 Trantino Vincenzo
 Travaglini Giovanni
 Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

Vairo Gaetano
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Vesce Emilio
 Violante Luciano
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo
 Viti Vincenzo
 Vito Alfredo
 Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zaniboni Antonino
 Zarro Giovanni
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Savino Nicola

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Bianco Gerardo
 De Mita Ciriaco
 Formigoni Roberto
 Foschi Franco

Fracanzani Carlo
 Francese Angela
 Franchi Franco
 Gorgoni Gaetano
 Guerzoni Luciano
 Gullotti Antonino
 Martino Guido
 Rossi di Montelera Luigi
 Russo Vincenzo
 Sinesio Giuseppe
 Stegagnini Bruno
 Tognoli Carlo

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia (1829).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia.

Ricordo che nella seduta del 16 maggio scorso si è svolta la discussione sulle linee generali con gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

«1. I rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Assemblee di Dio in Italia, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289».

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

ART. 2.

«1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle Assemblee di Dio in Italia (ADI) liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale».

(È approvato).

ART. 3.

«1. I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nella località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.

5. I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare

sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono».

(È approvato).

ART. 4.

«1. L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI.

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti.

3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati».

(È approvato).

ART. 5.

«1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano apposita certificazione della qualifica di ministro di culto o di diacono».

(È approvato).

ART. 6.

«1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.

2. A tal fine le ADI trasmettono all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalle ADI e competenti per territorio, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

3. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio».

(È approvato).

ART. 7.

«1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico esclusivo degli organi competenti delle ADI».

(È approvato).

ART. 8.

«1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto».

(È approvato).

ART. 9.

«1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali ri-

chieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti».

(È approvato).

ART. 10.

«1. Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura biblica rilasciati dall'Istituto biblico italiano, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

4. La gestione ed il regolamento dell'Istituto nonché la nomina del personale insegnante spettano agli organi competenti delle ADI ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari».

(È approvato).

ART. 11.

«1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI.

2. La forza pubblica, salvo casi di urgente necessità, non può entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso ai ministri delle singole chiese».

(È approvato).

ART. 12.

«1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di

fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 comunicano tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI.

3. L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nullaosta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nullaosta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

6. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nullaosta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto».

(È approvato).

ART. 13.

«1. Le "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo statuto delle ADI e gestiti dalle medesime.

2. Le attività di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai sensi del comma 1, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

3. Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali».

(È approvato).

ART. 14.

«1. Ferma restando la personalità giuridica delle "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalità di culto, i quali svolgono anche altre attività ai sensi dell'articolo 15:

a) Istituto evangelico "Betania-Emmaus", con sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara;

b) Istituto evangelico "Eben-Ezer", con sede in Corato;

c) Istituto evangelico "Betesda", con sede in Giarre, frazione Macchia.

2. Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell'interno.

3. I trasferimenti di beni immobili incorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere».

(È approvato).

ART. 15.

«1. Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro».

(È approvato).

ART. 16.

«1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di cui agli articoli 13 e 14 si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello Stato.

2. Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche».

(È approvato).

ART. 17.

«1. Gli enti di cui agli articoli 13 e 14 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato».

(È approvato).

ART. 18.

«1. L'ente morale "Assemblee di Dio in Italia" e gli altri enti delle ADI civilmente

riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel registro delle persone giuridiche, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche».

(È approvato).

ART. 19.

«1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle ADI civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante dell'ente morale "Assemblee di Dio in Italia" e udito il parere del Consiglio di Stato.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del competente organo delle ADI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche».

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

ART. 20.

«1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese associate alle ADI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.

2. Tenuto conto che l'ordinamento radio televisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed una adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

3. È riconosciuta agli incaricati dalle ADI la libertà di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcuno tributo locale».

(È approvato).

ART. 21.

«1. Premesso che a norma dell'articolo 26 dello Statuto delle ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi dell'Ente stesso si sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'ente morale ADI di cui all'articolo 13 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica.

2. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze».

(È approvato).

ART. 22.

«1. Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. Le ADI provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia».

(È approvato).

ART. 23.

«1. A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma di cui al comma 1, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alle ADI.

4. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222».

(È approvato).

ART. 24.

«1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un'apposita commissione parite-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

tica, nominata dall'autorità governativa e dal Consiglio generale delle Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 21 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 23 al fine di predisporre eventuali modifiche».

(È approvato).

ART. 25.

«1. Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21 destinato al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;

c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'articolo 23»

(È approvato).

ART. 26.

«1. La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle ADI».

(È approvato).

ART. 27.

«1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalle ADI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni».

(È approvato).

ART. 28.

«1. Ogni norma contrattante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese, istituti ed opere delle ADI, nonché degli organi e delle persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa».

(È approvato).

ART. 29.

«1. Le parti sottoporranno a un nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso».

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, il gruppo federalista europeo voterà contro il disegno di legge n. 1829 per esprimere la propria contrarietà al metodo con il quale si pretende di applicare l'articolo 8 della Costituzione.

L'accordo oggetto del disegno di legge in esame, al pari degli altri che sono stati stipulati con varie confessioni acattoliche, riproduce lo schema del miniconcordato, che è completamente diverso ed obbedisce ad una logica diversa rispetto alle intese

cui fa riferimento l'articolo 8 della Costituzione, il quale stabilisce che i rapporti con le confessioni diverse da quella cattolica sono regolari dalla legge sulla base di intese. Ciò significa che i rapporti sono regolati dalla legge, mentre le intese debbono intervenire solo per regolare tutte quelle questioni che non sono suscettibili di regolamentazione uniforme, in considerazione, per esempio, di diversi tipi di rappresentanza e di strutturazione degli enti in cui si articolano le varie confessioni.

Viceversa — e di ciò avremo la misura nel corso della discussione del successivo disegno di legge all'ordine del giorno — si è qui inteso modulare il regime di libertà e di privilegio nei confronti delle singole confessioni religiose a seconda dell'intesa raggiunta, e quindi del potere contrattuale che le confessioni hanno dimostrato nei confronti dello Stato. In questo modo viene violato il principio di uniformità di trattamento delle confessioni religiose.

È chiaro che noi siamo favorevoli all'uniformità di trattamento nei confronti di tutte le confessioni religiose, compresa quella cattolica. Per tale motivo siamo contrari all'articolo 7 della Costituzione, come siamo contrari a trasformare l'articolo 8 della Costituzione in una miriade di articoli 7, creando quindi, in luogo di intese che si limitino ad assicurare l'uniformità di trattamento stabilita dalla legge per le confessioni diverse da quella cattolica, intese che riguardano aspetti particolari inerenti a tipi di organizzazione e ad esigenze specifiche delle singole confessioni.

Di tale diversità di trattamento avremo un esempio clamoroso, dicevo, nelle norme relative alle Chiese cristiane avventiste di cui al provvedimento al successivo punto all'ordine del giorno.

Sono queste, colleghi, le considerazioni che ci inducono a votare contro il provvedimento in esame. È chiaro che il vizio di fondo del sistema concordatario ha finito per espandersi. Se ciò abbia comportato una maggiore uniformità tra il trattamento della Chiesa cattolica — privilegiata dall'articolo 7 — e quello delle altre confessioni religiose, o abbia, invece, ulteriormente viziato il rapporto tra Stato e le

confessioni religiose, attraverso un sistema pancotrattualista (che poi si esprime anche nel tipo di concordato oggi vigente, il cosiddetto «concordato quadro», i cui effetti deleteri si manifestano nelle singole intese raggiunte nell'ambito del quadro concordatario), non è certo questione che possa essere trattata in sede di dichiarazione di voto.

Credo si tratti di una questione di grande momento e, per le considerazioni che ho esposto e per la posizione già assunta dal nostro gruppo in occasione di cosiddette «intese» riguardanti altre confessioni religiose, voteremo contro il provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Ho chiesto la parola, signor Presidente, non solo per dichiarare il voto favorevole sul provvedimento in esame, ma anche per sottolineare che non condivido sul piano giuridico le argomentazioni del collega Mellini.

L'intesa viene considerata dalla migliore dottrina pubblicistica, con uniformità di giudizio, un atto di negoziazione legislativa che si pone ad un livello certamente inferiore a quello concordatario, che comporta una bilateralità di tipo internazionale, ma con precise proiezioni per quanto riguarda la legislazione interna.

L'atto che noi andiamo ad approvare non contrasta, dunque, affatto con l'articolo 8 della Costituzione e tanto meno con l'articolo 7. Questi due articoli vennero introdotti dal legislatore costituzionale proprio per affermare una simmetria di regolamentazione, in omaggio al principio di libertà religiosa del singolo cittadino, ma anche al principio di libertà religiosa delle confessioni, che sono enti portatori degli interessi religiosi dei cittadini.

Per queste ragioni ritengo che si debba esprimere un voto favorevole al provvedimento in esame (*Applausi al centro*).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico sul disegno di legge n. 1829, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia» (1829).

Presenti	368
Votanti	365
Astenuti	3
Maggioranza	183
Voti favorevoli	323
Voti contrari	42

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Michele Zolla).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale

Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbieri Silvia
Baruffi Luigi
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonfatti Pains Marisa
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Luciano
Capacci Renato
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa

Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Grippa Ugo
Grosso Maria Teresa
Guarino Giuseppe
Guarra Antonio
Guidetti Serra Bianca

Iossa Felice

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lega Silvio
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna

Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Piccoli Flaminio
Pintor Luigi
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polidori Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italo
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi

Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Gasparotto Isaia

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Bianco Gerardo
De Mita Ciriaco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Francese Angela
Franchi Franco
Gorgoni Gaetano
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Martino Guido
Rossi di Montelera Luigi
Russo Vincenzo
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno
Tognoli Carlo

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede consultiva.

PRESIDENTE. La VI Commissione permanente (Finanze) ha richiesto che per la seguente proposta di legge, attualmente assegnata alla IV Commissione (Difesa), in sede legislativa, con parere della V, della VI e della XI Commissione, il parere della VI Commissione sia acquisito ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93 del regolamento:

BELLOCCHIO ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in con-

gedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza» (2635).

Tenuto conto della materia oggetto della proposta di legge, il Presidente della Camera ritiene di poter accogliere tale richiesta.

Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, nella seduta del 2 luglio 1987, è stato assegnato alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede legislativa, il progetto di legge n. 520.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge TASSI ed altri: «Regolamentazione dei compensi di valuta agli istituti bancari» (698), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (1830).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno.

Ricordo che nella seduta del 16 maggio 1988 è stata chiusa la discussione sulle linee generali e sono intervenuti il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli da 1 a 5, nel testo della Commissione identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione dopo averne dato lettura:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

ART. 1.

«1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289».

(È approvato).

ART. 2.

«1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle Chiese cristiane avventiste organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri Statuti. Esse comunicano e corrispondono liberamente con le altre organizzazioni facenti parte della Conferenza generale degli avventisti del 7° giorno.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale».

(È approvato).

ART. 3.

«1. La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste la piena libertà di svolgere la loro missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.

2. È garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione».

(È approvato).

ART. 4.

«1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste è assicurato il libero esercizio del ministero.

2. È altresì assicurato ai missionari avventisti, alle dipendenze di comunità o enti dell'Unione, il libero svolgimento delle attività dirette a fini di religione o di culto di cui all'articolo 22».

(È approvato).

ART. 5.

«1. È assicurata ai colportori evangelisti la libera diffusione del messaggio avventista, specialmente attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.

2. I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge hanno diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai comuni».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6 nel testo della Commissione, identico a quello del Governo. Ne do lettura:

«1. La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista è per motivi di fede contraria all'uso delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all'obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile.

2. In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio sostitutivo civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

3. I ministri di culto della Chiesa cristiana avventista hanno diritto, su loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare o di essere assegnati al servizio sostitutivo civile. Tale facoltà è riconosciuta ai ministri di culto con cura d'anime anche in caso di mobilitazione generale. In

tal caso, i ministri di culto senza cura d'anime sono assegnati al servizio sostitutivo civile o ai servizi sanitari».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, nella mia dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 1829 avevo fatto presente ai colleghi che, affrontando il provvedimento concernente la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, ci saremmo trovati di fronte ad una errata impostazione dei problemi concernenti i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica, con l'adozione di un regime concordatario anche per queste confessioni religiose.

Se la disposizione di cui all'articolo 6 fosse estesa a tutti i cittadini, noi saremmo assolutamente d'accordo; ma poiché è inserita in una normativa particolare, riguardante soltanto i fedeli delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, essa configura una chiara disparità di trattamento tra i cittadini.

Questa norma riguarda l'obiezione di coscienza, sulla quale richiamo l'attenzione di tutti i colleghi che si occupano di questo problema. Il primo comma dell'articolo 6 dice che: «La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista è per motivi di fede contraria all'uso delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all'obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile».

Tutti siamo certamente d'accordo sul fatto che le coscienze debbano essere garantite; ma siamo contrari al principio in base al quale ci sono coscienze più garantite delle altre. Infatti, le coscienze dei cittadini italiani fedeli delle Chiese dei testimoni di Geova, dei cattolici e di altri, perché l'ammissione al servizio civile per loro è garantita, mentre per gli altri è soggetta ad un esame del tribunale delle coscienze.

Inoltre, mentre per tutti gli altri cittadini qualunque loro rifiuto è considerato in base alle leggi penali militari, i fedeli delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in caso di richiamo alle armi, hanno un nuovo termine per chiedere di essere ammessi al servizio sostitutivo civile (facoltà che è negata ai cattolici, agli ebrei, ai laici, agli atei e così via).

Per i fedeli delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno non esiste quel termine perentorio per dichiarare la propria obiezione di coscienza che rappresenta un'assurdità e che pure è previsto per i cittadini appartenenti ad altre confessioni religiose, per i cittadini che non appartengono ad alcune confessioni, per Paolo di Tarso il quale, essendo militare quando fu illuminato dalla fede sulla via di Damasco, non avrebbe potuto dichiarare una sua eventuale obiezione di coscienza, essendo già scaduti i termini di legge.

Sono lieto che alcuni cittadini italiani vedano meglio tutelata l'espressione del loro diritto di coscienza; è certo però che tutto ciò avviene mediante un meccanismo di regolamentazione degli accordi — quello che ho descritto (con esito scarso, ma non nullo, visti i 43 voti contrari) a proposito del precedente provvedimento — dal quale deriva una patente disparità di trattamento.

È evidente che voi approverete questo disegno di legge; d'altra parte, tenuto conto che avete approvato tutte le altre intese, perché non approvare anche questa? Devo ricordare tuttavia che, per il principio di parità di trattamento dei cittadini, non potrà essere più negato a nessuno il diritto all'obiezione di coscienza, nemmeno a chi lo esercita in caso di richiamo alle armi, avendo cioè già assolto agli obblighi militari. Non è possibile, infatti, creare disparità di trattamento di fronte a diritti fondamentali, che esistono per tutti i cittadini o non esistono per nessuno; e in questo caso io ritengo che debbano esistere per tutti i cittadini (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

SILVANO LABRIOLA. Onorevole Presidente, il collega Mellini — riaprendo una questione, per la verità, non nuova — ha sollevato perplessità sul modo in cui si dà attuazione all'articolo 8 della Costituzione, che egli stesso lealmente ammette essere coordinato alla disciplina concordataria e alle disposizioni contenute nell'articolo 7.

È un problema che non ha un'attinenza diretta ed immediata con il provvedimento in discussione; in proposito, signor Presidente, mi limito a ricordare che l'articolo di cui stiamo discutendo è del tutto conforme all'articolo 4 dell'intesa allegata al disegno di legge, stipulata il 29 dicembre 1986 tra il Presidente del Consiglio e il rappresentante di questa confessione religiosa, pastore Long. L'articolo 4, al primo punto, dispone: «La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista è per motivi di fede contraria all'uso delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all'obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile».

Poiché il disegno di legge non fa altro che tradurre in modo del tutto conforme questa disposizione nel proprio articolato, noi lo abbiamo approvato in Commissione e chiederemo all'Assemblea di approvarlo definitivamente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Dichiaro di essere d'accordo con le conclusioni tratte dal collega Labriola.

Riallacciandomi poi a quanto ho rilevato nel precedente intervento, preciso che il fatto che lo Stato abbia concordato con le confessioni un regime differenziato non comporta affatto una violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Gli atti di negoziazione legislativa con cui lo Stato, appunto, concorda con le confessioni le cosiddette intese comportano proprio dei contenuti differenziati a seconda della

confessione di fronte alla quale lo Stato si pone e che fa presenti specifici interessi. Nel momento in cui lo Stato firma quell'intesa, si vincola ad immettere nell'ordinamento interno, con un provvedimento come quello ora in discussione, proprio quei contenuti specifici.

Non c'è dunque alcuna violazione dei principi costituzionali e specificamente non c'è violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, riteniamo che le osservazioni dell'onorevole Mellini siano congrue, nel senso che esiste un grave problema di disparità di trattamento (saremmo quindi in presenza della lesione di un diritto costituzionale), che è però connessa ad una più penetrante tutela della coscienza in questa disciplina, anziché in quella generale.

Quali valutazioni possiamo fare? Poiché siamo favorevoli alla massima espansione della libertà di coscienza, siamo favorevoli all'articolo 6 nell'attuale stesura. Ciò significa che il testo in oggetto si basa sulla forza pattizia della convenzione, ma soprattutto sul rispetto costituzionale. Vorrà dire allora che la norma generale potrà essere modificata al fine di garantire due principi costituzionali: quello di massima difesa della coscienza (quindi anche di quella antimilitarista) e quello di uniformità tra eguali.

Per queste ragioni voteremo a favore dell'articolo 6, al fine di avere validi argomenti per modificare l'altro testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 7, 8, 9 e 10 nel testo della Commissione che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

«1. I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche avventiste che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel luogo ove prestino il servizio, i militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto avventista».

(È approvato).

ART. 8.

«1. L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, è assicurata dai ministri di culto dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti dell'Unione.

3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai ministri di culto o ai diaconi responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati».

(È approvato).

ART. 9.

«1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto

designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

2. A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dall'Unione medesima, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella relativa circoscrizione territoriale. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

4. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per territorio».

(È approvato).

ART. 10.

«1. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono a carico dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11 del testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

agli alunni pratiche religiose o atti di culto».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, l'articolo 11 suggerisce una riflessione sulla uniformità di trattamento non tra cittadini, ma tra aree del nostro territorio nazionale. La premessa è che la Repubblica riconosce a tutti libertà di coscienza, e quindi riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi degli insegnamenti religiosi. Tale premessa, che parrebbe pacifica in quanto è desunta testualmente dalla nuova edizione del Concordato, soffre di una grave limitazione, che desidero segnalare all'Assemblea. Riteniamo infatti che la dizione usata nell'articolo sia corretta, anche se collide con altre norme dello Stato che non sono applicate ad esempio in Alto Adige.

Nel momento in cui approviamo questo articolo dobbiamo renderci conto che per far sì che esso sia operante su tutto il territorio nazionale dovremo modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 84 che regola l'insegnamento della religione cattolica nella provincia di Bolzano, che è, come molti sanno, un'eccezione unica in Italia.

Per queste ragioni e con la riserva di proporre modifiche ad alcune norme del nostro ordinamento, voteremo a favore dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Passiamo agli articoli da 12 a 38 nel testo della Commissione che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 12.

«1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assi-

cura agli incaricati designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione».

(È approvato).

ART. 13.

«1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alle Chiese cristiane avventiste il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. A tali scuole, che ottengano la parità, è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato».

(È approvato).

ART. 14.

«1. Sono riconosciuti i diplomi di teologia e di cultura biblica rilasciati, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore, dall'Istituto avventista di cultura biblica.

2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

3. Gli studenti del predetto istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste».

(È approvato).

ART. 15.

«1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 12, 16 e 18, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei soggetti indicati».

(È approvato).

ART. 16.

«1. Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.

3. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'Unione per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto avventisti».

(È approvato).

ART. 17.

«1. La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste il diritto di osservare il riposo sabatico biblico che va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto del sabato.

2. Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma, o commerciale, o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizza-

zione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.

3. Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall'ordinamento.

4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

5. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche competenti adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato».

(È approvato).

ART. 18.

«1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle Chiese cristiane avventiste aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni presso la casa comunale.

2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio secondo le previsioni del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni e aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta rilasciato in duplice originale ai nubendi.

4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione allega il nulla osta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige, in duplice originale, subito dopo la celebrazione.

6. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, ometta di effettuare la trascrizione nel termine prescritto».

(È approvato).

ART. 19.

«1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e dell'Istituto avventista di cultura biblica».

(È approvato).

ART. 20.

«1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e assegnati agli enti di cui all'articolo 19 e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono esenti da ogni tributo e onere».

(È approvato).

ART. 21.

«1. Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 22».

(È approvato).

ART. 22.

«1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro».

(È approvato).

ART. 23.

«1. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

2. Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime».

(È approvato).

ART. 24.

«1. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente delle Chiese cristiane avventiste è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

2. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

3. Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti».

(È approvato).

ART. 25.

«1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato.

2. Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche».

(È approvato).

ART. 26.

«1. Gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. L'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Istituto avventista di cultura biblica devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche».

(È approvato).

ART. 27.

«1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico avventista, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo delle Chiese cristiane avventiste determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Unione, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche».

(È approvato).

ART. 28.

«1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita reli-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

giosa e alla missione delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.

2. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore».

(È approvato).

ART. 29.

«1. La Repubblica italiana prende atto che l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.

2. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze».

(È approvato).

ART. 30.

«1. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avven-

tiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'Unione dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di cui al comma 1 calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.

5. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222».

(È approvato).

ART. 31.

«1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste, procede alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui agli articoli 29 e 30, al fine di predisporre eventuali modifiche».

(È approvato).

ART. 32.

«1. Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste per il sostentamento totale o parziale dei ministri

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

di culto e dei missionari di cui all'articolo 4 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. I missionari di cui al comma 1 sono equiparati ai fini assistenziali e previdenziali ai ministri di culto.

4. L'unione provvede altresì, per i ministri di culto e per i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti».

(È approvato).

ART. 33.

«1. L'Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 29 e 30 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 32 destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti assistenziali e previdenziali operanti ai sensi dell'articolo 32;

c) gli interventi operati per le altre finalità previste agli articoli 29 e 30».

(È approvato).

ART. 34.

«1. La Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio

storico e culturale delle chiese facenti parte dell'Unione».

(È approvato).

ART. 35.

«1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni».

(È approvato).

ART. 36.

«1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa».

(È approvato).

ART. 37.

«1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. La disposizione di cui all'articolo 14 potrà essere sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti delle chiese facenti parte dell'Unione delle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso».

(È approvato).

ART. 38.

«1. L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo 20 si applica al trasferimento di beni effettuato dalla società Nuova Aurora e dalla Société philanthropique all'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno mediante donazione autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte salve le somme già percepite dall'amministrazione finanziaria».

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Valle. Ne ha facoltà.

RANIERO LA VALLE. Signor Presidente voteremo a favore di questo disegno di legge relativo alle intese con le Chiese cristiane avventiste così come abbiamo fatto a proposito di quello che si riferiva alle Assemblee di Dio. Ci sembra che non sia questo il luogo ed il momento per riaprire la questione generale — etica, politica e giuridica — circa il modo migliore di regolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.

Abbiamo discusso ampiamente in Parlamento a tale proposito, in occasione della revisione del Concordato con la Chiesa cattolica. Molti di noi erano contrari alla rivitalizzazione dello strumento giuridico che regola i rapporti tra la Chiesa e lo Stato, ma il Concordato è stato concluso e ratificato.

A questo punto sarebbe fortemente discriminatorio se non consentissimo che si regolamentassero attraverso intese anche i rapporti intercorrenti con le confessioni religiose minoritarie. Mi sembra che

questa sia la ragione per cui, al di là di qualsiasi questione di principio sui migliori modelli di rapporto all'interno di uno Stato democratico nei confronti di confessioni religiose libere e liberanti, in questa sede non si possa che votare a favore delle intese concluse.

Vorrei aggiungere, però, signor Presidente, che votando il testo di questa intesa contenuto nel disegno di legge al nostro esame votiamo anche quell'articolo 6 sul quale si è sviluppata un'ampia discussione in questa Assemblea. In tale articolo si stabilisce un particolare regime per l'obiezione di coscienza dei fedeli della Chiesa cristiana avventista.

Mi rallegro del fatto che la Chiesa avventista, al contrario di altre confessioni religiose, abbia esplicitamente richiesto allo Stato italiano di garantire i diritti della coscienza degli obiettori al servizio militare. Mi pare questo un fatto di grande valore e significato. Il testo dell'articolo 6, così come formulato, anche a mio giudizio — sono infatti d'accordo con chi l'ha detto — non è in contraddizione con la Costituzione. È in contraddizione con la Costituzione — come hanno rilevato gli onorevoli Mellini e Lanzinger — il fatto che altri cittadini italiani non possano esercitare il diritto all'obiezione di coscienza negli stessi modi e con la stessa sicurezza con cui ciò è possibile da questo momento in poi per i cristiani della Chiesa avventista.

Mi pare, perciò, che il problema si ponga in modo molto chiaro: da questo momento in poi diventa incostituzionale la vigente legge sull'obiezione di coscienza. La legge del 1972, nella misura in cui richiede agli obiettori di coscienza di motivare in modo particolarmente stringente le ragioni della loro obiezione, nella misura in cui sottopone le domande ad un vaglio, ad un tribunale della coscienza, costituito dalla commissione di decisione, nel momento in cui prescrive vincoli così stretti anche per quanto riguarda i precedenti e le condizioni che impediscono la formulazione dell'obiezione, ebbene, da questo momento in poi, in base al principio della parità dei cittadini, diventa non solo obsoleta nella coscienza e nella pratica politica

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

del paese, come tutte le forze politiche hanno già riconosciuto, ma altresì incostituzionale.

Nasce a questo punto una necessità molto urgente per il Parlamento: quella di legiferare in tema di obiezione di coscienza, vale a dire di formulare, elaborare, varare la nuova legge sull'obiezione di coscienza.

A questo proposito devo dire che la Commissione difesa e il suo Comitato ristretto hanno già cominciato a lavorare sui progetti di legge presentati da varie forze politiche. Si può anche pensare che si delinei un accordo tra le diverse forze politiche per portare avanti, e rapidamente, questa impresa.

Abbiamo tuttavia dovuto lamentare una posizione negativa del Governo, che non si è presentato nell'ultima riunione dell'apposito Comitato ristretto. Le posizioni che il Governo ha assunto quando è stato presente sono sembrate fortemente restrittive, fortemente ancorate alla lettera e allo spirito di una legge ormai superata. Tale atteggiamento ci mette nell'impossibilità di procedere e di portare avanti questo lavoro legislativo. Pertanto, credo che, anche in virtù del voto che stiamo per esprimere, ed in considerazione del fatto che sta per diventare legge dello Stato una norma sull'obiezione di coscienza che riguarda i cristiani delle Chiese avventiste, sia estremamente urgente approvare una nuova normativa e far nascere un preciso impegno politico del Governo per favorire la legiferazione del Parlamento su questa materia. Tale legislazione, evidentemente, dovrà contemplare la possibilità di manifestare l'obiezione per motivi di coscienza (per obbligo di coscienza) con la semplice domanda dei cittadini, senza alcuna possibilità di controlli, senza la possibilità che sia opposto un rifiuto, senza possibilità di restrizioni da parte dell'amministrazione militare e della pubblica autorità.

Solo in questo modo, mentre approviamo l'intesa con la Chiesa avventista, potremmo anche ristabilire la necessaria parità tra i cittadini ed il rispetto per i diritti delle coscienze (di tutte le coscienze) previsto dai principi della nostra Costitu-

zione. (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi, noi stiamo per prendere una decisione, per esprimere un voto di grande rilevanza, così come estremamente importanti sono tutti i problemi che attengono a questioni di libertà e di coscienza.

Noi voteremo contro l'approvazione del disegno di legge in esame per i motivi già esposti a proposito del disegno di legge iscritto al punto precedente dell'ordine del giorno odierno: siamo convinti che l'esame di questa intesa, di questo «miniconcordato», confermi pienamente le valutazioni relative alle modalità dell'impianto per l'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, precedentemente espresse.

Potremmo essere portati ad una diversa e più benevola valutazione se potessimo condividere l'ottimismo manifestato dal collega La Valle.

È vero, collega La Valle: entra nella nostra legislazione, attraverso questo disegno di legge, una disposizione per la quale alcuni cittadini ottengono il diritto all'automatico riconoscimento dell'obiezione di coscienza; nel nostro ordinamento si inserisce per di più una disposizione in forza della quale alcuni cittadini ottengono tale riconoscimento anche dopo aver prestato il servizio militare. Ma è anche vero che tali norme vengono introdotte nel nostro ordinamento grazie ad un sistema pattizio che ne consacra l'eccezionalità ed il carattere di privilegio. Si consacra tale diritto considerandolo come accessorio di una particolare, specifica posizione religiosa diversa da quella di altri cittadini.

A questo punto, secondo criteri ermeneutici che riguardano la legge ordinaria, si potrà sostenere che vi è un argomento in meno per poter chiedere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza da parte dei cittadini che appartengono a confessioni religiose che non abbiano chiesto (e per questo

non abbiano ottenuto) di godere di analogo privilegio.

È anche vero per altro che a tutto ciò si contrappone il principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini; ma è difficile poter addurre a sostegno di un diritto di libertà il principio di parità che, nel nostro ordinamento, è stato invece introdotto sul presupposto di un altro principio (quello della differenziazione), secondo il quale tale diritto viene riconosciuto esclusivamente come accessorio di una particolare posizione religiosa, quale è quella delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

L'idea che esista, e possa affermarsi, una sorta di clausola della coscienza più garantita — come si direbbe in termini doganali — credo possa essere considerata una generosa proposizione che noi cercheremo di far valere. Tuttavia, in questa sede dobbiamo occuparci di un dato di fatto, che non è quello della battaglia che condurremo insieme, collega La Valle, bensì quello del momento in cui questo diritto viene introdotto come particolarità accessoria di una posizione che non è quella delle altre confessioni religiose.

E questa posizione è confermata, per esempio, dall'intervento del collega Labriola sull'articolo 6, il quale, a sostegno di questo principio, adduce soltanto la conformità di esso all'accordo intervenuto tra il Governo della Repubblica italiana e la rappresentanza delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno. Ciò che conta è, appunto, il dato pattizio.

Sono questi i motivi che ci spingono a votare contro questo disegno di legge, pur condividendo certamente l'idea di dover combattere una battaglia importante e di dover comunque rappresentare questioni di tal genere. Ci auguriamo che da parte dei colleghi della democrazia cristiana venga sostenuta la tesi del collega La Valle e non la tesi (che potrebbe opporsi ai giovani cattolici che pure numerosi richiedono l'ammissione al servizio civile) secondo la quale si tratta di un automatismo che si risolve in un privilegio per chi lo ha chiesto o per chi ha avuto una rappresentanza che lo ha richiesto, o la tesi secondo

la quale il fatto che nel Concordato questa norma non vi sia significa che nei cattolici vi è semmai una posizione contraria alla rispondenza dell'obiezioni di coscienza alla loro concezione religiosa.

Mi auguro che ciò non avvenga, anche se, attraverso questo tipo di concordati e di «miniconcordati», ci si muove, purtroppo, lungo una strada di distorsioni; probabilmente saranno proprio le distorsioni a prevalere, anche se certamente noi ci batteremo perché ciò non si verifichi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, noi riteniamo che l'adesione ai principi enunciati da Mellini non possa portare ad un voto contrario su questo disegno di legge, perché ci sembra che il riferimento alla materia debba comunque condurre ad una adesione sostanziale al provvedimento in esame.

Tutto ciò prescindendo dalla valutazione sull'opportunità di disciplinare il problema dell'obiezione di coscienza soltanto con riferimento allo strumento concordatario. Sappiamo che il Concordato, come mezzo di regolazione dei rapporti tra Stato e Chiesa, è stato oggetto di notevoli critiche, mai sopite, che hanno poi portato alla necessità di una revisione fondamentale dello stesso Concordato del 1929.

Il Concordato, però, in determinate contingenze storiche può diventare uno strumento destinato ad aumentare i limiti della libertà. In questo caso, mi sembra evidente che, rispetto alla situazione attuale, il patto tra lo Stato italiano e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno comporti un avanzamento del livello di libertà religiosa. Tutto ciò partendo proprio dal merito dell'articolo 6 del disegno di legge che stiamo per votare.

Devo tuttavia lamentare il fatto che questo procedere così discontinuo e a singhiozzi di accordi con porzioni delle comunità religiose in Italia crea non poche gravissime discriminazioni. Per quali ragioni, signor rappresentante del Governo?...

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo, l'onorevole Lanzinger richiede la sua attenzione!

GIANNI LANZINGER. Grazie, signor Presidente.

Stavo dicendo, signor rappresentante del Governo, che ci troviamo di fronte ad una situazione di gravi discriminazioni, più volte denunciata. I concordati, gli accordi, le intese, i patti stipulati con alcune comunità religiose, con alcune confessioni e non con altre mettono tutte le altre comunità in condizioni di grave svantaggio, proprio perché i principi che vengono affrontati sono di profonda coscienza.

Vorrei chiedere, per esempio, a chi rappresenta il Governo in quest'aula per quale ragione la congregazione dei Testimoni di Geova, che già da molto tempo (prima ancora di quando è stata avanzata richiesta da parte degli avventisti) ha chiesto al Governo di disciplinare alcuni campi di fondamentale rilievo religioso e di coscienza, sia tuttora in attesa di soluzioni a tempo ravvicinato, senza che dal Governo sia venuto alcun segnale in tal senso.

Mi risulta — e vorrei che il rappresentante del Governo lo confermasse — che il comitato governativo che procede alla stipulazione di queste intese è attualmente sciolto, e quindi inesistente.

MARIAPIA GARAVAGLIA, Sottosegretario di Stato per la sanità. No.

GIANNI LANZINGER. Bene, ho il piacere di apprendere che è funzionante. Allora, se è possibile, vorrei sapere quali siano i tempi previsti rispetto alle altre comunità religiose.

Per quanto riguarda i problemi relativi all'insegnamento della religione non cattolica, o di nessuna religione (articolo 11), nonché la questione dell'obiezione di coscienza, intendo fare alcune osservazioni.

La prima concerne l'obiezione di coscienza al servizio militare. Ritengo — e credo di essere al riguardo confortato da alcune importanti sentenze amministrative in materia — che una certa forma di

automatismo relativamente alle richieste (e con ciò propongo che diminuisca l'allarme in merito alla disparità di trattamento) oggi sia imposta dalla legge, anche rispetto alla obiezione di coscienza non qualificata da accordi con comunità religiose.

Recenti sentenze del Consiglio di Stato, infatti, indicano come via per la soluzione del problema dinanzi alla commissione di leva della difesa la semplice constatazione dell'esistenza di una domanda di obiezione di coscienza, nonché una conformità di pura legittimità. Da questo punto di vista, quindi, non avallerei nella discussione odierna l'ipotesi in base alla quale si può entrare nel merito della obiezione di coscienza al servizio militare non qualificata, e fondare su ciò un atteggiamento di disparità di trattamento.

Quanto al problema dell'insegnamento della religione, mi richiamo alla obiezione da me avanzata nei confronti dell'articolo 11 del disegno di legge. Chiedo che cosa il Governo intenda fare per questa comunità (che esiste anche in provincia di Bolzano) al fine di rendere operativa la legge, laddove la norma di attuazione dello Statuto, emanata nel 1984, secondo una certa interpretazione non consentirebbe che l'intesa avesse vigenza in provincia di Bolzano. Qui, infatti, a causa di un anacronistico richiamo alle cosiddette tradizioni consolidate, vige ancora un regime di carattere preconcordatario, cioè di tipo asburgico, o veteroconcordatario (mi riferisco al Concordato del 1929), con l'obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica.

È questo il quesito che sottopongo al Governo in tale sede, che ritengo sia la più qualificata (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soave. Ne ha facoltà.

SERGIO SOAVE. Signor Presidente, colleghi, dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista al disegno di legge n. 1830, recante norme per la regolazione dei rap-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

porti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

Ritengo che si tratti della prosecuzione di un cammino iniziato quattro anni fa, con la prima intesa, quella con la Tavola valdese; essa, in qualche misura, assunse il carattere di un evento storico, in quanto veniva a sanare una situazione di discriminazione, di fatto e di diritto, protrattasi nei secoli a danno delle piccole e meno piccole comunità religiose. Con l'intesa stipulata con la Tavola valdese si iniziò un percorso che, alla luce della approvazione dei due disegni di legge in discussione (che speriamo il Parlamento esprimerà), possiamo dire sia stato fecondo.

Sui provvedimenti al nostro esame non si può non ripetere quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, e in particolare dall'onorevole Lanzinger, il quale ha chiarito che con la loro approvazione crescerà il livello della libertà religiosa in Italia, libertà che talora anche recentemente è stata insidiata da posizioni e da tendenze alla prevaricazione, da noi considerate con molta preoccupazione.

Anche in relazione a questo disegno di legge sono stati però avanzati alcuni rilievi. Il primo riguarda l'articolo 6. Io credo che sia da condividere pienamente l'argomentazione svolta poco fa dall'onorevole La Valle con riferimento a questo articolo (argomentazione che non riprendo perché mi pare esemplare per chiarezza e profondità di pensiero). Ritengo anche che si possa aggiungere che la formulazione dell'articolo 6 non solo non si presta, a mio parere, ai rischi lamentati dall'onorevole Mellini, ma addirittura può costituire in questa fase proprio la chiave per sbloccare la trattativa per giungere a una intesa tra lo Stato e la confessione dei Testimoni di Geova, trattativa che va molto a rilento non solo per motivazioni generali, ma anche perché vi è uno scoglio oggettivo proprio sul punto dell'obiezione di coscienza.

Mi pare che la soluzione trovata in questo caso con l'articolo 6 possa in qualche modo preconizzare un'eventuale soluzione anche per i Testimoni di Geova, e fugare così dubbi e ipotesi che pure si

avanzano per spiegare la lentezza della trattativa. E noi non vorremmo avallare in questa sede (e lo dico di fronte al rappresentante del Governo, che è persona estremamente sensibile a questi temi) l'ipotesi già adombrata da altri colleghi, e cioè che il ritardo con cui si procede a proposito della confessione dei Testimoni di Geova sia, in fondo in fondo, da attribuire proprio alla loro forza, al fatto cioè di essere la seconda confessione religiosa presente in Italia, nonché al fatto che la dinamicità con cui i suoi fedeli vivono la loro fede possa infastidire altre confessioni religiose e portare in tal modo ad un intiepidimento dell'azione del Governo. Noi crediamo che un simile intiepidimento non vi debba essere e che si debba invece agire con sofferenza nei confronti di quella confessione che è stata, tra l'altro, una delle prime ad aver avanzato richiesta di intesa con lo Stato italiano.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 11, condividiamo in pieno le preoccupazioni che sono state sollevate dal collega Lanzinger, circa la situazione del Trentino-Alto Adige. Sulla questione, anche in relazione a quelle che ci sono sembrate indicazioni oscillanti del Governo, noi abbiamo già presentato risoluzioni precise, e la nostra posizione è ora rafforzata anche da alcune decisioni unanimi della VII Commissione della Camera. Tenuto conto di ciò, poiché con le due deliberazioni che speriamo la Camera assumerà oggi andremo, come è stato detto, verso un allargamento della libertà religiosa in Italia, vorrei che non si rincorressero poi su altri tavoli soluzioni miopi e grette che finirebbero per contraddire lo spirito di allargamento della libertà che oggi guida la Camera in questo voto (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, il gruppo socialista voterà a favore di questo disegno di legge e, nel confermare tale orientamento favorevole del mio gruppo, desidero molto brevemente tor-

nare sulla questione sollevata da alcuni colleghi, che è molto importante non solo perché riguarda l'assetto dei rapporti tra uno Stato come il nostro e talune confessioni religiose, ma anche perché tocca il concorrente tema dell'obiezione di coscienza.

Dobbiamo cercare di fare un minimo di chiarezza su tale questione. Noi condividiamo in pieno le preoccupazioni già manifestate al riguardo e dico sin d'ora che sulle nostre iniziative in questo campo chiameremo la Camera a pronunciarsi quando essa affronterà la materia. Le nostre preoccupazioni riguardano il carattere incerto, equivoco ed arretrato dell'attuale disciplina dell'obiezione di coscienza. Su questo non vi sono dubbi: è una disciplina vecchia. Quando la legge fu varata (come i colleghi ricorderanno), essa rappresentò un grande passo avanti rispetto a concezioni radicate nel nostro costume; oggi è sicuramente superata dagli eventi e va dunque rivista.

Tutto ciò non ha, tuttavia, un diretto rapporto con il disegno di legge che ci accingiamo a votare e cercherò anche di spiegarne il perché. Bisogna fare attenzione a non confondere un giusto atteggiamento, un giusto approccio culturale, come quello che è stato richiamato sul tema della obiezione di coscienza, con la questione delle «intese». Noi non condividiamo affatto l'idea di una uniformità legislativa nella regolazione dei rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose perché la consideriamo, questa sì, un atteggiamento culturale, politico ed istituzionale da respingere. Esso infatti annienta e liquida le particolarità e soprattutto...

Chiedo scusa ai colleghi ma li pregherei, almeno, di allontanarsi da questi banchi, di andare a discutere fuori dell'aula e non vicino a chi parla!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di consentire all'onorevole Labriola di svolgere la sua dichiarazione di voto.

SILVANO LABRIOLA. Se i colleghi sapessero quante e quali questioni di principio sono connesse a questo problema e quali

situazioni umane e giovanili esso interessa, probabilmente troverebbero un diverso modo di usare il loro tempo.

Noi, ripeto, siamo assolutamente contrari ad un atteggiamento dello Stato in tema di intese, che si traduca in una uniformità legislativa, perché ciò equivale a cancellare non solo la particolarità, il regime culturale, le idee ed i principi di ciascuna religiose, ma, in qualche modo, a negare anche l'autonomia della loro produzione, delle loro vicende nella società civile.

Noi riteniamo che l'unico modo per regolare tale questione sia la disciplina concordata tra lo Stato e ciascuna confessione religiosa e non quella imposta con singoli atti unilaterali dello Stato. Il richiamo che mi permettevo di fare alla conformità tra l'articolo della legge e l'intesa tra Stato e Chiesa è un richiamo non solo di carattere istituzionale, ma di principio: quell'intesa non può toccarsi perché è uno strumento paritario tra lo Stato e la confessione religiosa.

È vero che da ciò viene fuori una eventuale disparità di trattamento tra giovani in dipendenza dalla loro fede religiosa, ma questa disparità è una conseguenza inevitabile del riconoscimento delle autonomie religiose nella società civile.

Come risolvere la questione al nostro esame? Negando il voto favorevole a questa legge? Meno che mai! Ha ragione Lanzinger: in questo caso dobbiamo votare a favore, augurandosi — semmai — che le altre chiese possano richiedere di loro iniziativa di ottenere un pari riconoscimento.

Fin d'ora noi diciamo che di fronte ad una richiesta di tal genere lo Stato deve dire di sì, perché un rifiuto ad estendere lo stesso trattamento ad altre confessioni religiose che lo chiedano sarebbe — quello sì, onorevole La Valle — incostituzionale ed inammissibile. Noi lo dichiariamo in piena responsabilità e coscienza.

In parallelo a ciò, è opportuna una revisione generale della disciplina dell'obiezione di coscienza per tutti quei cittadini che non aderiscono a nessuna di queste fedi religiose o a nessuna fede religiosa.

Ecco, onorevole Presidente, le ragioni per le quali noi votiamo a favore del disegno di legge al nostro esame; questo mio breve intervento ha voluto semplicemente essere una risposta che abbiamo ritenuto di dare ai colleghi che si sono impegnati su un punto di grande importanza emerso nel corso di questa discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Dichiaro anzitutto il mio voto favorevole. Vorrei inoltre osservare come un appiattimento su una unica normativa uguale per tutte le confessioni religiose costituirebbe un passo indietro rispetto a quelli che sono stati fin qui compiuti dallo Stato democratico.

Al centro della concezione dello Stato democratico vi è, indubbiamente, il pluralismo, il quale ha una delle sue manifestazioni più importanti proprio nel pluralismo confessionale.

Se dovessimo aderire ad alcune tesi svolte ed approfondite anche in questo dibattito, finiremmo per arrivare a quel dogma giuridico, ormai superato dalla nostra Costituzione repubblicana, che va sotto il nome di dogma dell'esclusivismo giuridico statale.

Si tratta dell'idea secondo cui l'ordinamento dello Stato deve essere uguale ed appiattito per tutti i cittadini appartenenti alle diverse confessioni religiose.

Una delle conquiste del nostro modello costituzionale è invece il pluralismo delle confessioni. Ritornare ad un dogma superato dalla concezione politica istituzionale democratica significherebbe ritornare a modelli propri dello Stato liberale oppure dello Stato fascista i quali entrambi, per vie diverse, proponevano una identica normazione per tutti i cittadini e per tutte le confessioni religiose; per altro non riuscendovi, poiché proprio con la Chiesa cattolica, attraverso il Concordato lateranense, fu statuito un regime di diversità.

Ritengo pertanto che anche per queste considerazioni, oltre che per quelle svolte

dal collega Labriola, il nostro voto debba essere positivo.

Vorrei concludere la mia dichiarazione di voto affermando che il principio di eguaglianza non significa affatto daré a tutti l'eguale ma dare a ciascuno il suo: il pluralismo confessionale è il modo attraverso il quale lo Stato recepisce le esigenze fatte proprie dalle confessioni come vertici esponenziali dei propri appartenenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, la mia sarà una breve dichiarazione di voto.

Intendo innanzitutto preannunciare il voto favorevole del gruppo di democrazia proletaria al disegno di legge n. 1830, concernente le norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

Vorrei poi sottolineare, a differenza di quanto ha poc'anzi fatto l'onorevole Fumagalli Carulli, che il disposto dell'articolo 8 della Costituzione offre un modello generale di regolazione dei rapporti fra lo Stato e tutte le chiese o le confessioni presenti all'interno del nostro paese. L'articolo 8 della Costituzione consente altresì di avere una disciplina ed un rapporto privilegiato (quale garanzia che supera quella contenuta e prevista dagli articoli della Costituzione sul diritto di associazione), e prende atto della particolare natura delle comunità religiose, delle chiese e della stessa Chiesa cattolica. È giusto dunque che, anche in questo caso, lo Stato preveda uno statuto particolare che regoli una serie di materie che stanno particolarmente a cuore ai credenti.

Signor Presidente, questo modello è quello già stabilito nel rapporto con la Tavola valdese e ad esso fanno riferimento i disegni di legge oggi in esame, con i relativi trattati allegati. È un modello che, senza incidere negativamente sulla vita interna delle chiese o delle comunità religiose, prevede che lo Stato non debba asso-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

lutamente interferire all'interno dell'organizzazione religiosa, senza fare di ciò, tuttavia, una questione di foro interno, di coscienza individuale, ma sapendo perfettamente che la professione di una fede ha propri riscontri all'interno dell'attività sociale. Lo Stato deve dunque garantire l'attività sociale, ma senza dare uno statuto privilegiato e particolare alle chiese, così come si è fatto per la Chiesa cattolica con il Concordato: un Concordato che sta arrecando tanti guasti all'organizzazione della vita civile e sociale del nostro paese. Al riguardo, farò un solo esempio, quello relativo alla vicenda dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane.

Il provvedimento in esame è un modello di regolazione dei rapporti tra Stato e chiese secondo il dettato dell'articolo 8 della Costituzione e testimonia come si possa vivere degnamente la fede religiosa ed espletare un intervento nella vita associata che garantisca una specificità delle chiese, senza per questo dare vita a statuti privilegiati e concordatari che, come sappiamo, non riguardano le comunità religiose, ma son frutto di un accordo fra il potere temporale ed il potere ecclesiastico.

Signor Presidente, ho voluto svolgere questa dichiarazione di voto anche per ricordare la posizione assunta sulla materia dal gruppo di democrazia proletaria, che votò a favore dell'intesa fra lo Stato e la Tavola valdese, presa come modello per le successive intese; un modello che, per altro, suona critica al Concordato preteso dalla Chiesa cattolica ed avallato dallo Stato italiano.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elet-

tronico, sul disegno di legge n. 1830, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Essendosi registrati difetti all'impianto di votazione elettronica, sospendo la votazione finale del disegno di legge n. 1830, per consentire una verifica dell'impianto.

Propongo pertanto che nel frattempo si proceda all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato (2578).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato.

Ricordo che nella seduta del 16 maggio 1988 è stata chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Prima di passare all'esame degli emendamenti, devo osservare che il decreto-legge in esame prevede il completamento del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli ed il trasferimento delle opere realizzate ai soggetti competenti in via ordinaria per la gestione, la proroga di termini relativi all'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal

terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e all'approvazione del piano regolatore generale e dei piani del recupero edilizio del comune di Pozzuoli, le modalità del recupero di contributi erogati alle imprese, la conferma in servizio di personale convenzionato o distaccato, l'applicazione dei benefici della legge n. 219 del 1981 anche ai comuni danneggiati dai fenomeni sismici del gennaio 1988, l'elevazione del contributo previsto per l'insediamento nelle zone terremotate del Mezzogiorno delle piccole e medie imprese, l'estensione ad altri comuni degli interventi urgenti previsti per la Valtellina e la proroga del termine per l'emanazione di un testo unico.

La Presidenza ritiene pertanto inammissibili, ai sensi del comma 8 dell'articolo 96-bis del regolamento, in quanto non strettamente attinenti all'oggetto del decreto-legge i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sapio 2.01, concernente il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate al fenomeno del bradisismo;

Brescia 3.01, che impone alle imprese impegnate nei lavori finanziati ai sensi della legge n. 219 del 1981 il rispetto dei contratti e accordi collettivi e della legislazione antinfortunistica;

Sapio 6.01, che stanZIA ulteriori fondi per le attività assistenziali in favore delle popolazioni interessate al fenomeno del bradisismo;

Geremicca 7.01, relativo all'indennità da corrisponderci ai componenti del comitato tecnico amministrativo;

Brescia 8.01, concernente estensione ai comuni danneggiati con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti delle modalità per gli interventi di recupero previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 48 del 1986;

Scarlato 9.1, concernente l'estensione ai conduttori di fatto della possibilità di ottenere i contributi di cui alla legge n. 219 del 1981;

Martuscelli 10.1, concernente la proroga di un termine in materia di imposta sul valore aggiunto;

D'Ambrosio 10-bis. 1, che consente l'effettuazione di donazioni di immobili, o di diritti reali su immobili, che abbiano beneficiario dei contributi per la ricostruzione;

Brescia 10-bis. 01, concernente provvidenze per la cooperazione.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: "dei fondi già stanziati" sono sostituite dalle seguenti: "degli stanziamenti comunque disponibili o da ripartire alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le deliberazioni di competenza delle amministrazioni locali debbono essere assunte entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di intervento sostitutivo o aggiuntivo";

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, nei casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, previo esperimento di gara ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e con l'applicazione della legge 17 febbraio 1987, n. 80, nei casi da essa previsti»;

al comma 6, le parole: "alle quali" sono sostituite dalle seguenti: "al quale".

All'articolo 9:

al comma 1, il capoverso è sostituito dal seguente:

“14-ter. Il contributo previsto dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento produttivo delle piccole e medie imprese industriali e artigiane, anche in forma associata, che si localizzano in comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale, purché appartenenti a comunità montane e purché le iniziative di insediamento siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo grava per intero sui fondi della predetta legge n. 64. Nella stessa misura alle medesime condizioni e modalità il predetto contributo viene esteso agli insediamenti produttivi delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi e delle imprese agricole”.

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

“ART. 10-bis. — 1. È prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, per l'emanazione di un testo unico di tutte le disposizioni di legge vigenti alla predetta data per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982”.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987, nonché quelli adottati in attuazione dei decreti-legge 3 dicembre 1987, n. 492, e 8 febbraio 1988, n. 28, purché non siano in contrasto con quanto disposto dal Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e dalle successive integrazioni e modificazioni, e sono fatti salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

2. Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati, provvedono altresì alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti dei fondi già stanziati e nell'ambito di programmi presentati, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previa deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonché, per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987.

3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, previo esperimento di gara pubblica, in tutti i casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584.

4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.

5. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia della professionalità e delle funzioni acquisite, del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, e, a domanda, alla regione Campania e al comune di Napoli, per la costituzione di strutture finalizzate alla riqualificazione urbana. È fatta salva la facoltà di optare per diverso inquadramento in esito all'applicazione dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento alle quali la disciplina dello stato economico del personale dovrà prevedere la cessazione della corresponsione di indennità collegate allo svolgimento di attività espletate presso i commissari straordinari e, poi, presso le gestioni stralcio, nella permanenza dei compiti, al momento della cessazione di queste ultime. Per i componenti dei comitati tecnico-amministrativi e per personale delle gestioni-stralcio le indennità ricadono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio in base a provvedimenti adottati entro il 10 ottobre 1987.

8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

9. Ai fini del coordinamento, il Presidente del Consiglio dei ministri sente periodicamente il presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli, i quali riferiscono alle rispettive assemblee. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1987

(pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1987) cessa di operare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I delegati del Presidente del Consiglio dei ministri trasmettono trimestralmente al Parlamento, alla regione Campania ed al comune di Napoli una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.

10. Qualora, ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: delegando anche i funzionari di pubbliche amministrazioni con le seguenti: delegando i sindaci dei comuni interessati ovvero i presidenti delle amministrazioni provinciali.

1. 2.

Labriola.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: le indennità con le seguenti: gli oneri.

1. 1.

La Commissione.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, colleghi, nell'affrontare l'esame dell'ennesimo decreto-legge sulle opere straordinarie per Napoli e per la Campania, credo che noi tutti dobbiamo fare delle riflessioni. So bene che saranno delle riflessioni che andranno a vuoto, so bene che vi è un

grande interpartito napoletano e campano (per intenderci, quell'interpartito che va da Gava a Scotti, da Cirino Pomicino a Geremicca, da Di Donato a Carlo D'Amato e ad altri colleghi napoletani) che dirà in questa sede che chiunque parla per sollecitare qualche riflessione sulla questione degli stanziamenti straordinari per il terremoto, sul modo in cui vengono gestiti e di ciò che producono, compie un'opera antimeridionalista.

Sono stato accusato altre volte, come quando presi la parola in occasione di un analogo decreto-legge, di svolgere un'opera antimeridionalista, solo perché avevo sollevato in quest'aula il problema di quanta parte delle migliaia di miliardi che i cittadini italiani stanziavano per la cosiddetta ricostruzione di Napoli e della Campania, vada alle camorre-camorre e alle camorre partitocratiche. Una domanda che forse è lecito porsi.

Ammaestrato da quella rivolta dell'interpartito napoletano, mi sono un pochino documentato sulla materia della quale stiamo discutendo. Attraverso le schede elaborate dagli uffici, ho potuto così ricostruire — e si tratta di una ricostruzione parziale e sicuramente approssimata per difetto — quale sia la vera entità e la natura di questo tipo di finanziamenti speciali.

L'esercizio finanziario 1982 ha stanziato 2 mila miliardi e la stessa cifra è stata stanziata negli esercizi finanziari 1983 e 1984; si è poi approvata una legge che poneva 1.416 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1985: siamo quindi a 7.416 miliardi. Con una legge del 1985 sono stati poi stanziati 1.800 miliardi per l'esercizio finanziario 1986 e 1.700 miliardi per il 1987; successivamente, sempre con norme della legge finanziaria, si sono stanziati per il 1986 450 miliardi, altri 1.050 miliardi per il 1987 e 2.500 miliardi per il 1988, con un incremento totale di 4 mila miliardi: si arriva così a 15.450 miliardi. Ancora, nella scorsa legge finanziaria si è incrementato l'esercizio finanziario 1987 di mille miliardi, quello del 1988 di 2 mila miliardi e quello del 1989 di 3 mila miliardi. Con la legge finanziaria di quest'anno tali stanziamenti

aumentano di 300 miliardi per il 1988 e di 2.200 miliardi per il 1989 (avevamo stabilito, lo ricordo, solo l'anno scorso un aumento di 3 mila miliardi per il 1989!); è previsto inoltre l'incremento di 3.500 miliardi per il 1990.

Il totale complessivo delle somme stanziato fino a questo momento (comprendente di quelle previste per gli anni futuri) è di 29.450 miliardi. Se aggiungiamo i fondi per i programmi abitativi dell'area metropolitana di Napoli, non arriviamo ai 50 mila miliardi di cui ha parlato la stampa, ma ci avviciniamo a 44-45 mila miliardi.

Colleghi, è forse impertinente a questo punto chiedersi quante abitazioni siano state costruite, quanti metri quadrati, quale sia stato il costo per metro quadrato, quali opere di urbanizzazione siano state realizzate e in che tempi, quanto siano costate, quante siano in via di programmazione? È forse impertinente dire che è giunto il momento di fare il punto su questo fiume di miliardi sottratti al bilancio dello Stato e ai cittadini italiani per andare, attraverso procedure speciali, nella direzione di Napoli e della Campania? Colleghi, questo è forse antimeridionalismo? O non è piuttosto il senso dello Stato oggi ad imporre di chiedersi se tutti questi miliardi possono essere sottratti alle normali procedure di contabilità dello Stato? Pensate davvero che sia un'opera diffamatoria del Meridione e di Napoli chiedere che la legalità sia restituita all'eccezionalità di questo fiume di miliardi?

Colleghi, credete che sia veramente da antimeridionalista domandarsi se sia vero ciò che si afferma e si scrive in ordine alle enormi somme incamerate dalla camorra o dalla camorra partitocratica attraverso le varie tangenti, che arrivano fino al 30 per cento? Per l'ennesima volta ci si accinge ad approvare un decreto di cui non si capisce nulla! Gli uffici della Camera hanno redatto un pregevole documento nel quale sono contenuti i riferimenti normativi e l'intreccio delle norme che dal 1981 in poi, attraverso decretazioni per lo più illegittime, si sono incrociate nel nostro ordinamento e che riguardano la situazione napoletana. Attraverso proce-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

dure eccezionali, che hanno consentito all'illegalità di essere la norma, sono state stanziati notevoli somme per l'emergenza che a Napoli dura da anni ed anni.

Colleghi del grande interpartito napoletano, dovete dare una risposta a tutto questo perché quando sentiamo la gente affermare che la classe politica è corrotta, che tutti sono uguali...

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, lei sa perfettamente con quanta attenzione la stia ascoltando. Vorrei però farle rilevare che in questa fase stiamo discutendo sull'articolo 1 del decreto-legge. Non credo che nell'ambito di tale discussione possa rientrare tutto lo scibile.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, se ha la bontà di leggere l'articolo 1...

PRESIDENTE. Credo che lei sia un buon conoscitore del regolamento per non cogliere questa mia amabile sollecitazione.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, non conosco il regolamento bene quanto lei, però l'articolo 1 del decreto-legge è molto importante, per cui ritengo che porre taluni interrogativi in questa fase sia più che pertinente.

PRESIDENTE. Continui pure, onorevole Teodori.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, non voglio usare toni forti ma rivolgere un appello accorato soprattutto in difesa della politica e della classe politica. Se non ci poniamo questo problema (colleghi dell'interpartito che abbraccia alcuni rappresentanti napoletani che siedono in Parlamento), sarà difficile rispondere a viso aperto ed a testa alta alle accuse che spesso ci vengono mosse.

Colleghi, spero che una qualche risposta ai miei quesiti possa venire; altrimenti, collega De Lorenzo, credo che si debba istituire una Commissione d'inchiesta per indagare su come siano stati spesi i denari stanziati per la ricostruzione di Napoli e

della Campania, su come essi abbiano alimentato e creato la grande criminalità. Dal 1981 in poi, la criminalità campana e quella napoletana si sono nutrite dei soldi dei cittadini italiani: prima del 1981 erano cosa ben diversa da quella di oggi.

Siamo in presenza non solo del massacro della legalità, ma del continuo finanziamento, da parte dello Stato e del Parlamento, di quell'attività criminale che per altri versi ed a parole si biasima e si vuole combattere.

Vi è solo un modo oggi per combattere quella criminalità, colleghi: fare finalmente chiarezza su che cosa quei finanziamenti abbiano prodotto su come siano stati impiegati; nonché sui metodi usati per i cinquanta mila miliardi che i cittadini italiani hanno dato a Napoli e alla Campania attraverso procedure eccezionali che hanno travolto i regolari meccanismi di controllo propri della contabilità dello Stato.

Si tratta di una responsabilità collettiva, che voi avete e che anche noi abbiamo. Non verrà mai troppo tardi il momento in cui la Camera, il Parlamento, dirà una parola chiara su questo che è un grande fatto nazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Intervengo per illustrare il mio emendamento 1.2, e mi rivolgo al relatore per avere qualche chiarimento che contribuirebbe forse ad approfondire l'argomento meglio di quanto non possa farsi leggendo l'articolo 1 del decreto-legge.

Secondo tale articolo (comma 1), il Presidente del Consiglio provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al completamento dei programmi di intervento direttamente ovvero delegando anche funzionari della pubblica amministrazione. Il richiamo all'articolo 84 coinvolge, secondo la mia opinione — questo è il chiarimento che vorrei dal relatore e dal presidente della Commissione di merito —, anche gli articoli successivi, in particolare l'artico-

lo 84-bis e l'articolo 84-ter. Così ho inteso la norma.

Se le cose stanno in questo modo, a me pare difficile che si possa non approvare l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare. Negli articoli che ho appena richiamato, infatti, sono previste attribuzioni costituzionalmente riservate che riguardano la disciplina urbanistica del territorio, oltre al regime dei beni (ma tale questione ha una allocazione diversa).

Allora, onorevole Presidente, mi domando: si possono attribuire — sia pure per delega del Presidente del Consiglio — ad un funzionario della pubblica amministrazione poteri che formalmente e sostanzialmente devono essere riservati all'organo elettivo? I poteri previsti dalla normativa alla quale sto facendo ora riferimento — se la lettura della norma è esatta, poiché essa è molto equivoca — non comportano soltanto un'attività meramente esecutiva di adempimenti operativi, di procedimenti burocratici o di quant'altro (per guadagnare tempo, il Presidente del Consiglio delega appunto tali poteri). Ciò sarebbe comprensibile ma a questo punto, se così fosse, occorrerebbe sopprimere la parola «ovvero», perché è evidente che il Presidente del Consiglio non è un organo di tipo esecutivo e non è un ufficiale della pubblica amministrazione quale quello attraverso il quale deve tuttavia agire.

Se invece quelli di cui siamo parlando sono poteri che incidono sulla disciplina urbanistica — sia pure del territorio metropolitano o di parte di esso —, allora penso francamente che essi debbano essere riservati all'organo dell'amministrazione comunale o ad un organo di amministrazione comunque elettivo di tipo diverso (presidente della provincia o altro).

Naturalmente, onorevole Presidente, la formulazione dell'emendamento è passibile di qualsiasi modifica, purché sia chiaro un punto: non si possono affidare ad un funzionario dell'amministrazione, come recita l'articolo 84-ter, «decisioni concernenti insediamenti abitativi, commerciali ed industriali»; assegnazioni di aree con diritti di superficie per consentire il trasferimento delle attività industriali ed

artigianali la cui attuale ubicazione contrasta con norme di sicurezza e di igiene pubblica, nonché con gli strumenti urbanistici come modificati dagli interventi del programma straordinario».

In più, si dispone che «gli edifici compresi nelle aree acquisite... possono essere demoliti anche per motivate ragioni urbanistiche». Risparmio all'Assemblea la lettura delle altre disposizioni. Comunque l'insieme di esse dà vita a un complesso di poteri e di attribuzioni che, per motivi di opportunità, penso anche per motivi di legittimità, non possono essere delegati a funzionari privi di qualsiasi responsabilità democratica, che non devono, cioè, rendere conto a nessuno del loro operato (salvi, evidentemente, i vincoli di legalità). Per l'apprezzamento, che è sempre politico, nelle decisioni relative a fatti urbanistici e del territorio, tali funzionari evidentemente non rispondono a nessuno.

Il mio emendamento 1.2, signor Presidente, è collegato ad altri successivi dei quali parleremo nel momento in cui affronteremo gli articoli cui essi si riferiscono. Si tratta di un ordine di problemi di tipo diverso anche se, ripeto, collegati a quello di cui ci stiamo occupando.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati, provvede al trasferimento delle opere di urbanizzazione secondarie, ivi comprese le attrezzature pubbliche, funzionali e fruibili, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e infrastrutturali, ai soggetti competenti in via ordinaria alla gestione dopo il collaudo definitivo, ovvero, su richiesta dei medesimi, dopo il collaudo provvisorio.

2. Il patrimonio abitativo è trasferito ai comuni territorialmente competenti entro il termine di un anno dal collaudo definitivo, ovvero dopo il collaudo provvisorio su specifica richiesta dei medesimi, motivata anche con l'avvenuta individuazione di idonee ed efficienti modalità di gestione.

3. Il Presidente del Consiglio, o i suoi delegati, assicura la gestione tecnico-amministrativa, ivi comprese le assegnazioni provvisorie delle opere e dei beni di cui al presente articolo fino alla loro effettiva consegna ai soggetti competenti, a valere sui fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'onere per la gestione dei beni ed opere trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo è posto, fino alla conclusione dell'anno finanziario in cui è effettuato il trasferimento, a carico dei fondi previsti dalla citata legge n. 219.

5. All'assegnazione definitiva degli alloggi provvede il sindaco di Napoli, sulla base delle graduatorie definitive elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981. Le stesse commissioni accertano la sussistenza dei requisiti previsti per gli assegnatari all'atto dell'assegnazione effettiva degli alloggi. All'assegnazione definitiva dei locali commerciali, artigianali e industriali provvede il sindaco di Napoli, per gli insediamenti extraurbani provvedono i sindaci dei comuni interessati, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati. All'assegnazione degli alloggi e dei locali per attività produttive agli sgomberati dalle aree da liberare per consentire il completamento del programma straordinario provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il ministro dell'interno adotta i necessari provvedimenti per l'adeguamento, a partire dall'esercizio finanziario 1989, dei bilanci e delle piante organiche dei comuni interessati dal programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, alle esigenze derivanti dalla gestione delle opere e beni di loro competenze e ad essi trasferiti.

2. 1.

Geremicca, Sapio.

All'articolo 2 del decreto-legge è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate al fenomeno del bradisismo, di cui al diciottesimo comma dell'articolo 11, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, viene affidato, per le parti di rispettiva competenza, ai comuni dell'area flegrea, all'ANAS ed alle ferrovie in concessione SEPSA, CUMANA e CIRCUMFLEGREA, i quali stipulano un accordo di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. Per il coordinamento degli interventi di cui al comma 1 nell'ambito dell'accordo di programma, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un funzionario dello Stato con la qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore.

2. 01.

Sapio, Geremicca.

Nessuno chiedendo di parlare, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere individuate ed espropriate, pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, anche aree sulle quali insistono edifici od altri manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione di uso ed utilizzazione in atto, nonché le aree di recupero del patrimonio edilizio. L'individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati, hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'articolo 80, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, degli edifici e di altri manufatti, nonché delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario.

4. I provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, perdono, di diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito. La sospensione non può essere reiterata.

5. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione, di occupazione o di sgombero, dovuta al danno grave ed irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio dell'attività economica, il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati, possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione temporanea in alloggi del programma straordinario, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'articolo 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. L'adozione dei provvedimenti sopra indicati determina la contestuale cessazione dell'efficacia della sospensione del provvedimento impugnato».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere i commi 4 e 5.

3. 1.

Labriola.

All'articolo è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Tutte le imprese, sotto qualsiasi denominazione sociale, anche se artigiane, appaltatrici o esecutrici di lavori di ricostruzione e riparazione, finanziati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono tenute a rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi collettivi locali in materia di versamenti contributivi (INPS-INAIL) e ad accantonare alla Cassa edile competente per territorio le quote per ferie, gratifica natalizia e festività ai lavoratori dipendenti nonché a rispettare le norme in materia di prevenzione antinfortunistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

2. La vigilanza ed il rispetto di quanto previsto al comma 1 è demandato ai commissari liquidatori di cui al presente decreto-legge, ai sindaci e alla direzione lavori, per quanto concerne la erogazione delle anticipazioni e degli stati di avanzamento per i singoli interventi, attraverso l'esibizione da parte dell'appaltatore di certificazione liberatoria dei diversi enti interessati (INPS-INAIL-Cassa edile).

3. 01.

Brescia, Schettini, D'Ambrosio,
Galante, Cannelonga, Civita.

Passiamo agli interventi sull'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. L'articolo 3, per la verità, pone ai commi quarto e quinto problemi ancora più gravi di quelli che ho esposto poco fa in riferimento all'articolo 1.

Vorrei attirare l'attenzione anche del Presidente della Camera, oltre che del Governo e del relatore, perché qui sorgono problemi di rapporti fra poteri dello Stato.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Al punto 4 dell'articolo 3 si stabilisce: «I provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, perdono, di diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito. La sospensione non può essere reiterata».

Signor Presidente, vorrei capire il senso di questa disposizione perché, per quanti sforzi faccia, non riesco a ricordare un precedente cui collegarla.

Mi rendo conto che l'Assemblea è distratta e forse potrei anche rinunciare a illustrare la questione; però attenzione, perché saremo costretti a farlo fuori della Camera: il che significa che problemi così delicati qui non si possono più discutere!

Siamo di fronte a due abnormità, che si aggiungono l'una all'altra. La prima consiste nel fatto che la Camera incide con provvedimento successivo, sia pure legislativo, sul regime giuridico della sentenza di un giudice. Noi non abbiamo mai accettato che il Parlamento potesse intervenire con una sua legge sul regime giuridico di una decisione giurisdizionale, ma se cominciamo a metterci su questa strada, onorevoli colleghi, altro che proteste della magistratura (pure fondate): subiremo le proteste dei cittadini!

La seconda abnormità, ancor più grave, in che cosa consiste? Supponiamo che la Camera possa fare ciò che ho appena detto — io nego che possa fare una cosa del genere —: ciò che cosa comporta? In presenza di un atto sostanzialmente non legittimo del giudice, che nei quattro mesi non deposita la sentenza su materia in cui vi sia stata la sospensiva, invece di far derivare da questo tipo di illiceità una sanzione nei confronti del giudice noi decideremmo per una sanzione che colpisce il cittadino. Come si fa a immaginare una simile storia? Se questo comportamento è illecito, cioè se la decisione sospensiva non è seguita nel quarto mese da una decisione di merito, il legislatore (secondo me usurpando i suoi poteri) dichiara illegittimo tale comportamento, non per il futuro ma

per il passato. Successivamente, invece di irrogare una sanzione nei confronti del giudice, la irroga nei confronti della parte. In tal modo, quest'ultima perde il suo diritto, a seguito del venire meno dell'efficacia di quella decisione. Francamente, signor Presidente, una simile abnormità non l'avevo mai incontrata!

Passiamo al punto 5, che recita: «In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione, di occupazione o di sgombero, dovuta al danno grave e irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio dell'attività economica, il Presidente del Consiglio dei ministri, o i suoi delegati, possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazione, una sistemazione temporanea in alloggi del programma straordinario, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'articolo 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. L'adozione dei provvedimenti sopra indicati determina la contestuale cessazione dell'efficacia della sospensione del provvedimento impugnato».

Per la verità, anche su quest'ultima parte dell'articolo attenderei di avere dal relatore qualche spiegazione. Infatti, l'adozione dei provvedimenti sopra indicati (cioè dei provvedimenti che alterano o comunque introducono una diversa graduatoria nei titoli per conseguire l'assegnazione degli alloggi e così via) determina la contestuale cessazione dell'efficacia della sospensione del provvedimento impugnato. Che cosa significa questo? Significa che è rimessa a questo tipo di decisione dell'autorità la determinazione dell'incidenza del provvedimento giurisdizionale di cui discutiamo? O significa altra cosa? Il modo involuto, con il quale il legislatore (il Governo legislatore) dispone nell'ultima parte del comma 5, richiede quanto meno una spiegazione ed un chiarimento, ma soprattutto la chiara fissazione dei confini tra provvedimento giudiziario, provvedimento di assegnazione e deroga ai principi esistenti in materia di assegnazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Anche con riferimento a quanto si dispone successivamente, vorremmo sapere qual è il tipo di regime che si applicherà alle particolari fattispecie così bene involute dal Governo legislatore nel punto 5 dell'articolo 3.

Ecco le ragioni, signor Presidente, per le quali abbiamo presentato l'emendamento soppressivo 3.1.

PRESIDENTE. Onorevole Labriola, lei ha chiarito benissimo le ragioni per le quali ha presentato l'emendamento soppressivo dei commi 4 e 5 dell'articolo 3, che per altro, le ricordo, fanno parte di un decreto-legge attualmente in vigore.

Nessun altro chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge, avverto che all'articolo 4 non sono riferiti emendamenti. Do per tanto lettura dell'articolo 5 del decreto-legge:

«1. I termini del 30 giugno 1987 indicati nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernenti l'approvazione del piano regolatore generale e l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 1988 ed al 30 giugno 1988».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: rispettivamente al 31 dicembre 1988 ed al 30 giugno 1988 con le seguenti: al 31 dicembre 1988.

5. 1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 5, ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, non coperti da garanzia fideiussoria e revocati per qualsiasi causa, è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Il diritto alla restituzione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, è preferibile ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Il fondo per la protezione civile è incrementato di lire 50 miliardi per il 1988 e di lire 25 miliardi per il 1989 da destinare al completamento delle residue attività assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, ove tuttora sgomberate per effetto del bradisismo. All'onere di lire 50 miliardi per il 1988 e di lire 25 miliardi per il 1989 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per i medesimi anni prevista dall'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. 01.

Sapio, Geremicca.

Do pertanto lettura dell'articolo 7 del decreto-legge:

«1. Il personale convenzionato o distaccato che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e non sia ancora transitato in tali ruoli, è confermato in servizio a decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino alla effettiva

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

immissione nei medesimi ruoli speciali transitori.

2. Quanto stabilito dal comma 1 è valido anche per il personale della struttura tecnico-operativa del "Progetto Pozzuoli", convenzionato e distaccato alla data del 31 dicembre 1987, e che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché per il personale impegnato nella custodia e manutenzione dei beni artistici e culturali di Pozzuoli, già vincitori del concorso previsto dall'articolo 12 della citata legge n. 730 del 1986».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il personale che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e non sia ancora transitato in tali ruoli, è confermato in servizio a decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino all'effettiva immissione nei medesimi ruoli speciali transitori, mentre al medesimo personale non ancora transitato nel ruolo speciale istituito, in attuazione del citato articolo 12, con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 455. Al relativo onere, valutato in lire 300 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».

7. 1.

Martuscelli, Sapio.

A questo articolo è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'indennità attribuita ai sensi del secondo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ai componenti del comitato tecnico amministrativo, già estesa ai dipendenti dei commissariati con il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, costituisce assegno *ad personam* non pensionabile per il personale in servizio alla data di pubblicazione del decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 492.

7.01

Geremicca, Sapio.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 7, ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. A favore dei comuni danneggiati dai fenomeni sismici del gennaio 1988, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per il coordinamento della protezione civile, si applicano i benefici e le procedure della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

2. Le domande per ottenere i benefici di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 30 giugno 1988. I progetti esecutivi e tutta la documentazione richiesta dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, devono essere presentati entro il 31 dicembre 1988.

3. Le regioni Basilicata e Campania, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano gli abitati dei comuni terremotati da consolidare o da trasferire in tutto o in parte, anche a modifica delle disposizioni vigenti in materia.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità finan-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

ziarie del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, integrate di lire 20 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1988, n. 12, è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese ai comuni danneggiati con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti, dichiarati sismici, che abbiano adottato il piano di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni».

8.01

Brescia, Schettini, D'Ambrosio,
Galante, Cannelonga, Civita.

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Brescia 8.01 è stato dichiarato inammissibile. Do pertanto lettura dell'articolo 9 del decreto-legge:

«1. Il comma 14-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è sostituito dal seguente:

“14-ter. Il contributo previsto dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento produttivo delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi e delle imprese agricole e artigiane, anche in forma associata, che si localizzano in comuni col-

piti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale, purché appartenenti a comunità montane e dotati di strumenti urbanistici compatibili con le iniziative di insediamento. Il contributo grava per intero sui fondi della predetta legge n. 64”».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 9.

9.2.

Ronchi, Russo Spena, Cipriani.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

1. Il comma 14-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è sostituito dal seguente:

«14-ter. Il contributo previsto dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento produttivo delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi e delle imprese agricole e artigiane, anche in forma associata, che si localizzano in comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni d'Italia meridionale, purché appartenenti immediatamente o confinanti con comunità montane e dotati di strumenti urbanistici, sempre industriali e nelle aree dei piani di investimento produttivo. Il contributo grava per intero sui fondi della predetta legge n. 64».

9.3.

Cafarelli.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: purché appartenenti a con le seguenti: purché appartenenti o confinanti direttamente con.

9.4.

Cafarelli.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I benefici di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, si applicano anche ai conduttori di fatto.

9. 1.

Scarlato.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 9, ricordo che l'articolo 10 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Gli interventi urgenti previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, sono estesi anche ai comuni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 11-ter del medesimo decreto».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 10.

10. 2.

Sapio, Geremicca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla lettera b del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, sono soppresse le parole: «limitatamente agli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni».

10.1.

Martuscelli.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 10, ricordo che la Commissione ha introdotto l'articolo 10-bis (come risulta

dall'articolo unico del disegno di legge di conversione).

All'articolo 10-bis è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 20-bis del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è aggiunto il seguente:

«Sono consentite donazioni fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado».

10-bis. 1.

D'Ambrosio, Sapio.

All'articolo 10-bis introdotto dalla Commissione è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

ART. 10-ter.

1. Il fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è integrato di ulteriori 100 miliardi per le regioni Campania e Basilicata che li utilizzeranno secondo le modalità già definite in conseguenza dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119.

2. Al fine di facilitare l'accesso al credito bancario e la creazione o il consolidamento di strumenti autogestiti di garanzia collettiva ed assistenza finanziaria del movimento cooperativo della Campania e della Basilicata è istituito, presso il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un fondo di lire 100 miliardi.

3. Ad integrazione del capitale sociale delle cooperative e loro consorzi o società dalle stesse costituite, per gli scopi di cui sopra, sono concessi, a valere sul suddetto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

fondo, contributi in conto capitale nella misura massima di cinque volte le quote o azioni effettivamente versate dai soci, escluse quelle conferite dagli enti pubblici.

4. Alla concessione dei contributi di cui sopra provvedono le regioni Campania e Basilicata con apposite normative.

10-bis. 01

Brescia, Schettini, D'Ambrosio,
Galante, Cannelonga, Civita.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 10-bis, avverto che all'articolo 11, ultimo del decreto-legge, non sono riferiti emendamenti.

È così esaurita la discussione sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

AMEDEO D'ADDARIO, *Relatore*. L'onorevole Labriola ha sollevato questioni di mero diritto, tali da implicare una discussione amplissima sul sistema dei poteri, nonché sull'ordinamento di quelli straordinari disciplinati con leggi speciali, come quelle che stiamo discutendo questa sera.

Un punto fondamentale credo si possa rilevare da quanto è stato detto circa gli emendamenti all'articolo 1, in particolare con riferimento alla delega relativa alla potestà in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica conferita dall'ordinamento ordinario alle amministrazioni locali (quindi, segnatamente, ai comuni e alle regioni): mi sembra che l'emendamento presentato dall'onorevole Labriola, così come formulato, sposti anche il campo di applicazione rispetto all'ordinamento ordinario; si fa infatti riferimento ai sindaci, che hanno potere esecutivo e non potere di pianificazione nel settore urbanistico.

Dall'altra parte, si fa riferimento alle amministrazioni provinciali, invadendo con ciò il campo dell'articolo 117 della Costituzione per quanto attiene alle com-

petenze delle regioni in materia urbanistica. Il richiamo è alle amministrazioni provinciali, e dunque l'ordinamento regionale della Campania avrebbe dovuto configurare la potestà cui mi riferisco.

Tutto ciò per quanto riguarda l'eccezione in materia di ordinamento dei poteri, nella disciplina vigente.

In materia di emergenza di disciplina straordinaria o speciale, mi pare che l'emendamento 1.2 contravenga ad una *ratio* fondamentale del decreto-legge: quella, cioè, del rientro nei poteri ordinari. Si configura nuovamente, al di là della fase che chiamerei di «gestione stralcio» (quella disciplinata anche attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1987), una nuova entità commissariale. Essa viene reintrodotta, in questo modo, in aggiunta ai funzionari delegati dalla Presidenza del Consiglio, che costituivano la *ratio* fondamentale della fuoriuscita dall'emergenza e per il rientro nella gestione ordinaria; gestione ordinaria da conferire nuovamente ai poteri elettivi delle amministrazioni locali del comune di Napoli e dei comuni della cintura metropolitana e della regione Campania. Si rientra, così, in un regime commissariale, con tre figure concorrenti o complementari: il sindaco (o i sindaci), i commissari, il presidente della provincia di Napoli e quindi i funzionari delegati dalla Presidenza del Consiglio.

È questa la ragione per la quale la Commissione ha ritenuto non accoglibile l'emendamento Labriola 1.2, anche perché, su questa materia, la Commissione affari costituzionali non ha sollevato — per quanto ne siamo informati — eccezioni di merito.

Per quanto riguarda le questioni più squisitamente giuridiche, relative alla sfera giurisdizionale di competenza, legata a sentenze relative a provvedimenti giurisdizionali sospensivi di efficacia di atti, il Governo ha ritenuto, in regime certamente ancora transitorio ed eccezionale, e per facilitare una disciplina e quindi la operatività degli atti giurisdizionali oltre che di quelli amministrativi (che, come è noto, sono affidati ai poteri di ordinanza),

di prevedere una regolamentazione che consentisse di portare a compimento rapidamente il programma straordinario.

Il relatore, che è consapevole di non essere competente in materia giuridica ai livelli dell'onorevole Labriola, ritiene di poter dire che siamo in presenza di valutazioni che toccano delicatissimi meccanismi costituzionali, come lo stesso collega Labriola ha del resto rilevato. Ritengo, dunque, che sarebbe stato opportuno che la Commissione affari costituzionali avesse sottoposto, per tempo, questa materia all'esame della Commissione di merito.

Passando ora specificamente alla valutazione degli emendamenti presentati, la Commissione esprime, parere contrario sull'emendamento Labriola 1.2, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.1 e invita i presentatori dell'emendamento Geremicca 2.1 a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno. L'articolo aggiuntivo Sapiro 2.01 è stato dichiarato inammissibile.

La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Labriola 3.1, ricorda che l'articolo aggiuntivo Brescia 3.01 è stato dichiarato inammissibile e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.1.

L'articolo aggiuntivo Sapiro 6.01 è stato dichiarato inammissibile. Quanto agli emendamenti presentati all'articolo 7, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Martuscelli 7.1, con la precisazione che il relativo onere, valutato in lire 300 milioni, vada riferito all'ultima fattispecie del comma precedente, e non già a tutto l'articolo nel suo complesso. Preciso che il riferimento è unicamente al personale non ancora transitato nel ruolo speciale istituito in attuazione dell'articolo 12 del già citato decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988. Solo a questa parte deve, dunque, intendersi riferita l'imputazione dell'onere.

L'articolo aggiuntivo Geremicca 7.01 è stato dichiarato inammissibile, così come l'articolo aggiuntivo Brescia 8.01.

Per quanto concerne gli emendamenti presentati all'articolo 9, la Commissione

esprime parere contrario sull'emendamento Ronchi 9.2, sulla base di alcune motivazioni sulle quali richiamo l'attenzione dei colleghi.

L'articolo 9 disciplina le altre misure straordinarie e si riferisce a provvidenze, facilitazioni ed agevolazioni per i comuni terremotati dell'intera area meridionale i quali siano stati colpiti da terremoti negli anni dal 1980 al 1986. La legge n. 120 del 27 marzo 1987 (la cosiddetta legge Senise), di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, ha introdotto una serie di facilitazioni ed agevolazioni a favore di piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, nonché di imprese agricole e artigiane anche in forma associata, che — così dispone la disciplina vigente — si insediano nel territorio di comunità montane di cui facciano parte i comuni colpiti dai terremoti di cui parlavo poc'anzi.

La norma contenuta nel testo della Commissione, che modifica l'articolo 9 del decreto-legge del Governo, è restrittiva rispetto a questa formulazione. Lo è in termini territoriali, in quanto si tratta di identificare aree relative ai soli territori dei comuni terremotati appartenenti a comunità montane, e non già ai comuni che rientrano comunque nei territori in questione.

In secondo luogo, vi è un'ulteriore limitazione, di conformità agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il chiarimento, necessario ed opportuno su tale materia, è che la *ratio* di questa disposizione consiste nel favore, nelle zone interne e quindi nelle parti più povere e depresse del Mezzogiorno colpite dai sismi negli anni dal 1980 al 1986, interventi agevolati per insediamenti produttivi sui soli territori dei comuni terremotati inclusi nelle comunità montane.

È evidente che gli interventi ammissibili riguardano sia nuove attività e localizzazioni, sia l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti (non si ottiene sviluppo infatti senza riferimento al tessuto produttivo esistente), purché le suddette agevolazioni riguardino piccole

medie imprese, così come catalogate e classificate in base alle disposizioni legislative vigenti (mi riferisco alla legge n. 64) o ai criteri ISTAT.

Questa è la *ratio* in base alla quale la Commissione ha ritenuto di dover esprimere parere negativo sull'emendamento Ronchi 9.2, soppressivo dell'articolo 9. La Commissione concorda con il Governo in ordine al mantenimento di una forma agevolativa che, per altro, per quanto riguarda gli insediamenti produttivi di carattere turistico, (relativi a servizi) agricoli e commerciali, necessita di una direttiva da parte del ministro competente ovvero, a nostro avviso, da parte del CIPE. La Commissione è, quindi, contraria alla soppressione dell'articolo 9.

La Commissione esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Cafarelli 9.3 e Cafarelli 9.4. Ricordo che l'emendamento Scarlato 9.1 è stato dichiarato inammissibile. Per quanto riguarda l'emendamento Sapiro 10.2, la Commissione esprime parere contrario ed invita i proponenti a ritirarlo. Infine per quanto concerne l'emendamento Martuscelli 10.1 e gli articoli aggiuntivi D'Ambrosio 10-bis.1 e Brescia 10-bis.01, ricordo che gli stessi sono già stati dichiarati inammissibili.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE GALASSO, Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il parere del Governo è del tutto conforme a quello della Commissione. Vorrei solo aggiungere qualche specificazione per quanto riguarda l'emendamento Labriola 1.2. Vorrei innanzi tutto ribadire l'osservazione, già svolta dal relatore, secondo la quale dalla competente Commissione della Camera non è stata sollevata alcuna eccezione di profilo formale al testo del decreto che si vorrebbe emendare con la disposizione alla quale mi riferisco. In secondo luogo, il Governo si premura di far notare che la disposizione in questione riguarda l'esaurimento delle procedure di spesa in corso e va quindi vista anche sotto il profilo dell'esigenza di accelerare al massimo tale fase.

Per il resto — ripeto —, il parere è conforme a quello della Commissione, con la particolare raccomandazione di tenere presente la specificazione fatta dal relatore a proposito dell'emendamento Martuscelli 7.1. Come il relatore ha precisato, quella disposizione conferma l'ultima fattispecie (nel senso da lui indicato) del comma precedente a quello cui si riferisce l'emendamento in questione, e cioè quella relativa al personale effettivamente in servizio alla data specificata nel testo.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che su tutti gli emendamenti presentati è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Poiché i nostri tecnici non sono riusciti a riparare il guasto dell'impianto elettronico di votazione, si rende indispensabile il rinvio dell'ulteriore esame di questo provvedimento alla seduta di domani.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 2-17 giugno 1988.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi nel pomeriggio di oggi, con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato all'unanimità, ai sensi del comma secondo dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 2-17 giugno 1988:

Giovedì 2 giugno (pomeridiana) (la mattina si riunirà il Parlamento in seduta comune per l'elezione di due componenti del Consiglio superiore della magistratura):

Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 115 del 1988, concernente gli interventi straordinari per Napoli (*da inviare al Senato — scadenza 12 giugno*) (2578).

Esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 1988, sulla distillazione del vino (*da inviare al Senato — scadenza 8 luglio*) (2668).

Esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

n. 113 del 1988, sugli scarichi in mare (*approvato dal Senato — scadenza 10 giugno*) (2752) (*se licenziato dalla Commissione*).

Esame e votazione finale della proposta di legge costituzionale sulla minoranza ladina nella provincia di Trento (*prima deliberazione*) (1125).

Ricordo, infine, che occorrerà procedere anche alla votazione finale del disegno di legge concernente norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

Venerdì 3 giugno:

Discussione sulle linee generali della mozione n. 1-00059 sui trasporti.

Lunedì 6 giugno (pomeridiana):

Interpellanze ed interrogazioni.

Martedì 7 giugno (pomeridiana):

Discussione sulle linee generali delle mozioni n. 1-00074 e n. 1-00121 sulla difesa della vita.

Mercoledì 8 giugno (pomeridiana):

Interrogazioni *ex* articolo 135-bis del regolamento.

Seguito dell'esame e votazione finale delle mozioni n. 1-00074 e n. 1-00121, sulla difesa della vita.

Giovedì 9 giugno (antimeridiana e pomeridiana):

Esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge:

n. 113 del 1988, sugli scarichi in mare (*approvato dal Senato — scadenza 10 giugno*) (2752) — (*se non concluso nella seduta del 2 giugno*);

n. 1128 del 1988, sull'iscrizione del personale della polizia ai partiti ed ai sindacati (*se trasmesso dal Senato e licenziato dalla Commissione*) — (*scadenza 22 giugno*) (S. 986).

Discussione sulle linee generali delle proposte di legge concernenti le minoranze linguistiche (612 e coll.).

Seguito dell'esame e votazione finale della mozione n. 1-00059 sui trasporti.

Venerdì 10 giugno:

Interpellanze ed interrogazioni.

Lunedì 13 giugno (pomeridiana):

Interpellanze ed interrogazioni.

Martedì 14 giugno (pomeridiana):

Discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 140 del 1988, sul personale della scuola (*da inviare al Senato — scadenza 4 luglio*) (2660).

Mercoledì 15 giugno (pomeridiana):

Interrogazioni *ex* articolo 135-bis del regolamento.

Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge di conversione n. 2660 (personale della scuola).

Giovedì 16 giugno (antimeridiana e pomeridiana) ed eventualmente Venerdì 17 giugno:

Esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 139 del 1988 sugli agenti di custodia (*se trasmesso dal Senato e licenziato dalla Commissione*) (*scadenza 4 luglio*) (S. 1005).

Esame e votazione finale di disegni di legge di ratifica.

Autorizzazioni a procedere.

Comunicazioni del Governo e mozioni sul trasferimento degli aerei F-16 della NATO dislocati in Spagna.

Il suddetto calendario sarà stampato e distribuito.

Convalida di un deputato.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella seduta del 1 giugno 1988, ha verificato non essere contestabile la seguente elezione, e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

Collegio X (Venezia-Treviso)

Zambon Bruno

do atto alla giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidata la suddetta elezione.

Autorizzazioni di relazione orale.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori prevede per la seduta di domani la discussione dei seguenti disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, recante differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione» (2668);

S. 976. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113, recante modificazioni del sistema sanzionatorio per gli scarichi in mare da navi o aeromobili» (*approvato dal Senato*) (2752).

Le Commissioni competenti sono pertanto autorizzate a riferire oralmente all'Assemblea.

Per la risposta scritta ad una interrogazione e per lo svolgimento di una interrogazione.

FLORA CALVANESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORA CALVANESE. Signor Presidente, intendo sollecitare la risposta del Governo alla mia interrogazione n. 4-02989 al ministro del tesoro, presentata il 26 novembre 1987 e relativa alla mancata emanazione da parte del Ministero del tesoro di una circolare tale da consentire l'applicazione dei benefici combattentistici derivanti dalla legge n. 336 del 1970 ad alcune categorie di pensionati dello Stato. Nel ricordare che la circolare avrebbe dovuto essere emanata fin dall'agosto del 1987, sottolineo che l'attuale situazione sta determinando notevoli difficoltà alle categorie di pensionati cui mi sono riferita.

PRESIDENTE. Onorevole Calvanese, la Presidenza si attiverà perché il Governo risponda al più presto alla sua interrogazione.

EMILIO VESCE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EMILIO VESCE. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta del Governo alla interrogazione presentata dagli onorevoli Pannella ed altri al Ministro di grazia e giustizia in ordine ad una lettera di minaccia di un sostituto procuratore della Repubblica inviata al presidente del tribunale di Locri mentre si sta celebrando il processo per la morte del giovane Sergio nella caserma dei carabinieri di Ardore.

Noi riteniamo che sia molto urgente la risposta del Governo a tale interrogazione, soprattutto perché su questo episodio si è innestata una campagna di stampa assai strana, in ordine alla quale vi è il dubbio che ad essa non sia estraneo lo stesso sostituto procuratore della Repubblica, che interferisce nella celebrazione di questo processo. Anche in considerazione del clima esistente presso il tribunale di Locri riteniamo essenziale una risposta del ministro di grazia e giustizia alla interrogazione presentata.

PRESIDENTE. Onorevole Vesce, fornisco anche a lei assicurazioni che la Presidenza si attiverà perché il Governo risponda al più presto alla interrogazione alla quale ha fatto riferimento.

Annunzio di interrogazioni, e di una mozione.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 2 giugno 1988, alle 15,30:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato (2578).

— *Relatore: D'Addario*
(Relazione orale).

3. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (1830).

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, recante differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna del vino alla distillazione (2668).

— *Relatore: Rabino.*
(Relazione orale).

5. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sui disegni di legge:*

S. 976. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113, recante modifiche del sistema sanzionatorio per gli scarichi in mare da navi o aeromobili (*Approvato dal senato*) (2752).

— *Relatore Soddu.*

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1988, n. 170 recante proroga

della durata in carica dei componenti dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche (2765).

— *Relatore: Soddu*

6. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

FERRANDI ed altri: Norme a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento (1125).

— *Relatore: Labriola*
(Prima deliberazione)

7. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 976. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1988, n. 113, recante modifiche del sistema sanzionatorio per gli scarichi in mare da navi o aeromobili (*Approvato dal Senato*). (2752).

(Relazione orale)

La seduta termina alle 19,45.

**Apposizione di una firma
ad una mozione.**

La mozione n. 1-0059 dei deputati Antonio Testa ed altri, pubblicata nel resoconto sommario di giovedì 3 dicembre 1987, a pagina XXX, seconda colonna, è stata sottoscritta anche dal deputato Baghino.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 22,30.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

**INTERROGAZIONI E MOZIONE
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

LABRIOLA. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per conoscere le caratteristiche quantitative, la dinamica e gli accorgimenti conseguenti adottati, in riferimento al grave episodio del rifiuto di assumere l'ufficio di presidente di seggio da parte di alcuni cittadini ad esso nominati per le operazioni di voto nelle elezioni amministrative del comune di Catania tenutesi il 29 e 30 maggio 1988, considerando che tale ufficio è obbligatorio, non rinunciabile se non per giustificati motivi, e che tale obbligo è penalmente tutelato e infine che il rifiuto sarebbe stato opposto per la lamentata inadeguatezza delle indennità.

Si chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti sono stati adottati.

(5-00707)

BELLOCCHIO, AULETA, SERRA, ROMANI E SOLAROLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere come valuta l'atteggiamento quanto meno sconcertante del sottosegretario Senaldi, il quale — come riportato dagli organi di stampa (*Il Sole-24 ore* del 19 maggio 1988 pag. 21) — nel delicato momento in cui viene dalle forze politiche e sociali posto l'accento sulla ineludibile necessità di dare soluzioni allo scandaloso problema dell'evasione fiscale che, unitamente a sacche di erosioni ed elusioni, rappresenta un far-dello sempre più insopportabile per contribuenti onesti, ed in particolare per i lavoratori dipendenti e pensionati, ha inopinatamente fatto balenare la possibilità di una estensione a tutto il 1982 del condono fiscale previsto dalla legge n. 516/82

affermando: « che detta manovra avrebbe consentito un introito di almeno 4.000 MD »;

se non intenda, sia di dover sconfessare pubblicamente l'incauto sottosegretario che ha dimostrato — almeno nella circostanza — di non aver fatto tesoro per es. della esperienza del 1984, allorché il Ministero delle finanze si accorse che il provvedimento del condono poteva tradursi in un premio a coloro che emettevano o utilizzavano fatture fasulle, che di dover ribadire la linea di perseguire con tenacia e coerenza coloro che sembrano aver trovato nel regime fiscale italiano un vero « paese di Bengodi ». (5-00708)

SANGUINETI, FARAGUTI E BAGHINO. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, della sanità, della marina mercantile e dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso

che a seguito del disposto ormeggio della M/n Zanoobia nel porto di Genova, risulta che i lavoratori portuali — a causa dell'inquinamento atmosferico provocato dalle esalazioni del carico della nave predetta — abbiano dovuto sospendere le operazioni in tutto il settore delle rinfuse del porto, chiedendo il monitoraggio della atmosfera, monitoraggio che non è stato ancora predisposto dal commissario ministeriale;

che presupposto dell'ormeggio nel porto di Genova era quello di assicurare, in tale porto ed a cura del commissario ministeriale, il necessario e tempestivo complesso di azioni per garantire l'immediato smaltimento dei prodotti inquinanti. Detto programma non risulta essere stato ancora definito;

che — non potendosi disporre di certezze operative — la permanenza in porto rischia di protrarsi per tempo indefinito ed ogni ora di sosta della nave stessa diviene causa di grave rischio per lavoratori portuali, marittimi di navi vicine e cittadini genovesi, oltreché comportare gravissimi danni economici al porto (ed

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

agli operatori portuali) che in proposito risulta penalizzato sia dall'inoperosità di cui sopra sia dai già intervenuti dirottamenti di navi rinfusiere —:

se ciò corrisponde al vero e che cosa intendono fare i ministri, nell'ambito della loro competenza, affinché sia approntato e definito nei dettagli il piano di azione necessario ad assicurare, in ordine al carico della M/n « Zanoobia »:

lo sbarco dei prodotti della nave indicata;

il successivo, tempestivo ricalco sui mezzi rotabili per l'inoltro al punto di smaltimento;

il luogo e le caratteristiche dello smaltimento dei prodotti tossico-nocivi imbarcati dalla nave citata;

la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori del porto di Genova;

la sicurezza e l'incolumità della cittadinanza di Genova anche in relazione alle immediate vicinanze del centro urbano al punto di ormeggio.

Si chiede, inoltre, di sapere quali provvedimenti di ulteriore emergenza si intendono assumere per assicurare le predette condizioni di sicurezza ed incolumità ambientali e se, tra gli altri, sia previsto lo spostamento della nave nella rada di Genova in attesa della definizione più dettagliata del piano di smaltimento, nonché l'inserimento, nel piano economico e finanziario disposto per l'operazione, dei costi portuali e dei danni patiti dal porto e dagli utenti portuali per le inoperosità e/o i dirottamenti conseguenti alle decisioni del commissario ministeriale. (5-00709)

CHERCHI, MACCIOTTA, ANGIUS, DIAZ E SANNA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

a) una società immobiliare del gruppo ENI ha recentemente concluso l'a-

lienazione nel comune di Iglesias dell'edificio sede del circolo dopolavoristico Ferraris, proveniente dal patrimonio delle aziende minerarie;

b) l'ENI prosegue nella sua linea di smantellamento dell'attività mineraria e di messa all'asta di un imponente patrimonio immobiliare proveniente dall'attività mineraria che dovrebbe essere posto a base di un progetto di rilevanti dimensioni per attività sociali e produttive —:

1) se non intende impartire urgenti direttive all'ENI perché il patrimonio di cui in premessa venga destinato a progetti di sviluppo economico e sociale;

2) se non intende impartire direttive perché tale progetto costituisca parte integrante dei programmi triennali degli enti delle partecipazioni statali di prossima presentazione. (5-00710)

DI DONATO, IOSSA E MASTRANTUONO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che

il comune di Procida intende promuovere un vasto programma di valorizzazione turistica dell'isola, che si fonda sullo sviluppo delle proprie strutture portuali, apportando consistenti migliorie ai porti turistici in questione, sia potenziandone la difesa del mare, sia migliorandone la funzionalità interna;

il consiglio comunale ha richiesto con voto unanime alla Capitaneria di Porto di Napoli la concessione annuale dei porti turistici dell'isola in località « Marina Grande » e « Chiaiolella », ispirata a criteri di gestione efficiente ed efficace per i cittadini e vantaggiosa per il bilancio comunale;

il comune ha presentato alla stessa autorità marittima progetti di valorizzazione di entrambe le strutture portuali, corredandoli con tutti i dati tecnici necessari;

inoltre l'art. 37 del codice della navigazione e le disposizioni vigenti in ma-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

teria, nonché una direttiva assunta dalla Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, assegnano priorità alle richieste degli enti locali il caso di concorrenza di più istanze di concessione;

invece la capitaneria di porto si accingerebbe a rilasciare concessione demaniale marittima ad una società privata Yachting S. Margherita s.n.c. —:

se il ministro della marina mercantile è a conoscenza:

che vi sarebbe una immotivata ed illegittima preferenza nei confronti della suddetta società;

che addirittura sarebbero state esercitate indebite interferenze da parte di un alto funzionario di una importante società pubblica presso ambienti del Ministero e presso la Capitaneria di Porto di Napoli, affinché la gestione del porto della « Chiaiolella » sia affidata alla suddetta società, il cui progetto non prevede alcuna miglioria per i servizi portuali.

Gli interroganti chiedono altresì di sapere quali azioni immediate e tempestive intende attuare per impedire una decisione illegittima, ingiusta e gravemente lesiva degli interessi del comune di Procida, richiamando l'autorità marittima di Napoli al rispetto della legge e delle direttive parlamentari, nonché all'obbligo di tutelare sempre l'interesse pubblico.

(5-00711)

BENEVELLI, SARETTA, BASSI MONTANARI, MORONI, BERTONE, CECI BONIFAZI, FRONZA CREPAZ, COLOMBINI, MONTANARI FORNARI, BERNASCONI, PELLEGATTI, TAGLIABUE, FACHIN SCHIAVI. — *Ai Ministri della sanità e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premezzo che

in data 1° giugno 1988 gli operatori dell'Istituto superiore di Sanità hanno effettuato uno sciopero di protesta, a fronte di una situazione di grave disagio derivante dalla sospensione di una quota consistente del salario accessorio, per una

interpretazione non corretta del contratto per il comparto della ricerca sulla base della norma prevista all'articolo 54 della legge n. 519 del 1973;

la Corte dei conti in data 26 maggio 1988, ha espresso parere negativo con un voto che ha registrato un'accentuata divergenza nell'ambito della Corte stessa, con 16 voti a favore della sospensione, 14 contrari;

tale situazione viene a determinare un grave disagio fra i dipendenti del massimo istituto di ricerca scientifica della sanità pubblica italiana;

nello stesso giorno presso la dodicesima Commissione affari sociali della Camera una delegazione di operatori si è incontrata con il sottosegretario alla Sanità, onorevole Maria Pia Garavaglia, e con i componenti l'ufficio di presidenza della Commissione. Nel corso del dibattito che ne è seguito sono state prospettate indicazioni per l'adozione di provvedimenti volti a risolvere rapidamente e positivamente la vertenza in atto —:

se i ministri competenti non ritengano di porre in atto interventi volti a dare risposte alle giuste rivendicazioni degli operatori ed al fine di ripristinare una situazione di funzionalità dell'istituto;

se non ritengano necessario inoltre portare all'attenzione del Parlamento, la situazione complessiva dell'istituto, in particolare, i programmi che si intendano avviare, o che sono già in atto per quanto concerne l'assetto funzionale dell'istituto. (5-00712)

BELLOCCHIO, BRUZZANI E DI PIETRO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se siano a conoscenza dei licenziamenti a ripetizione (motivati peraltro pretestuosamente) posti in essere dall'Alleanza Assicurazioni (del gruppo Generali);

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

se siano a conoscenza che detti licenziamenti, così disinvoltamente attuati sono il frutto di un'interpretazione restrittiva della legge n. 300, e tutto ciò, non tenendo in alcun cale la raccomandazione concordata fra ANIA e organizzazioni sindacali, sull'applicazione garantista dello strumento dei lavoratori;

quali iniziative urgenti, per la parte di rispettiva competenza intendano adottare per imporre il rispetto della legge all'Alleanza Assicurazioni e più in generale per impedire che l'esempio negativo della Alleanza Assicurazioni possa avere ripercussioni sul mercato assicurativo.

(5-00713)

LUSETTI, SAVIO, PERRONE, PIREDDA, FERRARI BRUNO, CILIBERTI, BIANCHINI, MAZZUCONI, FRONZA CREPAZ, AGRUSTI, CASTAGNETTI PIER LUIGI, BIANCHINI, ORSENIGO, AZZOLINI, GRIPPO E BALESTRACCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

il problema degli obiettori di coscienza che si autoriducono il servizio civile assume oggi un particolare significato;

su n. 23 « autoriduttori » in Italia n. 14 sono stati fatti cadere dal beneficio ed avviati alle armi;

ciò è avvenuto solo dopo che ai tribunali militari è stata revocata la competenza penale sugli obiettori di coscienza (Corte costituzionale, sentenza n. 113 del 24 aprile 1986);

mentre la Magistratura civile ordinaria sta operando, gli « autoriduttori » si trovano doppiamente puniti a causa dei provvedimenti adottati dal Ministero della difesa;

ciò potrebbe creare una difformità di giudizio fra Magistratura civile ordinaria ed un qualsiasi provvedimento restrittivo dell'amministrazione militare;

verrebbe leso il diritto soggettivo all'esercizio dell'obiezione di coscienza, di-

ritto che verrebbe ribadito dallo stesso pretore di Rimini con l'emissione di un provvedimento d'urgenza in merito;

per questo sorgerebbero dubbi sulla costituzionalità dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 772 del 1972 che definisce il reato suddetto —:

le iniziative che il Governo intende adottare su quanto riportato;

se esistono possibilità per ottenere di valutare una sospensione dei provvedimenti adottati nei confronti dei cosiddetti autoriduttori. (5-00714)

CORDATI ROSAIA E BENEVELLI. — *Ai Ministri della sanità, e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che

nel comune di Beverino, in provincia di La Spezia, sono stati accertati alcuni casi di infezione da tularemia;

in seguito a questo accertamento la USL 19 ed i sindaci di ben 14 comuni della Val di Vara hanno dovuto adottare misure precauzionali, quali la bollitura di acqua per qualsiasi uso e il divieto di consumare carni e verdure crude di produzione locale con evidenti disagi e preoccupazioni delle popolazioni;

il sospetto di trasmissione per via idrica del batterio ha messo ancora una volta in evidenza l'assoluta inadeguatezza degli acquedotti di questi quattordici comuni, dovuta sia ai ritardi storici loro propri, che alle inadempienze della regione nell'applicazione di sue stesse leggi e delibere;

il piano di risanamento delle acque, adottato nel 1982 con delibera regionale resta in gran parte inattuato, anche per l'esiguità dei finanziamenti concessi —:

se non ritenga necessario ed urgente adottare misure straordinarie d'intervento:

che consentano agli enti locali di quella zona di prendere i provvedimenti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

necessari per uscire dallo stato di emergenza in cui si trovano;

che garantiscano la definizione ed attuazione di progetti di risanamento capaci di garantire che situazioni come quella già denunciata non perdurino e non abbiano più a ripetersi;

che la popolazione della Val di Vara venga messa in condizione di certezza igienico-sanitaria delle proprie acque potabili, con adeguamenti e potenziamenti della rete idrica. (5-00715)

MASTRANTUONO, DI DONATO E IOSSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici.* — Pe sapere — premesso che

in data 24 febbraio 1988 gli interroganti hanno presentato un'interrogazione sull'emergenza idrica dell'area napoletana — recante il n. 4-04777 e tuttora rimasta senza risposta;

la situazione diventa sempre più grave con l'approssimarsi della stagione estiva specialmente nei comuni contigui

alla città di Napoli, per la mancanza di qualsiasi iniziativa concreta diretta al potenziamento dell'approvvigionamento idrico;

spesso le risorse finanziarie risultano drenate dalla sola città di Napoli, con la conseguenza che gli interventi risultano insufficienti ed inidonei alla soluzione globale del problema;

anche di recente il Ministro per la protezione civile ha destinato lire 15.000.000.000 per il monitoraggio della sola rete idrica della città di Napoli;

invece, come risulta dalle relazioni tecniche, tutte le reti idriche dei comuni dell'area napoletana sono fatiscenti e subiscono perdite di acqua variabili dal 15 al 30 per cento della portata idrica —:

i motivi per i quali il Ministro per la protezione civile con ordinanza n. 1427/FPC dell'11 aprile 1988 abbia limitato gli interventi di monitoraggio alla sola rete idrica della città di Napoli e se non ritenga di estendere detto beneficio a tutti i comuni della provincia di Napoli interessati dalle perdite delle relative reti idriche. (5-00716)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PARLATO. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto della interrogazione 4-20348 del 17 febbraio 1987 la quale non ebbe risposta e che nel canile municipale di Pozzuoli per sopprimere i cani non sarebbe usato il Tanax, il medicinale che si inietta ai randagi in quasi tutti i canili, ma verrebbe usata la pistola per i bovini; che tale pratica assicura ai cani una notevole e maggiorata sofferenza come denunciano esponenti della lega antivivisezionistica e come è comunque universalmente noto;

spesso i cani vengono soppressi senza aspettare i tre giorni prescritti dalla legge quale termine entro il quale i proprietari possono chiedere la restituzione dei propri animali —:

se tali notizie rispondano al vero e quali iniziative si intendano adottare per evitare tali barbarie e se al riguardo sia già stato aperto — specie dopo l'articolo apparso, a firma di Titti Beneduce, su *Il Giornale di Napoli* dell'11 novembre 1986 — un qualche procedimento giudiziario.

(4-06704)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto della interrogazione 4-20343 del 17 febbraio 1987 la quale non ebbe risposta e che il sindaco di Mazara del Vallo (Trapani) diresse una lettera il 27 agosto 1986, al signor Pierre Carniti, responsabile per i progetti dell'IRI nel Mezzogiorno, nella quale tra l'altro era scritto: « La mia città ubicata nella Sicilia Sud occidentale, rappresenta l'estremo lembo geografico europeo più vicino al Continente Africano; lo sbocco naturale

verso il mare di tutta l'area della Valle del Belice; il punto del metanodotto transmediterraneo, Algeria-Italia, nonché della grande arteria autostradale Europa UNO. Tale interessante posizione strategica, favorisce la promozione e la creazione di nuove iniziative economiche in settori che sfruttando le più avanzate e moderne tecnologie, innescheranno un processo di sviluppo di tutta l'area Sud occidentale dell'isola, permettendo così il potenziamento dell'occupazione ed il conseguente arresto dello storico fenomeno dell'emigrazione. In questo contesto mi permetto richiamare la Sua cortese attenzione affinché l'IRI tenga in seria considerazione le potenzialità sopra esposte ed esamini la possibilità di inserire la città di Mazara fra le scelte che andrà ad operare per il progresso socio-economico delle zone meno favorite d'Italia. Pertanto, al fine di approfondire tutti quegli elementi utili per una più ampia trattazione dell'argomento, gradirei incontrarla nella data che Ella gentilmente riterrà opportuna. Fiducioso di un Suo cortese assenso, formulo sin da ora un cordiale invito perché Ella possa al più presto visitare la mia città » —:

se tale lettera abbia avuto riscontro ed in caso affermativo quale;

se il signor Pierre Carniti abbia accolto l'invito a visitare Mazara del Vallo nel quadro di eventuali iniziative IRI da realizzare nel territorio di quel comune ed in caso non l'abbia accolto, per quale motivo;

se l'IRI abbia esaminato favorevolmente la richiesta di inserimento di Mazara del Vallo tra le aree dove localizzare nuove iniziative e, in caso negativo, perché;

ove tali interrogativi abbiano esito negativo se non ritengano che, dopo il clamoroso accertamento della grave corresponsabilità del sistema delle partecipazioni statali nel permanere del divario economico, produttivo, sociale ed occupazionale, tra Nord e Sud grazie al totale stravolgimento delle quote di riserva pre-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

viste a favore del Mezzogiorno (80 per cento degli impianti industriali, 60 per cento degli investimenti complessivi) che le partecipazioni statali avrebbero dovuto rispettare e che invece hanno disatteso dal 1978 al 1986 e si apprestano a disattendere ancora per il triennio 1987-89, che sia opportuno indurre l'IRI, l'ENI, l'EFIM a compiere il loro dovere recuperando interventi loro carico per legge nel Mezzogiorno e quindi anche in Sicilia; e tra le varie località meridionali e siciliane anche a Mazara del Vallo che ha specificamente offerto la propria disponibilità. (4-06705)

PARLATO. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto della interrogazione 4-20342 del 17 febbraio 1987 la quale non ebbe risposta e che nell'anno 1985 la competenza delle pratiche di invalidità civile è passata dal medico provinciale di Napoli alle varie Usl cittadine competenti nel territorio;

nel momento di tale passaggio nell'ufficio del medico provinciale giacevano circa 290 mila pratiche invecchiate da distribuire alle varie unità sanitarie locali;

le varie Usl dovevano istituire le relative commissioni e che nel frattempo gli invalidi in tale regime transitorio si trovano ancora nelle condizioni di non sapere a chi rivolgersi in quanto dette commissioni, nella stragrande maggioranza dei casi, non sono state formate;

nel frattempo una indagine della Procura della Repubblica ha bloccato lo smistamento delle pratiche alle varie unità sanitarie locali, in quanto gli archivi sono stati sigillati;

l'anno scorso, comunque, tale opera di smistamento, per un accordo tra il suo commissario Bazzi ed il professor Ortolani è stata demandata agli impiegati della Usl 44, competente per territorio,

che si ritrovano « schiacciati » da circa 240 mila pratiche invecchiate —:

a) se le commissioni presso le varie Usl siano state formate e da chi siano composte;

b) quali provvedimenti intenda adottare per quelle unità sanitarie locali e quali esse siano eventualmente che non avessero provveduto a tale essenziale adempimento;

c) a quale punto trovasi l'opera di smistamento delle pratiche e in quali condizioni di lavoro operano gli addetti dell'unità sanitaria locale 44;

d) a che punto si trovi l'inchiesta della Procura e, se essa fosse conclusa, a quali conclusioni sia giunta e quali responsabilità siano state accertate;

quando si pensi che possa essere esaurita l'attuale giacenza, ivi comprendente anche le pratiche aggiuntesi nel frattempo. (4-06706)

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che

in questi ultimi mesi l'AMAN, azienda municipalizzata acquisite da Napoli, si va distinguendo rispetto al passato per un disinvolto comportamento amministrativo del tutto innovativo ed in termini assolutamente negativi;

tra gli episodi significativi del « nuovo stile » si colloca il contenuto dell'atto deliberativo n. 254 assunto dalla Commissione amministratrice il 14 aprile scorso;

con una impudenza senza pari l'azienda, infatti ha deliberato di affidare a trattativa privata, anzi privatissima, alla ditta individuale « Soluzioni » l'appalto « dell'inoltro, per l'anno 1988 degli estratti conto ad utenti morosi, una prima volta con la forma raccomandata al prezzo di lire 2.850 ciascuna ed una seconda volta con la forma semplice al prezzo di lire 300 ciascuna, inizialmente a partire dal corrente mese di aprile »;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

tale scelta, discutibile sul piano giuridico, amministrativo ed economico è assai grave in quanto:

a) non viene assolutamente giustificato se non per presunti ed indimostrati meriti acquisiti sul campo, dalla ditta « Soluzioni », il mancato ricorso ad una gara, nemmeno di tipo informale e esplorativa pur essendoci su piazza altre qualificate ditte;

b) non è stato dimostrato il vantaggio per l'Azienda ed il pubblico erario di una simile scelta;

c) non è stato quantificato l'onere presumibile di tale scelta sicché manca in delibera del tutto l'impegno contabile -:

quali siano le sostanziali ragioni della scelta, che sa di clientelismo, operata dall'AMAN;

quando e in quanti e quali precisi casi la ditta in parola si è dimostrata particolarmente diligente ed esperta nell'individuare gli utenti dell'Aman che il più delle volte non corrispondono al titolare del contratto di fornitura idrica;

quando ed in quanti e quali precisi casi le altre ditte non abbiano dimostrato tale diligenza ed esperienza e se siano state mai invitate a darne dimostrazione;

c) a quale persona fisica faccia capo la ditta « Soluzioni »;

d) se le tariffe correnti siano superiori o inferiori a quelle della ditta privilegiata e perché non sia stato accertato se fosse stato possibile spuntare - da altre ditte - nell'interesse dell'Aman livelli tariffari inferiori;

e) quale sia prevedibilmente il numero degli estratti conto da inviare agli utenti in forma raccomandata ed in forma semplice per il 1988 e se si intenda invitare l'Aman a revocare una così disinvolta scelta deliberativa, recuperando legittimità formale e sostanziale nella singolare - e non unica vicenda - della « innovativa » nuova gestione amministrativa dell'azienda.

(4-06707)

CIMA. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere - premesso

che in località Bruere presso Pianezza (Torino) da circa due anni sono conservate 15 tonnellate di olio minerale e materiale contaminato con PCB e PCT;

che il deposito è formato da *container* contenenti bidoni pieni delle sostanze tossiche, in parte all'aperto e in parte all'interno di un capannone della ditta SEA Marconi di Collegno (Torino), specializzata nella decontaminazione di impianti e sostanze tossiche;

che il deposito è nelle immediate vicinanze del fiume Dora Riparia;

che il deposito è facilmente accessibile a persone non autorizzate e non informate dei rischi e della pericolosità delle sostanze;

che la popolazione del comune di Alpignano (Torino), preoccupata per i rischi per la salute e per l'ambiente ha sollecitato l'intervento delle autorità competenti;

che la ditta SEA Marconi afferma che le sostanze tossiche in questione sono stoccate da tempo in tale situazione, evidentemente precaria, non adeguata e quindi pericolosa, perché non vi sono possibilità di smaltimento delle stesse da quando vengono rifiutate sia dalla Germania che dalla Francia e da quando è stato accertato che le offerte di smaltimento in Romania, Venezuela, Somalia e Nigeria erano riferite ad impianti inesistenti o non adeguati;

che l'intervento della provincia di Torino si è limitato ad una multa di lire 500.000 e che il pretore competente ha comunque sentenziato la regolarità del deposito e non ha accertato addebiti a carico della ditta in relazione all'ipotesi di reato per violazione delle norme sullo stoccaggio di sostanze pericolose;

che la regione Piemonte ha inserito tale deposito tra quelli da bonificare, ma che per ora non risulta determinato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

quando, come e da parte di chi verranno effettuati lo smaltimento e la bonifica —:

se risponde al vero che la ditta SEA Marconi ha segnalato il problema ai Ministeri dell'ambiente e della sanità e che questi non hanno dato direttive concrete né sono intervenuti per una immediata soluzione del problema e, in caso affermativo, se i ministri in questione sono consapevoli che l'assenza di risposte a questo tipo di problemi, peraltro eliminabili solo con profonde trasformazioni tecnologiche e produttive, finisce per costituire un avallo se non addirittura un incentivo allo scarico abusivo che, pur presentando rischi notevoli per chi se ne rende responsabile, ha l'enorme vantaggio di garantire enormi profitti a chi la attua, anche se è costosissima in termini di rischi per la salute e di degrado ambientale;

quante e quali altre aziende provvedono allo smaltimento di sostanze dello stesso tipo;

come e dove le aziende di cui sopra smaltiscono tali sostanze, come e da chi viene effettuato il trasporto e quali controlli vengono esercitati dalle autorità competenti;

se non siano mai emersi comportamenti illeciti da parte di queste aziende e, in caso affermativo, quali, da parte di chi e con quali conseguenze penali;

chi sono i fornitori delle sostanze da decontaminare;

quali provvedimenti immediati intendono adottare per il deposito della ditta SEA Marconi;

quali provvedimenti intendono adottare per avviare una seria e responsabile politica di riconversione tecnologica e produttiva che consenta di bloccare la produzione di sostanze tossiche e nocive o comunque altamente pericolose per la salute e per l'ambiente e che quindi eviti il verificarsi di condizioni che possono portare al verificarsi di altri casi « Zanoobia »:

come intendono affrontare, dopo che il Governo si è opposto a che la legge sullo smaltimento dei rifiuti contenesse una precisa normativa per vietare lo smaltimento all'estero e in particolare nel Terzo Mondo, la novità rappresentata dal giusto rifiuto di questi paesi di continuare ad essere utilizzati per lo scarico delle scorie prodotte dai paesi industrializzati. (4-06708)

FOLENA. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane.* — Per sapere — premesso che

in data 18 maggio 1988 è stata installata una stazione per taxi nella corsia agorale che si apre su piazza Navona;

tale parcheggio presuppone la transitabilità della piazza stessa, per altro sancita inequivocabilmente dalla segnaletica e determina di fatto l'abolizione dell'isola pedonale di piazza Navona;

contestualmente i due posti macchina destinati agli handicappati sono stati convertiti in parcheggio riservato alla U.S.L. RM1;

gli abitanti del rione attraverso il comitato per il V settore, hanno già elevato una dura protesta per tali provvedimenti;

da tempo è stata espressa da parte dell'opinione pubblica la volontà di procedere alla chiusura al traffico del centro storico —:

se i ministri interrogati non ritengano questi provvedimenti inaccettabili perché tali da configurare la riapertura al traffico della più grande delle isole pedonali di Roma;

quali iniziative abbiano compiuto o intendano compiere nei confronti dell'amministrazione comunale e degli organi competenti per tutelare la pedonalizzazione di piazza Navona, area di inestimabile valore artistico e culturale. (4-06709)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

STERPA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, del tesoro e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso

che l'articolo 32 della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41, comma 20 ha stabilito che non possono essere approvati progetti di opere pubbliche non conformi al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, emanato per l'eliminazione degli impedimenti fisici definiti « barriere architettoniche »;

che il comma 22 dello stesso articolo ha chiamato le regioni e le Province di Trento e Bolzano a nominare un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione;

che il comma 23 dello stesso articolo ha stabilito che il 2 per cento delle somme annuali devolute agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti per la contrazione di mutui con finalità di investimento dev'essere destinato ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento per il superamento delle barriere architettoniche;

che il comma 25 dello stesso articolo prevede che l'1 per cento dei mutui autorizzati a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato è destinato ad un programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile dell'ente stesso;

che molto poche risultano le amministrazioni che nelle varie regioni hanno operato in ottemperanza alle richiamate disposizioni —:

se e in quale misura e per quali scopi le amministrazioni competenti (compreso l'Ente autonomo ferrovie dello Stato) si siano avvalse delle disponibilità di cui ai richiamati commi dell'articolo 32 della legge finanziaria 1986 e se non sia necessario richiamare le province autonome di Trento e Bolzano ad impegnarsi fattivamente per l'attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche. (4-06710)

GRIPPO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere:

che cosa il ministro interrogato intenda fare per ovviare al cronico disservizio telefonico nella città di Napoli che crea gravi intralci al normale svolgimento dell'attività produttiva;

se il ministro sia a conoscenza che la SIP di Napoli pretende l'indennità di mora ma evita accuratamente di rimborsare il canone nel caso di guasto prolungato che superi i 10 giorni, come prescritto dalla convenzione tra la SIP e il Ministero delle poste;

se il ministro sia a conoscenza che moltissimi utenti napoletani hanno ricevuto il distacco della linea telefonica senza peraltro aver mai ricevuto la bolletta; nonostante l'immediato saldo, la SIP ha impiegato settimane per effettuare il riallaccio;

come il ministro spiega il rifiuto dell'agenzia SIP di via De Pretis (zona Ovest di Napoli) a riscuotere i pagamenti pur possedendo uno sportello per tale funzione;

come il ministro spieghi i ritardi talora superiori al mese che la SIP accumula prima di effettuare riparazioni di guasti ad apparecchi privati;

se il ministro sia a conoscenza che le linee urbane a Napoli, soprattutto nelle ore « di punta » del traffico telefonico, sono quasi impraticabili, tanto frequenti sono le sovrapposizioni, i falsi segnali, i rumori di fondo, le interferenze, le improvvise cadute di linea, per non parlare delle conversazioni interurbane;

che cosa il ministro intenda fare per impedire che questo disservizio prosegua a danno dei consumatori, degli utenti, della collettività. (4-06711)

BELLOCCHIO E UMIDI SALA. — *Ai Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere, a seguito dell'inchiesta promossa dalla magistratura mila-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

nese nei confronti di alcuni amministratori di Mediobanca che ha portato alla individuazione di una contabilità nera interna, valutata in 24 MD (ben poca cosa a confronto dei 290 MD di lire dei fondi neri dell'IRI), atteso che, essa sotto forma di certificati di deposito veniva utilizzata all'interno dell'istituto a scopo di « beneficenza », quali siano stati i dirigenti e funzionari beneficiari di tali incentivi e gratifiche; quali i clienti di maggior riguardo nei confronti dei quali sono stati applicati particolari tassi d'interesse passivo o « bonifichi »; atteso altresì che si è di fronte ad una reiterazione di episodi di questo genere, quali risolutivi provvedimenti s'intendano adottare a riguardo.

(4-06712)

BELLOCCHIO, UMIDI SALA E ROMANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che

con comunicazione del 18 marzo 1988 la Consob ha informato l'Assirevi, in relazione alla richiesta da quest'ultima avanzata, di conoscere i casi in cui le società di revisione e certificazione iscritte all'albo speciale pongano in essere comportamenti difformi dal regolamento di autoregolamentazione adottato in materia di corrispettivi, di non potere aderire alla summenzionata richiesta tenuto conto che le relative lettere di richiamo « contengono dati, notizie ed informazioni acquisiti dalla Consob e coperti dal segreto d'ufficio — ai sensi dell'articolo 1, undicesimo comma, sub articolo 1 della legge n. 216 del 1974 — »;

la norma sopra richiamata stabilisce che « i dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro per il tesoro »;

l'assoluta correttezza di comportamenti, sotto tutti gli aspetti, delle società di revisione iscritte all'albo speciale rappresenta elemento fondamentale per ga-

rantire l'affidabilità dei bilanci societari certificati, ai fini della tutela del pubblico risparmio —:

i casi, secondo quanto a conoscenza della Consob, in cui le società di revisione iscritte all'albo speciale hanno posto in essere, nell'ultimo anno, comportamenti difformi dal regolamento di autoregolamentazione adottato dall'Assirevi in materia di corrispettivi. (4-06713)

NICOTRA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

quanti giovani sono stati assunti dalla PINACOS convenzionata con il Ministero dei beni culturali per fare fronte ai progetti affidati;

i criteri di selezione dei giovani;

quali prospettive alla scadenza dei contratti si profilano per i giovani.

(4-06714)

RUSSO FRANCO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che

l'immobile sito in via del Quirinale e via Piacenza nn. 3, 5 e 7, denominato « Sant'Andrea al Quirinale » di proprietà del demanio dello Stato, è abitato, da oltre 50 anni, con carattere di continuità, da nuclei familiari i cui capofamiglia risultano essere solo in alcuni casi dipendenti dello Stato;

tra detti nuclei ed il demanio è intercorso, fino al 1986, regolare contratto di concessione;

da tale data il demanio, e per esso l'Intendenza di Finanza, ha iniziato regolare azione di sfratto motivata con la necessità di riacquisire l'immobile in questione e conservarlo quale bene « storico-artistico »;

dopo recenti sentenze del TAR, che hanno respinto i ricorsi presentati dagli inquilini, l'Intendenza di Finanza ha riproposto gli sfratti chiedendo l'immediata applicazione in deroga al recente decreto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

del Presidente della Repubblica che prevede il blocco degli sfratti per finita locazione fino al 31 dicembre 1988;

la maggior parte dei nuclei familiari è composta da persone anziane e comunque da famiglie aventi reddito di lavoro o di pensione;

intenzione dell'Intendenza di Finanza è quella di riassegnare detti alloggi a dipendenti dello Stato o, addirittura, lasciarli vuoti per consentire la completa alienazione dell'immobile a favore dei privati —;

se non ritiene che le intenzioni dell'Intendenza di Finanza siano in netto contrasto con la prevista tutela « storico-artistica »;

se il ministro non ritenga opportuno sospendere gli sfratti in questione in considerazione anche della grave situazione alloggiativa a Roma;

quali passi il ministro intende muovere nei confronti del comune di Roma e degli enti previdenziali per garantire eventualmente ai nuclei familiari interessati il passaggio da casa a casa, rapportato anche alle reali condizioni economiche dei singoli nuclei. (4-06715)

PARLATO. — *Ai Ministri della marina mercantile, dei lavori pubblici, della sanità e dell'interno.* — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto dell'interrogazione n. 4-20456 del 18 febbraio 1987 che non ebbe risposta e che il porto di Napoli non è dragato da circa quattro anni con conseguenti difficoltà di manovra di ormeggio sia a Margellina per i mezzi di collegamento con le isole che nel bacino portuale per le navi da carico;

che la decisione del dragaggio deve essere presa di concerto tra il Ministero della marina mercantile, Capitaneria di porto, Genio civile e la USL competente per territorio, in questo caso la 46;

che alcuni di detti enti giocano al palleggio delle loro responsabilità,

senza giungere a nessuna definitiva conclusione —;

quali urgenti iniziative intendono assumere per risolvere tale problema che compromette ulteriormente il rilancio del porto di Napoli la cui immagine già tanto deteriorata, risulta compromessa anche dalla inagibilità degli ormeggi degli approdi. (4-06716)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto dell'interrogazione 18 febbraio 1971, n. 4-20457 che non ebbe risposta e che con decreto 12 dicembre 1986 del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati autorizzati taluni enti locali ad assumere personale in ruolo o a tempo determinato per tre mesi ai sensi del comma 17 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

che tra gli altri enti locali autorizzati risultano i comuni di: 1) Cardito (Napoli) che dovrà assumere in ruolo 2 autisti, 1 netturbino, 2 giardinieri, 1 elettricista, 2 applicati dattilografi, 1 assistente sociale, 1 capo sezione; 2) Cicciano (Napoli) che dovrà assumere in ruolo 1 vigile urbano; 3) Grumo Nevano (Napoli) che dovrà assumere in ruolo 5 addetti pulizie, 4 custodi, 1 muratore, 1 fognista, 6 netturbini, 4 autisti di mezzi pesanti, 1 elettricista, 1 idraulico, 1 falegname, 1 giardiniere, 1 disegnatore, 2 vice capo sezione; 4) Presenzano (Caserta) che dovrà assumere in ruolo 1 necroforo; 5) San Paolo Belsito (Napoli) che dovrà assumere in ruolo 1 esecutore;

che già potrebbero essere state effettuate o in atto manovre clientelari per l'assunzione di detto personale —;

con quali criteri di assoluta legittimità i suddetti comuni abbiano inteso procedere alle assunzioni ed in particolare se siano stati indetti regolari concorsi pubblici, quanti siano i concorrenti per ciascun comune e per ciascun profilo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

professionale, come si articoleranno le prove, come sono state costituite le commissioni ad evitare prevaricazioni e imparzialità in danno della trasparenza ed a tutela del buon diritto di tutti i disoccupati che concorrono a detti concorsi.

(4-06717)

PARLATO. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per conoscere — premesso quanto aveva già formato oggetto della interrogazione 4-20564 del 3 marzo 1987 che non ebbe risposta e che le USL cittadine napoletane hanno effettuato la liquidazione delle pratiche di rimborso agli assistiti per spese farmaceutiche da essi sostenute di tasca propria nel periodo di sciopero delle farmacie;

quasi tutte le USL napoletane, dopo i necessari conteggi ed altri adempimenti di competenza, hanno inviato presso il Centro elaborazione dati dell'ospedale Monaldi (USL 41) gli elenchi degli assistiti per la liquidazione delle competenze;

tale adempimento si è reso necessario in quanto l'USL 41 è considerata USL pilota rispetto alla spesa farmaceutica;

l'USL 41 ha successivamente inviato i mandati di pagamento alla sede centrale del Banco di Napoli comunicando l'importo netto da liquidare per ciascuna pratica di rimborso;

il Banco di Napoli, arbitrariamente, ha inviato agli assistiti raccomandate convenzionali (assicurate) di lire 3.050, contenenti assegni bancari non trasferibili, dai quali il banco medesimo aveva sottratto l'importo dell'assicurata dalle competenze nette comunicate dalla USL 41;

va precisato che dalla ricetta medica presentata dagli assistiti alle USL competenti per territorio onde ottenerne il rimborso, gli uffici competenti (farmaceutico-medicina base) avevano già sottratto gli importi dei vari *ticket* previsti per legge, e cioè lire 2.000 per ogni ricetta di cui si

chiedeva rimborso oltre l'importo di *ticket* vari, a seconda delle specialità farmaceutiche acquistate;

non v'è dubbio che deve qualificarsi illegittimo il comportamento dell'istituto di credito napoletano sicché sussistono gli estremi per una articolata denuncia agli organi preposti, in virtù di tale ulteriore indebita appropriazione —:

come è regolato il rapporto tra Banco di Napoli ed enti depositanti e se qualcuno, e chi per l'esattezza, abbia autorizzato il Banco ad appropriarsi degli anzidetti importi;

a quanto ammonti l'importo complessivamente trattenuto dall'istituto;

se non sembri evidente che il costo del servizio, considerati gli oneri già ingiustamente sopportati dall'utenza, debba comunque cedere sulla regione;

se non sia opportuno, in caso di autonoma decisione dell'istituto o di decisione concordata con la regione, di interessare l'autorità giudiziaria per l'ipotesi che nella fattispecie sia possibile riscontrare l'esistenza e ipotesi di reati da parte dell'uno e dell'altra;

se, in alternativa a tale denuncia, non sia il caso di restituire agli assistiti l'importo indebitamente locupletato e comunque la cui ritenuta non era stata autorizzata;

trattandosi di assegni bancari non trasferibili per i quali motivi, stante la oltretutto nota efficienza del sistema postale italiano, come ripetutamente affermato da autorevoli ministri anche di recente, sia stata inviata la somma attraverso plichi raccomandati considerato che l'esistenza e la legittimità della rimessa all'effettivo destinatario ed il suo conseguente incasso da parte di questi sarebbe stato sempre comprovabile attraverso le agenzie bancarie presso le quali fosse stata svolta la relativa operazione anche tramite il sistema informatico esistente.

(4-06718)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, della sanità e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto della interrogazione 4-20566 del 3 marzo 1987 e che il comune di Casalnuovo, a nord di Napoli, è stato particolarmente colpito nell'87 e per l'ennesima volta, da una peraltro modesta precipitazione atmosferica che ha trasformato la cittadina in una laguna: « per due giorni, impossibile transitare sul corso principale ed in alcune frazioni come Licignano e Tavernanova. Uno scenario veneziano, quello di Casalnuovo, con acqua alta fino a mezzo metro in via Benevento, con le auto bloccate; con le case invase dal mare d'acqua fogne intasate; con gli automobilisti in panne: i terranei e le cantine sommersi. Accade alla soglia del Duemila, ma accade soprattutto dopo che il comune ha speso negli ultimi anni circa quattro miliardi per il rifacimento e la ristrutturazione della rete fognaria. La situazione è ora davvero paradossale: nonostante gli imponenti lavori, non si sono ancora potuti vedere i risultati sperati. A Casalnuovo e nei centri vicini (sono a migliaia gli automobilisti costretti ad attraversare via Benevento, la « statale » per Napoli) si vive nell'incubo dell'allagamento che si trasforma in una trappola infernale. La gente che abita sulle stradelagune è rassegnata. Vive da topi. E non ha più nemmeno la forza di protestare, di far valere i propri diritti più elementari. C'è chi ha scelto di costruire dei muretti sugli usci per la difesa delle acque. Ci si è abituati a convivere col disagio. Sono trent'anni che Casalnuovo, ad ogni scroscio di pioggia, diventa un'isola. Ma con l'espansione del paese, con l'assalto del cemento fuorilegge e con le devastazioni causate dalla speculazione, il problema della inadeguatezza degli impianti fognari, vecchi ed usurati dal tempo, è diventato sempre più grave. In pratica, è come se tutta la cittadina fosse priva di fogne: un attentato permanente alla salute pubblica » —

se risponda a verità questa apocalittica descrizione effettuata da un quoti-

diano napoletano ed inoltre se sia vero che, come è stato scritto, « decenni di immobilismo e di lotte sfociate il più delle volte in personalismi e faide hanno ridotto Casalnuovo a un paese disastroso, che affonda non solo in senso metaforico. Affonda perché non dispone d'impianti decenti per lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti; affonda perché con il boom dell'edilizia e dell'abusivismo non s'è avvertita l'esigenza di dotare la cittadina dei servizi e delle infrastrutture civili. Milardi di lavori per le fogne negli ultimi sette anni. Perché non è cambiato nulla quando piove? Al comune fanno sapere che i collettori realizzati sono ancora inutilizzati e che occorrono nuovi finanziamenti per completare la grande opera di risanamento igienico. Le condotte costruite lungo i tre chilometri che separano Casalnuovo dai Regi Lagni ad Acerra, non possono funzionare proprio perché bisogna « allacciare » alcune centinaia di metri. Non solo. Per risolvere la piaga degli allagamenti c'è da ricostruire buona parte della rete interna, largamente insufficiente ad accogliere l'acqua. Per il commissario prefettizio si tratta di un nodo che non potrà venir sciolto durante la temporanea amministrazione »;

ove quanto affermato risponda a verità quali provvedimenti il Governo abbia inteso o intenda assumere perché i gravi pericoli igienico-sanitari e quelli ugualmente gravi di dissesti statici, in uno alle condizioni di estremo disagio ed invivibilità, siano rimosse con estrema sollecitudine onde i cittadini di Casalnuovo non siano ulteriormente penalizzati, dopo esserlo stati dalle irresponsabilità delle forze politiche al governo della cittadina, anche dalla indifferenza degli organi dello Stato nei confronti della incredibile situazione di invivibilità urbana nella quale sono stati relegati. (4-06719)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Per conoscere — premesso quanto ha

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

già formato oggetto dell'interrogazione n. 4-20565 del 3 marzo 1987 e che non ebbe risposta e che la relazione annuale della Corte dei conti europea dell'anno 1986 evidenzia la spaventosa differenza di 6.300 miliardi tra i finanziamenti concessi dalla CEE all'Italia e quelli effettivamente erogati;

a seguito di tale gravissima situazione, che pone in luce le gravi responsabilità del Governo, di altre autorità dello Stato, di regioni ed enti locali, il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie *pro tempore* ha diretto una lettera al Presidente del Consiglio *pro tempore* ed a tutti i ministri interessati tra i quali quello per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sottolineando la gravità del problema e, con un atto che suona ammissione di colpevolezza, evidenziando la necessità di cambiare rotta;

lo stesso ministro ha affermato però che « c'è la tendenza infatti a minimizzare l'importanza del fenomeno. Ho ricevuto una risposta risentita da De Vito. Ma le sue argomentazioni non mi hanno convinto. Per una intesa interna, i contributi del fondo regionale CEE sono riservati al Mezzogiorno ed è un fatto che non vengano tutti utilizzati. La Comunità esige progetti concreti, che devono essere interamente realizzati... è lecito supporre, quindi - sottolinea Fabbri - che la scelta dei progetti avviene talvolta senza averne sufficientemente valutato la concreta possibilità di attuazione... se il Mezzogiorno riesce a spendere questi fondi, lasciamoglieli pure tutti. Ma se non li spende, non mi sembra giusto escludere dal beneficio talune aree o settori depressi del Centro-Nord, facendo ammuffire tanti soldi nei forzieri comunitari »;

da tali affermazioni si ricava dunque che: 1) al Mezzogiorno non sono state erogate tutte le risorse comunitarie che era possibile ottenere; 2) c'è il rischio concreto che gli vengano sottratte le potenzialità finanziarie di sua competenza -:

quanti dei 6.300 miliardi non ancora erogati all'Italia dalla CEE nel decennio

1975-1985 erano destinati all'impiego nelle otto regioni meridionali;

quanti di essi sono irrimediabilmente perduti, a quali impieghi fossero destinati e per responsabilità di chi non sono stati erogati;

quanti di essi sono ancora erogabili, a quali impieghi siano destinati, quali ostacoli sussistano per la liquidazione ed alla responsabilità di chi risale la mancata effettiva utilizzazione ad oggi;

dopo quell'iniziativa del ministro per le politiche comunitarie *pro tempore* (con la quale peraltro il PSI tentava di accreditare contemporaneamente al suo ruolo di governo anche quello di plateale contestazione ed opposizione a... se stesso) quali concrete iniziative siano state assunte per un recupero di efficienza nell'elaborazione progettuale capace di recuperare al Mezzogiorno l'intero flusso di potenzialità finanziarie della CEE.

(4-06720)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere - premesso quanto ha già formato oggetto della interrogazione n. 4-20568 del 3 marzo 1987 la quale non ebbe risposta e che nel periodo tra il 20 settembre ed il 3 ottobre 1986 117 cittadini anziani del comune di Giuliano trascorsero una vacanza sul litorale abruzzese sulla base di una iniziativa assistenziale organizzata dal comune stesso e a sue spese; che, incredibile ma vero, nel febbraio 1987 i 117 cittadini si son visti recapitare una raccomandata - del tutto inattesa - con la quale i legali dell'hotel Adriatico che li aveva ospitati, sollecitava il pagamento del corrispettivo del soggiorno che ammontava a lire 496 mila *pro capite* in quanto l'agenzia di viaggi, che in convenzione con il comune aveva organizzato il soggiorno, era fallita senza saldare il debito -:

quali accertamenti e conseguenti iniziative furono adottate perché fosse posto rimedio a questa grottesca vicenda.

(4-06721)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

PARLATO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto della interrogazione 3 marzo 1987, n. 4-20566.....

che la legge finanziaria per il 1987 ha fissato uno stanziamento di 50 miliardi di lire in favore del Ministero della sanità per la lotta contro l'AIDS;

che tale ministero ha nominato una commissione per la ricerca in questo campo, formata da esperti ministeriali e da illustri personalità del mondo scientifico e medico italiano;

che in tale commissione, come al solito, non figura alcun esponente dei medici napoletani e campani;

che nel corso di una conferenza stampa il ministro ha annunciato che l'intensificazione della ricerca passerà attraverso il potenziamento dei presidi specializzati in malattie infettive in tutta Italia —:

per quale motivo non si è ritenuto di inserire alcun esponente campano nella anzidetta commissione scientifica e quali centri campani si intendano potenziare affinché anche Napoli sia inclusa nelle città sedi di centri sovvenzionati e, tenendo doverosamente presente la disponibilità di medici e studiosi di grandi capacità; per quale motivo da tali centri sovvenzionati si è ritenuto di escludere l'ospedale « Cotugno » che vanta una antichissima tradizione scientifica per quanto attiene alla cura delle malattie infettive e contagiose, nonché una notevole attrezzatura per la ricerca e la presenza di laboratori muniti di tecnologie di avanguardia. (4-06722)

PARLATO. — *Ai Ministri del tesoro, delle poste e telecomunicazioni, di grazia e giustizia.* — Per conoscere, anche in relazione alla interrogazione n. 4-20350 del 17 febbraio 1987 rimasta senza risposta quale legge autorizzi oltre allo Stato italiano anche la SIP a battere moneta;

quanti gettoni telefonici — normalmente usati, come è noto, anche come moneta — sono stati conati ed emessi dal momento nel quale iniziò il servizio telefonico pubblico ad oggi e più precisamente in quali date, per quali quantitativi, per quali costi di produzione e per quali prezzi di vendita;

in quali date ed in quali misure si determinò l'aumento di valore del circolante a seguito dell'aumento del costo della telefonata al pubblico;

se siano stati mai previsti e comunque calcolati gli effetti e del lucro fatto proprio dalla SIP e della inflazione indotta da tale doppio sistema di emissione sul valore del circolante ordinario;

in ogni caso quali siano questi effetti, anche considerando le quote di smarrimento e di dispersione, la tesaurizzazione, la immobilizzazione dei gettoni;

nell'ipotesi che non esista una legge dello Stato che autorizzi altri che lo Stato stesso a battere moneta, che cosa si attende ancora per prescrivere alla SIP il ritiro dal mercato, dietro pagamento, di tutti i gettoni circolanti, la restituzione allo Stato di tutti i maggiori importi lucrati, la installazione di telefoni pubblici funzionanti esclusivamente a moneta, certamente più funzionale per le esigenze dei consumatori che non si danno ragione del perché si debba oltretutto — pur disponendo della moneta ordinaria — dare la caccia alla moneta « alternativa », a volte anche introvabile stante la carente dislocazione ed organizzazione dei distributori. (4-06723)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dell'interno e della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto della interrogazione 4-20627 del 3 marzo 1987 che non ebbe risposta e che centinaia e centinaia di telefonate hanno raggiunto il 25 febbraio 1987 a Napoli i centralini dei vigili

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

del fuoco e dei quotidiani locali; provenivano da altrettante famiglie allarmatissime, ed a ragione, da una serie di violenti boati seguiti da oscillazioni dei fabbricati dove risiedono; i sismografi dell'osservatorio Vesuviano registravano anche una scossa alle 12,23 dello stesso giorno;

per quanto incredibile possa sembrare ed in effetti sia, non si è trattato di movimenti tellurici naturali ma volontari giacché in mare, nella zona antistante il quartiere di S. Giovanni a Teduccio sono esplose vere e proprie bombe sui fondali, in relazione alla posa di una condotta fognaria sottomarina —:

chi abbia autorizzato tale metodologia e ne abbia fissato le modalità;

se tali modalità prevedevano esplosioni di simile intensità;

se in tali modalità rientravano anche il mancato preavviso alle popolazioni dei quartieri napoletani di S. Giovanni a Teduccio, Barra e degli altri vicini comuni costieri;

se nel prescrivere tali modalità ci si sia fatto carico delle circostanze relative alle conseguenze che sarebbero derivate alla precaria statica degli edifici esistenti nella zona interessata dagli spostamenti d'aria: *a*) per la pregressa (al 1980) fatiscenza degli edifici; *b*) per il terremoto del 23 novembre del 1980; *c*) per il terremoto del 14 febbraio 1981; *d*) per lo scoppio dei serbatoi Agip nel dicembre 1985;

se alle carenze statiche di tali edifici possano aver recato benefici le oscillazioni prodotte dalle esplosioni;

se nelle modalità fissate per le esplosioni di bombe sottomarine sono state incluse norme per la salvaguardia della flora, della fauna e comunque dell'ambiente marino;

se, fissate le modalità, una qualche autorità ne abbia controllato l'esecuzione;

se non ritengano sia il caso di proibire categoricamente per il futuro il pro-

sieguo di tale metodologia di scavo sottomarino, per la salvaguardia e la sicurezza dei cittadini e dei luoghi. (4-06724)

PARLATO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, commercio ed artigianato, delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere, premesso quanto ha formato oggetto dell'interrogazione n. 4-20307 del 13 febbraio 1987 che non ebbe risposta, dall'epoca dell'istituzione del programma di alloggi sociali CECA e della conseguente disponibilità di risorse finanziarie per prestiti in ECU da concedere ai lavoratori dipendenti da aziende carbo siderurgiche a tutt'oggi, in quali percentuali detti lavoratori si sono distribuiti nelle varie regioni italiane ed in quali percentuali, sempre nelle varie regioni italiane, sono stati progettati e realizzati alloggi sociali — e per quale numero di vani — assistiti da detti prestiti;

in particolare quale rapporto esista tra il numero dei dipendenti dall'ITALSIDER di Napoli e di Taranto, e gli alloggi sociali CECA ivi realizzati e quale rapporto esista tra i dipendenti delle aziende carbo siderurgiche italiane e gli alloggi speciali sociali, globalmente realizzati disaggregati tra l'area del centro-nord ed area delle otto regioni meridionali.

(4-06725)

PARLATO. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che la stampa l'anno scorso ha dato notizia della decisione della FIME di entrare nella compagine sociale della casa editrice napoletana GUIDA —

quali valutazioni abbiano consigliato la scelta dell'ente collegato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno di entrare nel campo editoriale;

per quali ragioni sia stata scelta la casa editrice GUIDA e non altre pur me-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

ritorie case editrici napoletane e meridionali, non prive di analoghe potenzialità;

come sia nominativamente costituito l'attuale capitale sociale della detta società editrice e come si distribuisce percentualmente il pacchetto azionario;

quale fosse il bilancio economico ma anche quello morale, ad avviso dei ministri interrogati, della GUIDA al momento dell'ingresso della FIME;

quale sia l'entità della partecipazione della FIME e perché sia stata decisa in tale misura e non in una maggiore o minore;

quali obiettivi si proponga di conseguire la FIME mercé l'ingresso nella GUIDA, tenendo presente l'anzidetta misura della propria partecipazione sociale;

quali spazi occuperà la FIME negli organi della società GUIDA a garanzia del raggiungimento degli anzidetti obiettivi e da chi, e con quali criteri verrà scelto, la FIME sarà rappresentata negli organi sociali della GUIDA e con quale carica.

(4-06726)

RUSSO FRANCO E RONCHI. — *Ai Ministri della difesa, di grazia e giustizia e della marina mercantile.* — Per conoscere — con riferimento a quanto affermato dal ministro della difesa con il foglio prot. 888 del 7/5/88 in risposta alla interrogazione n. 4-05030 del 7 marzo 1988, premesso che l'articolo 4 del decreto 819/1932 dice che: « Può essere conferito senza concorso il grado di capitano di fregata di complemento (o di tenente colonnello) ai cittadini muniti di titoli superiori a quelli prescritti per ottenere il grado inferiore (capitano di corvetta o maggiore), i quali godano fama indiscussa in materie attinenti ai servizi della R. marina... »; che l'articolo 14 prevede, per la nomina a capitano di corvetta (maggiore) commissario che « ... i concorrenti devono contare almeno 20 anni di servizio professionale ed aver esercitato per almeno tre anni le funzioni di direttore

amministrativo presso pubbliche amministrazioni od in amministrazioni private di notevole importanza... », e che l'articolo 15 precisa che per la nomina a capitano di corvetta (maggiore) delle capitanerie di porto gli incarichi previsti dall'articolo 14 devono essere stati espletati, dagli interessati, in uffici attinenti la navigazione ed i servizi della marina mercantile — in base a quali valutazioni Maripers 5^a divisione, ha proposta, e la commissione superiore di avanzamento della marina militare, presieduta dal capo di stato maggiore del tempo, ha accettato che quattro uomini politici in data 21 febbraio 1972, 30 giugno 1977, 17 maggio 1984, venissero considerati idonei a ricoprire il grado di capitano di fregata o tenente colonnello nei corpi tecnici della marina militare.

Come è chiaramente esplicitato, infatti « il godere fama indiscussa in materia attinente ai servizi della marina », ancorché accertata, è condizione necessaria ma non sufficiente al conferimento del grado di capitano di fregata o tenente colonnello. Tali norme sono tassative e non consentono deroghe.

A riprova dell'eccezionalità e della prudenza con le quali si deve procedere la legge prevede, all'articolo 26, che l'avanzamento al grado di capitano di fregata (tenente colonnello), di un cittadino nominato, per concorso o per meriti speciali, capitano di corvetta (maggiore), è consentito solo ai professori ordinari delle università, ai membri ordinari o corrispondenti di accademie scientifiche o letterarie nazionali od estere e ai funzionari del grado quinto delle amministrazioni dello Stato, che abbiano effettivamente servito nella marina per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi con il grado di capitano di corvetta (maggiore), o che per invenzioni, scoperte, studi ed opere di carattere scientifico, industriale, giuridico o sociale godono di indiscussa fama.

Per quanto attiene, invece, le nomine ad ufficiale di stato maggiore occorre tener presente altre considerazioni: l'articolo 8 del suddetto decreto 819/1932 dice

che possono concorrere alla nomina ad ufficiale di stato maggiore di complemento i cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di capitano di lungo corso e, per la nomina a capitano di corvetta, che abbiano esercitato il comando, per almeno cinque anni, di cui almeno uno in navigazione fuori del Mediterraneo, su piroscafi adibiti al servizio passeggeri di stazza lorda non inferiore a 4 mila tonnellate o su piroscafi da carico di stazza lorda non inferiore a 10 mila tonnellate (le superpetroliere del tempo). Trattasi, come si vede, di requisiti tecnico-professionali specifici, che non possono essere surrogati, qualora esistenti, da generici attestati culturali, anche se, in linea puramente formale, il terzo comma del su ricordato articolo 4 consente di nominare ufficiali di complemento della marina militare, nei gradi da guardiamarina (sottotenente) a capitano di corvetta (maggiore), anche cittadini non in possesso del previsto titolo di studio; condizione irrinunciabile deve essere, però, che i concorrenti abbiano una comprovata alta competenza in discipline nautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso. Ad indicare quanto prudente debba essere l'adozione del provvedimento, si ricorda che in base a tale norma fu conferita la nomina ad ufficiale, nei corpi tecnici della marina, a Guglielmo Marconi, premio Nobel, presidente del consiglio nazionale delle ricerche, della reale accademia d'Italia e dell'istituto della enciclopedia italiana (per limitarci ai titoli più significativi). Nonostante questi altissimi meriti, non sembra che allo scienziato, proprio per la specificità della carriera degli ufficiali di vascello, venisse conferito il grado di capitano di corvetta nel corpo dello stato maggiore.

Per quanto riguarda il decreto di nomina ad ufficiale di stato maggiore si nota che il decreto compilato da Maripers 5^a divisione in data 10 luglio 1984, fa riferimento, nelle premesse, al verbale della commissione ordinaria di avanzamento riunitasi il 13 dicembre 1979, pur essendo noto che i quadri di avanzamento, nella marina militare, hanno vali-

dità solo per l'anno cui si riferiscono (articolo 30 della legge 12/11/1955, n. 1137);

tutto ciò premesso e tenuto conto che i presenti rilievi emergono unicamente dall'esame dei quattro decreti resi pubblici, si chiede di conoscere se non sia il caso:

di nominare una apposita commissione con membri militari e magistrati, per accertare eventuali irregolarità ed abusi sulle nomine avvenute negli ultimi 20 anni e quindi proporre annullamenti e revisioni, alla luce delle incompatibilità che dovessero emergere;

di interessare la magistratura affinché accerti eventuali responsabilità e connivenze, tenuto conto che fra i 300 beneficiari della legge in parola, vi sono perfino appartenenti alla loggia P 2;

di assumere iniziative affinché venga estesa l'indagine alla Corte dei conti che ha accettato e registrato decreti così chiaramente carenti sia nella forma sia nella sostanza;

di dare finalmente, con i fatti, una credibile sferzata di moralità all'apparato burocratico, non potendosi accettare passivamente le dogmatiche e generiche attestazioni di « indiscussa fama in campo marinaro » o di « ampio affidamento di prestare opera proficua in campo marittimo » giacché la fama è, per definizione, qualcosa che travalica le anguste e compiacenti mura del « Palazzo »;

di adottare iniziative per l'abrogazione del suddetto decreto 819/1932 considerato che lo stesso è stato applicato in modo inquinante e discriminante dei rapporti fra cittadini e forze armate;

di verificare come sia stato possibile che persone giudicate militesenti per inidoneità fisica siano potute diventare militidonee, non solo per il servizio di leva, ma addirittura per il servizio come ufficiale di complemento e se quindi non vi siano state gravi manomissioni nella certificazione dell'idoneità fisica. (4-06727)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per conoscere — premesso che:

giovedì 26 maggio 1988, alle ore 22, terminava il comizio che la democrazia cristiana aveva indetto nella piazza principale del Comune di Cellole (Ce); spentesi le luci e gli altoparlanti, alimentati dall'attacco ad una derivazione dell'ENEL a disposizione dei vari partiti che si avvicendano sulla piazza, l'impiegato del comune di Cellole, addetto all'apertura ed alla chiusura della detta derivazione, si allontanava indebitamente, dopo aver chiuso la derivazione stessa e portando con sé le chiavi ed impedendo così agli oratori del successivo comizio del MSI di utilizzare l'impianto di amplificazione da essi predisposto, costringendoli a ricorrere ad inadeguati impianti di emergenza, improvvisati sul momento;

a tale squallida manovra, tentata per togliere la parole ai rappresentanti dell'unico movimento politico di opposizione e di alternativa, si aggiungeva l'improvvisa scomparsa delle forze dell'ordine, nonostante la presenza di un parlamentare nella piazza nella quale aveva comunque luogo il così ridimensionato comizio che il MSI aveva da tempo programmato e per tempo annunciato —

quali precise responsabilità omissive siano evidenziabili nel grave episodio repressivo, emblematico di uno stile proprio a modalità camorristiche, arroganti e proterve di far politica e quali giustificazioni siano poste a base di tali ignobili comportamenti che hanno squalificato ulteriormente la democrazia cristiana, il suo locale governo urbano ed i partiti della coalizione di cui condividono — evidentemente — simili comportamenti di infimo profilo. (4-06728)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto della in-

terrogazione n. 4-05767⁷ del 18 aprile 1988, priva al momento di risposta, relativamente ad un disinvoltato acquisto di alloggi deciso dalla amministrazione comunale di Volla e dal consiglio comunale con atto deliberativo n. 20 del 21 gennaio 1987 ed in ordine al quale il consigliere comunale del MSI, Pasquale Fabiano, espresse le riserve di cui è menzione nel suddetto atto ispettivo parlamentare; se risponda a verità quanto è ulteriormente emerso e cioè che:

1) il CO.RE.CO. espresse riserve, chiedendo chiarimenti, sul predetto atto deliberativo;

2) dalla discussione in consiglio comunale il 21 gennaio 1987 si evince che la società venditrice coop. Verbena, poneva in vendita immobili parte dei quali illegittimamente, giacché realizzati in totale difformità della licenza edilizia, e più specificamente talune mansarde;

3) tali opere abusive non erano state realizzate prima dell'ottobre 1983 e quindi non sarebbero state giammai ammissibili a sanatoria;

4) quando anche, si osserva in denegata ipotesi, ciò fosse giuridicamente avvenuto, le caratteristiche tipologiche delle mansarde si mantenevano al di sotto degli *standards* di abitabilità e vivibilità e quindi non avrebbero mai potuto essere considerati quali alloggi rientranti nelle spese di competenza della legge 457/78 trattandosi di abitazioni improprie;

5) esisteva una vertenza tra i soci e gli organi della coop. Verbena, affermando i primi, o in tale qualità o comunque in quelle di attori, di parti lese di portatori di veri o presunti diritti soggettivi dei quali si assume la violazione, di essere contrari alla vendita degli immobili al comune di Volla, con l'effetto di un incauto acquisto da parte di questo in ordine a ciò che esisteva ed esiste un procedimento penale presso la pretura competente per territorio che, nel prossimo mese di giugno escuterà denunciati e testi;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

6) la delibera n. 43 del consorzio comunale di Volla del 27 febbraio 1987 è stata assunta con soli quindici consiglieri presenti, essendosi allontanati o opportunamente assentatisi gli altri quindici consiglieri che non intendevano assumersi responsabilità;

7) il condono degli immobili è stato effettuato scavalcando l'ordine cronologico di centoquaranta istanze che precedevano tale pratica;

8) come risulta all'interrogante, il privilegio concesso alla coop. Verbena grazie ad una elargizione di ben un miliardo e mezzo per acquistare immobili in parte illegittimi ed inadeguati o comunque, stanti le loro condizioni, aventi valore sul mercato uguale a zero, abbia interessato personalmente vari soggetti i quali tentano ora di ottenere l'insabbiamento o comunque l'archiviazione del procedimento giudiziario in corso e che vanno individuate e colpite le gravissime responsabilità di quanti hanno voluto o permesso che venissero acquisiti al patrimonio comunale immobili illegittimi e del tutto inadeguati; se si vogliono far svolgere tutti gli accertamenti amministrativi in ordine alla sconcertante vicenda e, ove da essi si evincano responsabilità, procedere come per legge, fermo restando quanto al procedimento giudiziario già in corso in ordine al quale si desidera conoscere l'esito; in ogni caso se possa essere consentito l'acquisto con i fondi della legge 457/78 e l'assegnazione degli alloggi, di immobili non aventi, come tali, tipologia abitativa adeguata a quella richiesta da una normale e civile abitazione, come è ammesso implicitamente dalla richiesta di sanatoria; a parte l'illegittimità della loro sanatoria, essendo emerso che la coop. Verbena avrebbe compiuto a Portici ed in altri comuni analoghe vendite immobiliari, ogni particolare in ordine a tali operazioni, onde riscontrare quale sia la reale attività della cooperativa e di altre amministrazioni concernenti anche sotto il profilo della legittimità e del merito.

(4-06729)

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per conoscere —

premessò che su *Il Mattino* del 12 aprile 1988 è apparsa una intera pagina dedicata al comune di Caivano e nella quale si evidenzia una pretesa efficienza della amministrazione comunale che si asserisce impegnata a risolvere positivamente i vecchi problemi locali in linea con un sicuro, radioso avvenire urbano;

chi legge attentamente però non può non accorgersi che ci si trova dinanzi ad una inserzione pubblicitaria a cura della SPI e che quindi, debba farsi la tara su molte affermazioni —:

quanto sia costata tale iniziativa pubblicitaria e se l'onere sia stato assunto in proprio dal sindaco e degli assessori o cada a carico del bilancio comunale;

se si ritenga legittima in tale secondo caso la spesa anche avuto riguardo al fatto della « verità pubblicitaria », ben diversa dalla drammatica realtà locale.

(4-06730)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premessò che

con raccomandata diretta al Procuratore della Repubblica di S. Maria Capua Vetere ed al ministro dell'agricoltura e da questi ricevute rispettivamente l'11 ed il 13 dicembre 1979, il signor Armando Ricciardone agricoltore, proprietario di terreni siti in località Quartone in agro di Canello Arnone, esponeva e denunciava di aver stipulato nell'estate dello stesso anno 1979, un contratto di fornitura di una tonnellata di pomodori con tal Paolo Del Vecchio di S. Cipriano d'Aversa (CE) il quale operava in nome e per conto della società DELFAN di Scafati (SA) ma che, a seguito di varie ed oscure vicende ne aveva consegnato solo 217 quintali, ricevendo un acconto di lire un milione:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

misteriosamente, mentre la restante sorte della produzione non venne ritirata né venne pagata nonostante le insistenze del Ricciardone, questi riceveva una lettera spedita dall'ufficio postale di Nocelleto, rimessa dall'ufficio zonale dell'A.S.PRO (Associazione regionale produttori ortofrutticoli), corrente in Caserta alla via Ricciardi 53, e contenente una documentazione comprensiva di un « contratto » recante firma del Ricciardone « per fornitura di pomodori eseguita in ragione dei ql. 1.800 di pomodori, varietà Roma, alla ditta Delfan e pagatimi al prezzo di lire 11.044,28 al quintale e secondo il regolamento CEE »;

da qui la denuncia del Ricciardone che chiedeva procedersi nei confronti degli autori di tutti gli ipotizzabili reati tra i quali la truffa o il tentativo di truffa ai danni di Enti pubblici oltre a quelli da lui subiti;

ancora misteriosamente, né da parte della magistratura né da parte del Ministero dell'agricoltura, è mai giunta alcuna comunicazione o convocazione —:

a che punto si trovino, essendo decorsi quasi nove anni, sia il procedimento giudiziario che le indagini ministeriali, a quali conclusioni si sia pervenuti ed in particolare quali reati e quali responsabilità siano state individuate nella vicenda doppiamente sconcertante: per quanto denunciato e per il successivo silenzio che ne è seguito. (4-06731)

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che con sentenza del 19 novembre 1987 la 2ª Sezione del tribunale di Napoli ha condannato per falsità in atto pubblico e truffa ai danni dello Stato, Antonio Alfano consigliere comunale DC, Luigi Sicignano consigliere comunale della DC, Francesco Buonocore consigliere comunale della DC, Mario Abagnale già consigliere comunale della DC, Giuseppe De Rosa ex sindaco DC, tutti amministratori comunali di Santa Maria La Carità (Napoli);

quanti di costoro siano tuttora, sindaci, assessori, e consiglieri comunali —:

quale sia la natura precisa dell'illecito commesso ed in relazione a quali fatti e come sia pervenuta alla magistratura la notizia di reato;

quale sia la entità della condanna comminata a ciascuno;

se dopo la condanna i consiglieri comunali, assessori e sindaci condannati si siano dimessi, per evidenti ragioni di opportunità e di stile;

se abbiano interposto appello e quando si preveda che il caso venga discusso;

se essi siano stati sollevati dalle funzioni che ricoprivano;

se essi abbiano restituito il maltolto allo Stato ed a quale entità esso ascenda. (4-06732)

PALMIERI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

a causa del mancato invio all'INPS — da parte del Ministero del lavoro — della comunicazione relativa al riconoscimento di eccedenza strutturale di organico ai fini del prepensionamento (anno 1987) per i lavoratori della ditta VALBRUNA di Vicenza, l'INPS di Vicenza ha archiviato le domande di prepensionamento riguardanti diverse decine di lavoratori;

d'altra parte la ditta Valbruna ha inviato regolare domanda (articolo 5 comma 4 - decreto-legge n. 442) al Ministero del lavoro con lettera raccomandata datata 23 novembre 1987, per il tramite degli uffici regionali del lavoro di Venezia e Milano (40 lavoratori riguardano infatti lo stabilimento di Vicenza; 12 lo stabilimento di Padova; 2 la sede di Cormano - Milano);

i suindicati lavoratori si trovano nella inaccettabile situazione di essere

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

stati dimessi dalla azienda e di non vedersi riconoscere il diritto alla pensione attraverso il prepensionamento —:

se il ministro intende intervenire subito nei confronti dell'INPS e della ditta Valbruna di Vicenza; affinché vengano superati gli attuali gravi equivoci od errori che impediscono a quei lavoratori di ricevere la pensione. (4-06733)

RUBINACCI E FINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

l'Agip SpA ha unilateralmente deciso di vendere ad armatori privati la propria flotta di appoggio alle piattaforme di esplorazione e produzione;

a seguito di tale decisione, gli equipaggi dei rimorchiatori « Agip Nautilus » ancorata nel porto di Ancona, « Agip Gryphaea » ancorata nel porto di Ortona, « Agip Bellerophon » ancorata nel porto di Crotona, e l'aliscafo « Porto Corsini », dei motoscafi veloci « Agip Squalo » e « Agip Monta », tutte unità di recente costruzione e quindi moderne ed efficienti, sono in agitazione, astenendosi dal lavoro, dallo scorso 1° aprile;

l'ingiustificata cessione della flotta, priva di una seria, valida e documentata motivazione, pone i 120 marittimi nella più precaria situazione di incertezza e di timore per i seri rischi di ridimensionamento degli organici e per le negative conseguenze che deriveranno dall'eventuale passaggio di proprietà;

l'Agip, allo stato, oltre alla propria flotta utilizza, noleggiandoli, per l'assistenza alle piattaforme di esplorazione e produzione, dai 20 ai 30 rimorchiatori di armatori privati ed ulteriori imbarcazioni veloci per le sue impellenti e continue necessità —:

se non ritiene urgente intervenire, convocando le parti in causa, al fine di esaminare responsabilmente la situazione che si è venuta a creare e valutare le

possibili soluzioni nell'interesse dei marittimi e della stessa Agip. (4-06734)

CHELLA. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso che

la nave Zanobia, di dubbia nazionalità, con un carico di circa 11.000 fusti di rifiuti tossici e nocivi, è stata fatta attraccare, dalle autorità competenti nel porto di Genova;

la nave dopo un primo attracco in zona centrale al porto è stata successivamente spostata, a seguito delle proteste dei lavoratori portuali, in zona marginale però altrettanto inidonea all'attracco di una nave carica di rifiuti tossici da cui scaturiscono forti e nauseanti esalazioni, essendo zona antistante la Fiera del Mare e la Facoltà di ingegneria dell'università di Genova;

nonostante siano trascorsi quasi due mesi da quando la nave è in acque territoriali del nostro paese, non si conosce ancora pubblicamente la natura e la provenienza del carico anche se i rifiuti sembrano provenire da industrie italiane e sembra che avessero la consueta destinazione verso i Paesi del « terzo mondo » o dello scarico diretto nel mare —:

1) se il ministro per il coordinamento della protezione civile e il ministro dell'ambiente non ritengano di dover rapidamente accertare la natura, la composizione, il grado di nocività del carico e la sua esatta provenienza;

2) le misure che si intendono prendere per garantire la tutela della salute dei lavoratori portuali e dei cittadini genovesi e in particolare: le modalità e i tempi necessari per l'attuazione del piano di smaltimento, la destinazione dei rifiuti, verso quale discariche autorizzate o verso quali impianti attrezzati per lo smaltimento, se nel nostro paese o in paesi esteri;

3) se, in attesa di conoscere la natura dei rifiuti e i tempi di attuazione del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

piano di smaltimento, la nave non possa essere spostata dal porto alla rada anti-stante;

4) quali provvedimenti il Governo intende assumere nei confronti delle industrie di origine. (4-06735)

REBECCHI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

le calamità naturali che hanno colpito gravemente il bacino del Garda (nella sua sponda occidentale, così come in quella orientale) provocano tuttora di fatto l'isolamento di interi comuni e di numerosi centri abitati con disagi per le popolazioni residenti arrecando, contemporaneamente, un non calcolabile danno all'economia gardesana ed all'immagine stessa del Garda presso gli osservatori e gli operatori turistici;

è importante ed urgente provvedere, definitivamente, ad una riconsiderazione complessiva dell'intera rete della viabilità gardesana, eliminando precarietà, inorganicità e forte rischio tuttora incombente su essa;

la Comunità del Garda ha ripetutamente indicato nella viabilità gardesana caratterizzata da fenomeni di intasamento, sistematica emergenza ed imprevedibilità, un nodo insoluto dell'intero bacino gardesano —:

quali iniziative, gli organi in indirizzo, intendono adottare, affinché, in tempi certi e brevi, vengano varati provvedimenti organici e complessivi atti a garantire, finalmente, sicurezza e funzionalità alla viabilità gardesana. (4-06736)

RALLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della gravissima crisi che sta interessando tutto il settore agricolo del ragusano in conseguenza della prolungata siccità che ha dato luogo ad un continuo abbassa-

mento delle falde acquifere e se non ritenga pertanto che lo stato di calamità per tutte le colture e su tutto il territorio provinciale, di disporre urgentemente un finanziamento dei Consorzi di difesa attiva e passiva delle coltivazioni agricole estendendo i benefici assicurativi alle aziende colpite dalla siccità e da eventuali venti sciroccali, di prorogare i crediti agrari per un biennio con successiva rateizzazione di almeno 20 anni di tutti i debiti contratti per la conduzione e l'esercizio delle Aziende Agricole fino ad un importo massimo di lire 600.000.000 ed infine di riconoscere ai lavoratori nonché ai piccoli partecipanti residenti che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite dalla siccità il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi dell'anno precedente. (4-06737)

MOTETTA. — *Al Ministro delle poste e comunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione che si è venuta a creare nel corso degli anni presso la direzione provinciale delle poste a Novara inerente una serie di questioni:

a) i lavoratori sono ospitati in un vecchio e fatiscente edificio del tutto inadatto a un moderno servizio postale;

b) la cronica carenza di personale costringe il medesimo a carichi di lavoro pesanti e irrazionali;

c) Novara brilla per la totale assenza da ogni piano di investimenti previsti dal Ministero;

d) l'intera organizzazione della custodia e distribuzione del materiale urge di una radicale revisione e di una sistematica iniziativa d'ammmodernamento, e la presenza in loco dell'istituto De Agostini fa sì che gli uffici di Novara risultino i principali smistatori di stampati.

Si vuole pertanto conoscere quali urgenti provvedimenti il ministro intende adottare, atteso che dal 77 il comune ha

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

messo a disposizione un'apposita area attrezzata, onde ovviare ai problemi segnalati che oltre a creare forte disagio nel personale si riflettono in modo negativo sull'intero servizio pubblico. (4-06738)

AGLIETTA, VESCE E MODUGNO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

da due mesi i lavoratori dell'Ischimica di Avellino sono in sciopero e si rifiutano di procedere ai lavori di bonifica dell'amianto delle coibentazioni delle carrozze ferroviarie in quanto le misure di sicurezza sarebbero del tutto inefficaci;

da alcuni giorni anche i lavoratori dell'Officina grandi riparazioni FF.SS di S. Maria La Bruna si rifiutano di lavorare l'amianto;

la CEE ha posto l'amianto tra le sostanze inquinanti di prima categoria e per tutelare la salute dei lavoratori, della popolazione e l'ambiente ha adottato diverse direttive;

in particolare con la direttiva CEE 83/477 ci si prefigge l'obiettivo di proteggere i lavoratori dai rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

tale direttiva non risulta ancora recepita nell'ordinamento italiano;

la bonifica dell'amianto deve essere attuata con tecniche particolari e con la massima precauzione onde evitare di provocare maggiore inquinamento di quello che invece si vorrebbe evitare —;

se intendano verificare immediatamente le condizioni di lavoro presso l'Ischimica di Avellino e l'Officina grandi riparazioni FF.SS di S. Maria La Bruna controllando che sia applicata tutta la normativa a tutela dei rischi-amianto;

quali sono i motivi che impediscono il recepimento della direttiva CEE 83/477 che servirebbe a tutelare in maniera migliore la salute dei lavoratori. (4-06739)

BOATO, BOSELLI, TAMINO, GOTTARDO E SALVOLDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

con una lettera datata 20 aprile 1988 è stato comunicato al MIR di Padova l'intenzione di non rinnovare la convenzione per l'impiego di obiettori di coscienza in servizio civile, motivando la sospensione a causa della mancanza di alloggi per gli obiettori di coscienza come invece prevede la legge 772/72. Risulta da un'indagine svolta dalla LOC che gli obiettori in servizio nel Veneto che alloggiavano presso l'ente di servizio sono circa il 40 per cento del totale. Oltre il 37 per cento inoltre non usufruisce né di vitto né di alloggio. La motivazione per sospendere la convenzione con il MIR arriva dopo nove anni in cui decine e decine di obiettori hanno svolto il loro servizio civile secondo il citato piano d'impiego. Contemporaneamente sono stati precettati dal 7 gennaio 1987 ben 13 obiettori richiesti dal MIR presso altri enti;

la sospensione della convenzione al MIR di Padova unita alla raffica di precettazioni d'ufficio ci sembra un esempio eloquente di come si voglia colpire tutti gli enti che favoriscono e spesso promuovono l'apertura di spazi all'interno del servizio civile da dedicare alla crescita e alla diffusione di una vera cultura di pace. Un'attività che si concretizza in un'azione di informazione, di sensibilizzazione e di educazione svolta a vari livelli nella società —;

se intende procedere ad un intervento atto a porre fine alle precettazioni d'autorità;

se si intende rivedere l'atto di sospensione al MIR e favorire il trasferimento degli obiettori precettati. (4-06740)

BOATO, TAMINO, BOSELLI, GOTTARDO E SALVOLDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

dal dicembre 1987 ad oggi undici obiettori che avevano espressamente chie-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

sto di svolgere il servizio civile con la Caritas Tarvisina (Treviso), e che si erano preparati con corsi di formazione e periodi di tirocinio a prestare un determinato servizio a fianco di anziani, handicappati, tossicodipendenti, minori, terzomondiali e nomadi, sono stati precettati d'autorità presso altri Enti, dove nella maggior parte dei casi vengono utilizzati come tappabuchi per lavori di manovalanza e segreteria, penalizzando così proprio quelle strutture che operano con servizi qualificati e svolgono attività più attinenti alla scelta di obiezione di coscienza (pace, nonviolenza, solidarietà, assistenza sociale, ecologia, ecc.);

mentre la collettività assiste allo spreco di capacità e disponibilità di decine di giovani, con grave danno per la qualità del servizio, indispensabile che la Caritas svolga, si continua nella assurda politica di precettazioni —:

se intende intervenire per porre fine agli abusi e inadempienze dei funzionari di Levadife e adoperarsi perché venga garantita una corretta gestione del Servizio civile. (4-06741)

BOATO E SALVOLDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

l'autoriduzione del servizio civile si esplica nel parificare la durata di detto servizio a quello del servizio militare di leva;

è un atto di disobbedienza civile che rientra in una metodologia di lotta non violenta che porta a pagare in prima persona per le proprie scelte: si accetta di limitare la propria libertà per non essere partecipi di un'ingiustizia, proponendo con il proprio atteggiamento una soluzione diversa del problema;

si ritiene che questi 8 mesi in più, oltre che una palese ingiustizia, costituiscono un ostacolo alla libera possibilità di obbiettare, soprattutto per chi non può astenersi dal lavoro, e quindi gravare sulla propria famiglia, per un periodo così lungo di tempo;

l'autoriduzione vuole essere uno stimolo per arrivare ad una nuova legge che preveda, oltre la parificazione, altri due punti irrinunciabili; il primo è l'autodeterminazione del servizio civile che ponga fine alle precettazioni d'autorità che non rispettano la preparazione e l'attitudine degli obiettori, dequalificando e demotivando il loro servizio; in secondo luogo si chiede che sia riconosciuta come un diritto l'obiezione di coscienza, che di conseguenza il servizio civile sia completamente autonomo e alternativo rispetto all'apparato militare. A questo proposito gli interessati pensano che il servizio civile debba essere gestito a tutti i livelli da persone che ne condividano le finalità, affinché possa essere svolto nel modo migliore e che sia più utile alla comunità;

il primo risultato di questa lotta si è avuto con la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 23 aprile 1986 che ha tolto ai tribunali militari la competenza a giudicare gli ammessi a svolgere il servizio civile (ex articolo 8, comma 1, legge 772/72);

è significativo che due tribunali (Cagliari e Rimini) su quattro che sono stati finora chiamati a giudicare casi di autoriduzione, abbiano sollevato presso la Corte costituzionale l'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della 772/72 dove prevede che il servizio civile deve durare 8 mesi in più rispetto a quello militare, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione;

gli altri due processi, svoltisi a Venezia e a Monza, si sono risolti con la condanna a 16 mesi con la condizionale —:

se sono allo studio iniziative per la abrogazione dell'articolo 5 della legge 772/72 che prevede 8 mesi in più per la durata del servizio civile rispetto a quella del servizio militare, in contrasto ad avviso degli interroganti con l'articolo 3 della Costituzione;

se intenda procedere all'immediata revoca dei decreti di decadenza e delle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

relative cartoline precetto nei confronti di obiettori che praticano la disobbedienza civile. (4-06742)

PETROCELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che il consiglio regionale del Molise, a seguito di un'ampia discussione, avvenuta nella seduta del 17 maggio 1988, tendente ad accertare la regolarità delle autorizzazioni, la idoneità della nuova sede di Pozzilli (IS) e i criteri di gestione dell'Istituto scientifico « Sanatrix » di Venafro (IS), ha ritenuto necessario di effettuare accertamenti diretti e nominare un'apposita commissione consiliare d'inchiesta —

se non ritiene urgente e doveroso, per quanto di sua competenza ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 617 del 31 luglio 1980, esercitare l'alta vigilanza nei confronti dell'istituto surrichiamato. (4-06743)

MOTETTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso

che il tribunale di Verbania è al terzo posto in Piemonte per carico e importanza;

è da pochi mesi uscito da una crisi di funzionalità dovuta proprio alla carenza di magistrati, che ha paralizzato l'intera attività civilistica e protrato ultra norma quella penale per oltre tre anni;

è ancora oggi in fase di faticoso riassetto, tollerato dal foro solo in vista della sua soluzione temporalmente limitata, che i Magistrati in Sede tentano in ogni modo di raggiungere;

che in questo contesto di minima garanzia di efficienza il presidente del tribunale, con propria nota 4 marzo 1988, n. 145 prot., ha reiterato la richiesta per la istituzione di una seconda sezione con conseguente aumento, pur nel minimo dell'organico (richiesta già instata con nota 3 giugno 1986 n. 169 prot.) la cui

necessità, urgente e improrogabile, è stata evidenziata dalla relazione ispettiva 24 ottobre-15 novembre 1986 (pag. 4: « allo scopo di abbassare la pendenza, si ritiene che non solo i posti dell'organico non restino scoperti, ma si istituisca una seconda sezione in modo da evitare il continuo impiego, molto diversificato dei giudici che, attualmente, compongono un'unica sezione promiscua »);

che la prospettata mutilazione annulla gli sforzi congiunti di tutti i locali operatori del diritto e riapre il caos giudiziario in una zona che alla tutela dei propri interessi somma quella della immagine della giustizia italiana agli occhi ed alle valutazioni, anche comparative, di uno Stato straniero (Svizzera) in cui l'immagine della giustizia è assai più seriamente conservata e difesa —

1) se non intenda retrocedere dall'intendimento di sopprimere un posto nell'organico dei giudici del tribunale di Verbania;

2) se ritiene di convocare il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Verbania onde esaminare la gravità della situazione venutasi a creare per tutti gli operatori della giustizia e dei cittadini.

(4-06744)

GRIPPO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che

il ministro del lavoro ha emanato in data 21 dicembre 1987 un decreto per la determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura individuando i relativi ambiti territoriali nella regione Campania;

in detto decreto è espressamente citato il parere espresso dalla CRI della Campania in data 15 aprile 1987, pur evidenziando il verbale n. 8 dell'87 di pari data che detto parere non risulta espresso in quanto pur inserito all'ordine del giorno non fu mai discusso;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

la FISBA, la FLAI e la UISBA, cioè le tre categorie aderenti rispettivamente alla CISL, CGIL e UIL, hanno rappresentato a vari livelli orientamenti del tutto diversi da quelli contenuti nel decreto stesso e che detti orientamenti sono stati successivamente fatti propri dalla stessa CRI -:

se ritenga modificare il decreto 21 dicembre 1987 recependo le istanze delle categorie dei lavoratori agricoli in Campania. (4-06745)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per i quali è stato soppresso il volo previsto in partenza da Roma per Cagliari alle 9,45 del mattino, indispensabile per garantire la sollecita coincidenza ai viaggiatori che giungono a Roma fra le 8 e 8,30 del mattino e per l'adeguatezza dei servizi fra Roma e la Sardegna. (4-06746)

BERNOCCO GARZANTI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere - premesso che

con deliberazione del 27 novembre 1987 il Ministero dell'ambiente dichiarava il territorio della Val Bormida « area ad elevato rischio di crisi ambientale », ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

in data 12 febbraio 1988 veniva redatto un protocollo d'intesa fra il Ministero dell'ambiente, la regione Liguria e la regione Piemonte e si fissava al 31 luglio 1988 il termine ultimo per predisporre il piano di risanamento, mentre con sollecitudine la regione Liguria indicava le società ritenute idonee a svolgere ricerche ed a predisporre piani di interventi operativi -:

per quali ragioni, alla data di questa interrogazione, si indugi ancora ad affidare gli opportuni incarichi di studio ad enti ed istituti scientificamente qualificati e si ritardi quindi ad adottare indilazionabili provvedimenti necessari per l'at-

tuazione del piano di risanamento della Val Bormida, che consenta, senza dannosi rinvii, di coordinare le attività produttive compatibili con l'ambiente e con la già precaria economia della valle. (4-06747)

GRIPPO. — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere che cosa i ministri in oggetto intendano fare per impedire che si realizzi lo scempio edilizio dell'isola di Procida, conseguenza delle azzardate linee di intervento previste dal piano urbanistico territoriale presentato dall'assessore regionale all'Urbanistica della regione Campania;

se i ministri in oggetto siano a conoscenza che tale piano prevede un incremento edilizio di oltre 3.800 vani che, sommato a quello prevedibile in altre zone dove la normativa vigente lo consente, fa un totale di 20.000 vani;

se i ministri in oggetto siano a conoscenza che tale incremento edilizio porterebbe la densità abitativa dell'isola ad oltre 5.000 abitanti per chilometro quadrato, eguagliando il record negativo di sovraffollamento di altre zone del napoletano, tristemente note;

se i ministri siano a conoscenza dell'esistenza di un piano territoriale paesistico per l'isola di Procida che, elaborato nel 1971 e regolarmente vigente in virtù di decreto ministeriale, intendeva riqualificare le zone ad altro rischio di cementificazione;

se i ministri in oggetto sanno che il piano territoriale urbanistico presentato dall'assessore regionale all'urbanistica prevede la riduzione della fascia di rispetto costiera, la trasformazione in terrazzamenti delle scarpate tufacee, con l'evidente scopo di creare nuovi accessi a mare, accompagnate da collegamenti meccanizzati e sistemazione « funzionale » delle cavità, insomma un utilizzo del suolo speculativo ed irrazionale. Inoltre il piano prevede la costruzione di un nuovo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

carcere, di un eliporto, di un nuovo approdo alla Chiaiolella, di nuove banchine alla marina di Sancio il Cattolico, e di Sottocarcere;

quali interventi i ministri in indirizzo intendano adottare nell'ambito delle loro competenze, ed in particolare il ministro per i beni culturali, con riferimento ai poteri che la legge 431/85 ad esso conferisce, per impedire l'inquinamento, la cementificazione, la privatizzazione di Procida assicurando la difesa del suolo, rifiutando sanatorie, dichiarando sature le zone a ridosso della costa e prefissando rigorosamente i limiti edilizi. (4-06748)

VESCE, AGLIETTA E RUTELLI. — *Al Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che

domenica 22 maggio 1988 la polizia di frontiera ha impedito l'ingresso in Italia alla cittadina brasiliana Marcia Jesus, di anni 20, arrivata col volo Alitalia AZ 577 da Rio de Janeiro, nonostante che fosse in possesso di regolare biglietto di andata e ritorno;

che la signorina Jesus è stata rimpatriata con foglio di via obbligatorio e nessuna spiegazione è stata data né a lei né al cittadino italiano che l'accompagnava, nonostante che questi avesse richiesto le doverose giustificazioni di un comportamento così gravemente lesivo dei diritti umani —:

le ragioni del comportamento delle autorità di frontiera, considerato che di fronte a provvedimenti di tale natura potrebbe sembrare che all'origine vi sia la pelle non bianca della cittadina brasiliana. (4-06749)

LUCCHESI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se, in attuazione della legge 56/87, sia stato deliberato di scegliere il comune di Villafranca in Lunigiana quale sede di recapito degli uffici del lavoro. In proposito si

fa presente che la sede della sezione circoscrizionale del lavoro cui fanno capo i centri della Lunigiana è il comune di Aulla, e che tale scelta penalizza gli abitanti dei comuni della valle i cui disagi potrebbero essere alleviati dalla istituzione a Villafranca in Lunigiana, località la cui centralità rispetto agli altri comuni è stata riconosciuta, di un ufficio recapito. (4-06750)

BOATO E BASSI MONTANARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che risulta agli interroganti che dalle ULSS non venga applicato per nulla quanto previsto sugli impianti antideflagranti dalla normativa italiana (decreto del Presidente della Repubblica 547/55). Infatti gli impianti ad alto rischio di incendio ed esplosione dovrebbero essere dotati di impianti elettrici e macchinari particolarmente protetti contro possibili cause di inneschi di incendio e scoppio. Gli impianti dovrebbero rispettare le norme CEI 64/2 e le ULSS dovrebbero controllare l'installazione e la manutenzione di tali impianti di sicurezza, con controlli periodici almeno ogni due anni. Questo compito era svolto, prima della riforma sanitaria, dall'Ispettorato del lavoro, ora risulta che non venga effettuato dalle ULSS neppure in zone ad alto rischio quali ad esempio i poli industriali di Marghera, Milano, Gela, Brindisi —:

lo stato di attuazione di questi controlli sul territorio nazionale e quali iniziative intende prendere per far rispettare pienamente quanto previsto dalla legge ed ora inattuato, il che comporta una elevazione del livello di rischio per incidenti gravi e conseguenti danni alla vita di lavoratori e cittadini, che pagano le tasse per far funzionare le ULSS e tutelare la salute pubblica. (4-06751)

BOATO E BASSI MONTANARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che

gli impianti di sicurezza contro le scariche elettriche naturali, cioè i paraful-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

mini, devono essere installati secondo precise tecniche fissate dalle norme CEI 81/1, che garantiscono cittadini e impianti dalla caduta di fulmini. Questo è particolarmente importante per fabbriche con materiali esplosivi ed infiammabili. Questi parafulmini devono essere controllati periodicamente dai tecnici delle ULSS, ma vengono omologati subito dopo l'installazione da un altro ente che attualmente non è ben chiaro chi debba essere. Infatti sono in « guerra » il Ministero dell'interno che pretende di omologare questi impianti tramite i vigili del fuoco e il Ministero della sanità che vuole omologarli tramite l'ISPESL (Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro). Così nel dubbio i parafulmini nuovi da molti anni non vengono controllati in fase di installazione così poi anche le ULSS hanno difficoltà nell'effettuare le verifiche periodiche, che dovrebbero essere svolte almeno ogni due anni. Lo stato di sicurezza complessivo del nostro paese cala progressivamente di livello, mettendo a repentaglio così la salute pubblica —:

se intende provvedere ad un immediato intervento affinché si risolva definitivamente questa conflittualità tra Ministeri e vengano riavviate sul territorio nazionale le verifiche ai parafulmini.

(4-06752)

BOATO E BASSI MONTANARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che sempre più diffuso è l'utilizzo in Italia di un prodotto che all'estero (Francia, Inghilterra, Svizzera, USA, Canada) è stato proibito; si tratta del TbtO (tributilossido di stagno). È un prodotto chimico che viene impiegato per proteggere scafi delle imbarcazioni, tubazioni e piattaforme marine, impianti di raffreddamento ad acqua marina; esso impedisce l'insediamento di alghe e organismi marini in questi impianti. È un veleno potentissimo con un impatto ambientale micidiale: basta un cucchiaino da caffè di questa sostanza diluita in 100 milioni di litri d'acqua per bloccare la crescita del

preziosissimo fitoplancton, elemento base per la catena alimentare e l'equilibrio biologico marino. Ed è anche tossico per l'uomo, e all'uomo arriva attraverso la catena alimentare in piccole quantità giorno dopo giorno, provocando danni soprattutto al sistema nervoso —:

se intende procedere ad un intervento urgente per proibire l'uso di tale prodotto affinché non venga immesso, né direttamente né indirettamente, in ambiente, almeno fintantoché non sia stato accertato, attraverso indagini sperimentali approfondite, il suo destino e i suoi effetti sul sistema vivente. (4-06753)

BOATO E BASSI MONTANARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

l'amianto è un cancerogeno riconosciuto e l'inalazione di particelle liberate nell'atmosfera è causa riconosciuta di gravi malattie dell'apparato respiratorio, eppure i freni delle auto sono costruiti in amianto. L'uso dei freni produce una progressiva polverizzazione delle pastiglie di amianto con una diffusione in ambiente di questa sostanza in quantità enormi dato il numero di autoveicoli in circolazione sulle strade italiane. Solo ora alcune industrie stanno prendendo in considerazione questa problematica, in Italia l'Alfa Romeo sulle nuove 164 e la Fiat sulle TIPO adottano guarnizioni di attrito prive di amianto. All'estero la sensibilità sembra maggiore infatti l'intera produzione automobilistica svedese e la quasi totalità di quella tedesca è equipaggiata con freni privi di amianto. È necessario che l'autorità sanitaria acceleri questa modifica almeno su tutte le nuove auto —:

quali iniziative intende prendere il Ministero della sanità nel settore e se intende proibire l'installazione di freni contenenti amianto su tutte le nuove auto che escono dalle industrie italiane.ervenendo in questo modo su fattori di rischio ben noti si ridurrà l'incidenza dei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

tumori polmonari della popolazione italiana; ed oggi contro il « male del secolo » l'unica vera arma efficace è la prevenzione. (4-06754)

MASTRANTUONO, DI DONATO E IOSSA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, per la funzione pubblica e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

il comune di Santa Maria di Capua Vetere gestisce sin dal 1981 diverse sezioni di scuola materna ed elementare, nonché un liceo linguistico ed una scuola magistrale;

un gruppo di insegnanti, in servizio presso tali scuole comunali, ha prodotto ricorso al TAR ed al pretore del lavoro contro l'amministrazione comunale di Santa Maria di Capua Vetere per ottenere il riconoscimento di diritti maturati a loro favore ma sempre negati;

la Giunta municipale di Santa Maria di Capua Vetere con delibera n. 1475 del 22 aprile 1988, assunta con i poteri del consiglio, ha deciso di dismettere la gestione delle suddette scuole a far data dal termine del corrente anno scolastico 1987/88 e di cederla, previo parere favorevole del ministro della pubblica istruzione alla Cooperativa « Adiuvida Docentes » s.r.l. di recente costituzione;

la suddetta Cooperativa « Adiuvida Docentes » è costituita da quei docenti che non hanno sottoscritto il ricorso al TAR ed al pretore del lavoro;

l'amministrazione comunale mentre si appella a difficoltà di carattere finanziario per motivare il deliberato innanzi indicato, d'altro canto si impegna a fornire alla Cooperativa « Adiuvida Docentes » un congruo contributo, nonché l'utilizzo degli immobili e delle suppellettili finora in dotazione delle scuole comunali;

tale provvedimento appare chiaramente lesivo di quei docenti che hanno agito per la tutela di diritti quesiti;

non è ipotizzabile per l'ente locale abdicare ad un servizio primario essen-

ziale qual'è quello scolastico, irrinunciabile per il raggiungimento di finalità pubbliche istituzionali, né è possibile la cessione a privati anche se cooperative (di comodo);

la stessa amministrazione comunale ha da sempre dato priorità alle scuole comunali rispetto anche a quelle statali per cui si verrebbe a privare la cittadinanza di un servizio pubblico radicato nella coscienza popolare ed essenziale per l'elevazione del livello scolastico di massa, attesi gli alti costi che le scuole private praticano per l'erogazione del servizio in oggetto —:

dal Ministro della pubblica istruzione, la sua posizione in ordine alla richiesta dell'autorità comunale di Santa Maria Capua Vetere di ottenere il trasferimento di un servizio pubblico essenziale ad un soggetto privato, privo di qualsiasi esperienza nel settore e sorto *ad hoc*;

dal Ministro per la funzione pubblica, se siano state eseguite le necessarie ispezioni ai sensi della vigente normativa intesa a verificare la reale natura del rapporto di lavoro intercorso tra il comune e i docenti delle suddette scuole che si intendono dismettere;

dal Ministro dell'interno, quali iniziative intenda assumere tramite il prefetto di Caserta perché nel quadro dei suoi poteri di controllo sugli organi municipali vigili per l'esatta osservanza da parte della Giunta municipale di Santa Maria Capua Vetere dell'articolo 140 del TULP 4 febbraio 1915, n. 148, che spesso, come risulta nella delibera richiamata innanzi, viene utilizzato in mancanza delle condizioni richieste, depauperando il ruolo e la funzione del consiglio comunale. (4-06755)

MUNDO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza che presso l'aeroporto S. Anna di Crotone, per come già segnalato dal competente distaccamento dei vigili del fuoco, il servizio antincendio è gravemente carente per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

la mancata riparazione di due automezzi per un'irrisoria spesa di qualche centinaia di migliaia di lire e se non ritiene di intervenire urgentemente superando ogni pastoia burocratica. (4-06756)

RINALDI E RABINO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che

i dipendenti di pubblici servizi di trasporto (Ferrotranvieri) si vedono liquidare la pensione oltre un anno dopo il termine di quiescenza;

nel succitato periodo, anche su domanda, non ricevono acconti o una liquidazione provvisoria della pensione comunque fatta;

la gestione speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto risponde in ritardo e raramente alle richieste delle aziende in merito allo stato dei versamenti contributivi dei propri dipendenti;

il ferrotranviere, anche se prossimo alla data di pensionamento non riesce a conoscere l'importo a proprio carico per la ricongiunzione richiesta *ex lege* n. 29/79 di contributi versati in altre gestioni;

sarebbe doveroso da parte della Direzione generale dell'INPS segnalare alle aziende iscritte i periodi di contribuzione assicurativa obbligatoria eventualmente mancanti al fine di perfezionare le posizioni assicurative dei propri dipendenti —:

a) se il Ministero del lavoro e previdenza sociale è a conoscenza di tale non funzionalità delle gestioni speciali direttamente gestite dalla Direzione generale dell'INPS;

b) se, qualora noto, quali atti il Ministero ha messo o intende mettere in essere per ovviare agli esposti inconvenienti in modo che gli assicurati alle gestioni speciali possano ricevere la pensione in un termine temporale più contratto ed aderente alle necessità che ogni lavoratore in quiescenza incontra;

c) quale sia la situazione operativa, personale, strutture, ecc. delle gestioni speciali dell'INPS. (4-06757)

RINALDI E RABINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono a conoscenza del disagio in cui vengono a trovarsi i giovani che dovendo completare gli studi sono chiamati senza remissione dei termini ad effettuare il servizio militare di leva in base ad una circolare del 31 dicembre 1987 che avrebbe innovato prassi, in uso da tempo, relativamente al ritardo della prestazione del servizio militare;

poiché la casistica relativa alle diverse situazioni dei corsi di studio esige una normativa organica, si chiede di conoscere se siano allo studio provvedimenti adeguati che prevedano tra l'altro la modifica del 2° comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 190, eumentando da 1 a 2 anni la possibilità di ritardo della chiamata alle armi e se nel frattempo non ritengano di sospendere la circolare del 31 dicembre 1987 che ha creato situazioni difficili oltre che ai giovani, agli stessi Distretti militari. (4-06758)

RINALDI RABINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che

le recenti sentenze n. 179/88 e 206/88 della Corte costituzionale hanno introdotto per quanto attiene il testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il sistema misto o della lista aperta per la tutela delle malattie professionali;

le citate pronunzie della Corte sono giunte non inaspettate avendo, la stessa Corte, in altre pronunzie evidenziato la necessità di addivenire ad una normativa differente tenuto anche conto delle ripetute raccomandazioni della CEE in proposito;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

le citate pronunzie hanno determinato e determineranno pesanti implicazioni di carattere giuridico, di medicina del lavoro, di medicina legale e burocratiche;

allo stato attuale l'INAIL (Istituto nazionale infortuni) non appare perfettamente in condizioni di affrontare i problemi conseguenti le due citate sentenze;

il Servizio sanitario nazionale per quanto attiene la medicina preventiva, la medicina legale, la igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro è gravemente carente;

quanto precede può mettere in essere una situazione di disagio tra i lavoratori e quanti si occupano della tutela per le malattie professionali e quindi esiste il non remoto rischio che, in assenza di direttive giuridiche e mediche, gli eventuali aventi diritto riversino le loro attese avanti la magistratura del lavoro, già di per sé oberata in tutto il territorio nazionale —:

a) se quanto espresso in premessa è sufficientemente noto e valutato;

b) se sono state assunte iniziative dirette ad una rapida modifica, per le malattie professionali, delle norme contenute nel citato testo unico n. 1124/65 come, del resto, nello stesso previsto;

c) se il ministro della sanità ha predisposto o intenda predisporre direttive tecniche alle Unità sanitarie locali periferiche al fine di metterle nel minimo delle condizioni necessarie atte ad agire ed a collaborare con l'INAIL nell'espletamento delle indagini diagnostiche per le malattie professionali. (4-06759)

GABBUGGIANI, MATULLI E PAL-LANTI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

nell'ambito del progetto « Grandi Uffizi » di Firenze per assicurare al celebre museo la totale disponibilità del palazzo vasariano, si dovranno trasferire da

quest'ultimo, ove ora hanno sede, la Sovrintendenza Archivistica per la Toscana e l'Archivio di Stato;

la nuova sede della Sovrintendenza Archivistica per la Toscana è stata reperita dal Ministero dei beni culturali e ambientali in uno storico edificio nel centro di Firenze, il Palazzo Neroni di via dei Ginori, 7, acquistato allo scopo dal Ministero medesimo;

l'edificio suddetto non può tuttavia ospitare immediatamente gli uffici della Sovrintendenza Archivistica per la Toscana, poiché necessita di interventi molto ampi di ristrutturazione e di adeguamento funzionale, al fine di essere reso agibile per le necessità della Sovrintendenza stessa e, in piccola parte, per un deposito della Biblioteca Riccardiana di Firenze;

come da perizia di massima della Sovrintendenza per i Beni Architettonici di Firenze, per l'effettuazione degli interventi di ristrutturazione e adeguamento del Palazzo Neroni occorre una somma pari a lire 8.500.000.000 e che l'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici ha chiesto l'erogazione di tale somma sugli stanziamenti previsti per codesto Ministero dalla legge n. 449/87 rifinanziata per complessivi 645 miliardi dalla legge n. 67/88;

con l'autunno prossimo la Sovrintendenza Archivistica per la Toscana rischia di trovarsi in una situazione drammatica che potrebbe portare alla chiusura degli uffici, poiché a seguito del trasferimento dell'Archivio di Stato dagli Uffizi alla sua nuova sede di piazza Beccaria di Firenze, tutti gli impianti di riscaldamento e di illuminazione elettrica sinora comuni a quest'ultimo ed alla suddetta Sovrintendenza dovranno essere resi inoperanti perché non corrispondenti alle norme di legge;

il finanziamento e la sollecita esecuzione dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento del Palazzo Neroni favorirebbe non soltanto la Sovrintendenza Archivistica per la Toscana che potrebbe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

trovarvi la sua sede definitiva, ma anche la Biblioteca Riccardiana di Firenze che amplierebbe i suoi depositi librari ed altresì gli Uffici che potrebbero procedere, con l'acquisizione degli spazi attualmente occupati dai due sopra nominati Istituti, alla realizzazione piena del progetto che li concerne —:

se, per evitare una deprecabile e dannosa interruzione dell'attività della Sovrintendenza Archivistica per la Toscana e per il valore culturale e sociale — non di mera valenza locale, ma per certi aspetti universale — che assumerebbe la sua nuova sollecita sistemazione ed il conseguente miglioramento dell'attività della Biblioteca Riccardiana di Firenze e quella del museo degli Uffici, non ritenga, sulla base della copertura economica indicata in premessa, che il piano degli interventi che il Ministero stesso sta predisponendo e che a breve dovrebbe essere sottoposto al parere consultivo del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali debba contemplare il finanziamento integrale dei lavori necessari all'adeguamento funzionale del Palazzo Neroni o, quanto meno, finanziamenti in misura tale da consentire sul bilancio di quest'anno l'effettuazione di buona parte dei lavori necessari al trasferimento della suddetta Sovrintendenza nella sua nuova sede, prima dei rigori invernali. (4-06760)

PEDRAZZI CIPOLLA, GUIDETTI SERRA E FUMAGALLI CARULLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

la legge 10 ottobre 1986, n. 663, articolo 22 comma nove, stabilisce: « Agli esperti componenti del tribunale di sorveglianza è riservato il trattamento economico assegnato agli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della legge n. 354 del 1975 »; e, con l'articolo 32 « entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, verranno apportate le necessarie modifiche e inte-

grazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 »;

con la circolare del 28 ottobre 1987, n. 8/1814/9 della Direzione Generale degli Affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, avente per oggetto il trattamento economico degli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza, si esplicitava tra l'altro: « ... di aver già predisposto un apposito schema di decreto presidenziale per dare esecuzione all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 », e che « ... in attesa dell'emanazione della nuova normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica predetto nulla deve ritenersi innovato », « ... il pagamento della relativa indennità dovrà pertanto continuare ad essere effettuato con la consueta registrazione sul modello 12 e con relativo mandato pagabile da parte dell'Ufficio del registro », « ... il quarto comma dell'articolo 80, cui il citato articolo fa espresso rinvio, infatti si limita genericamente a prevedere che agli esperti operanti negli istituti di prevenzione e pena sono "corrisposti onorari proporzionati alle singole prestazioni"; tale disposizione quindi non indica un criterio obiettivo direttamente utilizzabile per la liquidazione dei compensi agli esperti in questione, ma contiene il principio della proporzionalità dello stesso all'attività svolta, il quale, per trovare concreta attuazione necessita di un apposito provvedimento »;

con la circolare n. 8/1141/9 della Direzione Generale degli Affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, avente per oggetto il trattamento economico degli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza, si ribadivano le direttive espresse nella sopracitata circolare n. 8/1814/9 del 28 ottobre, che disciplinava, transitoriamente, il trattamento economico in attesa del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

gli esperti del tribunale di sorveglianza di Milano hanno percepito l'ul-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

timo pagamento nel marzo 1987, erogato in base alla legge n. 354 del 1975 e non come prescritto dalla legge n. 663 del 1986;

le cancellerie non emettono i mandati di pagamento e soprattutto sono impossibilitate ad effettuare i conteggi provvisori e quelli liquidati in base alle nuove norme —:

quali sono i motivi che ostano all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 32 della legge n. 663 del 1986 che avrebbe dovuto essere disposto entro il maggio 1987;

quale interpretazione diversa dallo spirito e dalla lettera dell'articolo 22 della legge n. 663 del 1986, il ministro dia con la circolare del 28 ottobre 1987, n. 8/1814/9;

in quale modo vengano liquidati i compensi spettanti agli esperti di cui all'articolo 80 della legge n. 354 del 1975;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare il ministro per garantire, a diciannove mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge n. 663 del 1986 la piena applicazione della medesima. (4-06761)

PISICCHIO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere:

quale sia, secondo l'illuminato parere del ministro, la misura dell'efficienza che è lecito attendersi da parte dell'utente in tema di spedizioni postali; atteso che una lettera, debitamente affrancata e spedita da Roma il 27 aprile per coprire la distanza che la separa da Bari (circa 450 Km. di rete ferroviaria o autostradale) impiega 26 giorni, con una media di 17,30 Km. al giorno (il che, come ben risulterà anche agli statistici del Ministero, colloca l'odierna efficienza del servizio postale, alquanto al di sotto della media che si registrava il secolo scorso nell'Italia preunitaria, collegata mediante diligenza);

se la « diligenza » dell'utente debba prevedere, ove mai questi perseverasse nell'ostinazione dell'ormai desueta forma di comunicazione che è la scrittura, un margine di tempo di 30 giorni, o debba sviluppare le sue previsioni in base alla distanza chilometrica (17,30 Km. al giorno, forse meglio 18, non si sa mai), al fine di veder recapitare la propria corrispondenza approssimativamente nell'arco dei giorni desiderati. (4-06762)

COLUMBU E LOI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

se sia informato dell'ennesimo totale blocco portuale da e per la Sardegna, determinato dallo sciopero dei marittimi di fine maggio, e dei danni incalcolabili derivanti a tutto il settore produttivo sardo, in particolare per il mercato delle derrate alimentari deperibili, a causa delle soste obbligate di più giorni dei containers, bloccati in lunghe file negli autotreni in attesa di imbarco;

se abbia considerato che, nel perdurare dell'attuale situazione di carenza di materie prime, essenziali alcune per le lavorazioni industriali, molte imprese saranno costrette a chiedere la c.i.g. per il personale dipendente;

se abbia previsto che l'impossibilità di raggiungere tempestivamente i mercati del continente per molti prodotti ha già provocato reazioni da parte dei clienti, determinati a rivolgersi ad altri fornitori, con danni incalcolabili per la ripresa del flusso del mercato;

se non ritenga che il blocco dei trasporti marittimi ed aerei per la Sardegna sia da considerare come interruzione di servizio pubblico, essenziale per la sua insularità non altrimenti superabile, e non reputi di dover intervenire in modo efficace per impedire il ripetersi di tali situazioni. (4-06763)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

COLUMBU E LOI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza:

del grave disagio che, allo scadere dei periodi di versamento delle tasse di circolazione per gli autoveicoli, i titolari degli stessi sono costretti a subire per recarsi nelle sedi ACI dei capoluoghi di provincia, distanti il più delle volte decine di chilometri, per effettuare tali versamenti, con grandi perdite di tempo e denaro, a volte superiore allo stesso importo delle tasse da versare;

che gli stessi disagi devono subire i possessori di fogli provvisori di circolazione, dati i lunghi periodi che trascorrono normalmente per il rilascio definitivo dei relativi libretti, dando motivo per gli interessati ad essere soggetti a contravvenzioni salate;

che peraltro gli Uffici del Registro hanno notificato recentemente pesantissime multe per presunte evasioni dal pagamento della tassa di circolazione nel 1985, basandosi su segnalazioni dell'ACI, da molti contestate perché non rispondenti al vero;

infine se il ministro non ritiene opportuno, come già avviene in altri paesi europei, semplificare il pagamento delle tasse di circolazione con l'applicazione di marche di valore equivalente, da mettere in commercio negli esercizi autorizzati alla vendita dei valori bollati. (4-06764)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere, i criteri con i quali sono state scelte, dal Segretariato della Seconda Conferenza Nazionale dell'Emigrazione, le agenzie di viaggio per ciò che concerne i servizi di biglietteria aerea e ferroviaria e le prenotazioni alberghiere per i delegati alle pre-Conferenze continentali del Nord America e Sud America ed Europea-Australia.

Per sapere se è vero l'affidamento alla agenzia « Ammirati » la cui « apertura è solo imminente »; se risulta che il titolare di detta « agenzia » sia per caso anche il rappresentante dell'Istituto F. Santi di

Buenos Aires come appare da una pubblicazione della FUSIE; se l'agenzia « Ammirati » non faccia parte della I.A.T.A. e quindi non sia abilitata alla biglietteria aerea ma soltanto a quella ferroviaria e marittima.

Per sapere, nel caso i criteri di scelta siano stati quelli della convenienza per il bilancio della Conferenza e della qualità dei servizi, i motivi per i quali sia stato affidato l'incarico a due agenzie e non soltanto alla migliore, dando l'impressione di procedere con il solito sistema delle lottizzazioni di sapore politico.

Infine, se sia stato accertato, considerate le tariffe che praticano, con quali compagnie aeree dovranno viaggiare i delegati e a quali disagi e obblighi dovranno sottostare, e se non siano state usate rigide regole di gare secondo quanto disposto dalla legge; e a chi devono essere ricondotte queste gravi responsabilità. (4-06765)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il Banco Intercambio Regionale, il più importante Istituto bancario argentino, ha chiuso durante il governo militare i battenti congelando tutti i conti;

molti nostri connazionali vi hanno depositato i loro risparmi (circa 4.000) in maggioranza pensionati;

l'allora Ministro dell'economia Martinez De Moz, ha assicurato attraverso la stampa e la televisione la restituzione a tutti i risparmiatori delle somme versate presso il Banco Intercambio Regionale;

adesso, l'Argentina è retta da un governo democratico, ma nessuno ha ancora restituito i denari ai risparmiatori italiani molti dei quali hanno perso anche la casa a seguito della difficile situazione in cui sono venuti a trovarsi —:

dati i buoni rapporti e gli accordi di cooperazione esistenti fra l'Italia e l'Argentina, se sono stati effettuati dei passi e quali e con quali risultati dalle nostre

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

autorità diplomatiche di Buenos Aires presso le competenti autorità argentine perché siano restituiti i soldi versati dai nostri connazionali presso il suddetto Istituto bancario. (4-06766)

SERVELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza che il cervellone elettronico del tribunale di Milano, che riporta il *curriculum* giudiziario di ogni cittadino, da tempo non viene aggiornato; per sapere, altresì, se sono state valutate le gravi conseguenze che detta disfunzione amministrativa comporta per quei cittadini che hanno avuto la disgrazia di essere ingiustamente incolpati o che hanno già pagato il proprio debito con la giustizia.

Sono molti i cittadini che, colpiti da un provvedimento restrittivo e poi prosciolti da ogni reato, sono tuttora angustiati da quel provvedimento: talvolta, infatti, fermati per normali controlli, sono costretti ad umilianti attese fino a quando lunghi ed estenuanti controlli, da parte di Carabinieri e Polizia, non hanno stabilito che non sussistono pendenze giudiziarie.

L'interrogante chiede che siano accertati i motivi di detta disfunzione; se si tratta, come pare, di carenza di personale (gli impiegati da otto sono stati ridotti a tre), o se esistono altre cause; chiede infine se e quali provvedimenti intende disporre per ovviare all'anomala ed inconcepibile situazione, destinata a protrarsi per lunghi tempi. (4-06767)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sono al corrente del fatto, segnalato sia dai carabinieri che dalla locale sezione del MSI-DN, che in Ruffano (LE), dal terminale situato nelle immediate vicinanze del paese, fuoriescono liquami solidi che si immettono nel canale « Pedicare »;

che detto canale, che da Torrepaduli, per la periferia di Ruffano, attraversando una collina ricca di poderi assai fertili, prosegue fino alla voragine di Supersano, invece di trasportare acque piovane, di fatto è colmo di liquami stagnanti per l'estensione di 2 Km;

che, quanto pare, l'Ufficio di igiene e profilassi ha proceduto ad un sopralluogo, senza, tuttavia, che lo stesso avesse esito alcuno;

che risulta quantomeno sospetta la circostanza che l'Ente autonomo acquedotto pugliese, dovendo procedere all'acquisto di un pozzo, nelle immediate vicinanze della voragine di Supersano, pare che si sia orientato verso un altro pozzo, probabilmente in considerazione del fatto che il canale « Pedicare » ha prodotto l'inquinamento della falda acquifera;

se non ritengano specialmente in prossimità della stagione estiva di dover procedere:

a) all'accertamento delle circostanze su evidenziate;

b) all'immediata disinfestazione della zona ed alla radicale pulizia del canale « Pedicare »;

c) ad individuare e rimuovere le cause della fuoriuscita dei liquami;

d) a procedere all'esame delle acque di tutti i pozzi ricadenti nella zona interessata;

e) ad individuare i responsabili di tale scempio ecologico ed a procedere nei loro riguardi con le sanzioni penali e civili previste dalla legge, non escluso il risarcimento dei danni ai cittadini. (4-06768)

RAUTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — anche in riferimento a precedente atto ispettivo dell'interrogante n. 4-06593, di cui al « Sommario » del 19 maggio s.m. a proposito del « caso » della nave *Zanoobia* — se sta seguendo, acquisendo documentazione ade-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

guata e predisponendo eventuali interventi, su quello che ormai sta emergendo come uno dei più nuovi ma anche dei più gravi fenomeni del Terzo Mondo e cioè lo smaltimento in quelle zone dei « rifiuti » dei Paesi più industrializzati. Infatti, il 24 maggio scorso, l'intesa europea per l'ambiente (E.E.E.) ha rilevato l'esistenza di un « contratto » firmato tra il Benin e una Società per lo smaltimento dei rifiuti - la SESCO - la cui sede sociale figura a Gibilterra. Secondo l'accordo, entro i prossimi 10 anni la SESCO provvederà a « depositare » rifiuti industriali in provenienza dall'Europa e dagli Stati Uniti da un minimo di 1 milione ad un massimo di 5 milioni di tonnellate l'anno, dietro corresponsione di 3 dollari a tonnellata da parte del Benin. In questo Paese - però - ed ecco perché la notizia ha cominciato a circolare - i termini del « contratto » hanno suscitato molte polemiche. Il locale Ministro della sanità, André Atchade, in un comunicato indirizzato al Presidente, Kerekon, e reso pubblico, ha deplorato l'accordo, sottolineando, fra l'altro, il fatto che un « contratto » analogo - firmato di recente fra il Guinea-Bissau e la Società svizzera « Intercontrat » - prevedeva il versamento di 50 dollari a tonnellata; oltre ad una critica di fondo, perché « la salvaguardia dell'ambiente locale non era stata affatto tenuta presente ».

Alla Commissione per l'Ambiente della CEE (secondo la *Tribune de Geneve* del 25 maggio scorso) la notizia relativa al Benin non ha trovato conferma ma il Parlamento europeo - proprio la settimana scorsa - ha votato una « Risoluzione » di dura condanna delle « esportazioni di rifiuti tossici » nel Terzo Mondo, segno che il problema è aperto e merita un intervento italiano. (4-06769)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto comunicato al recente Convegno di Montesilvano, organizzato dall'Unione delle province di Abruzzo, dal presidente del COEMIT di Charleroi (Bel-

gio) circa il progetto di società immobiliari belghe di costruire un supermercato nel Bois du Casier di Marcinelle, località dove sono sepolti e che ricorda la tragedia di 250 minatori italiani;

quali passi siano stati effettuati dal nostro Governo o si intendano effettuare presso il Governo belga, le autorità regionali e il sindaco di Charleroi affinché sia risparmiata alla nostra comunità in Belgio e all'Italia tutta, questa offesa alla memoria dei nostri minatori che trentadue anni fa persero la vita anche per rendere più prospero e progredito quel paese.

Per sapere inoltre, se non si ritenga invece proporre alle stesse autorità di elevare il Bois du Casier o quanto meno il pozzo di Marcinelle a monumento in ricordo di tutti i minatori caduti nell'adempimento del loro duro lavoro e più in generale a simbolo di tutti gli emigrati che percorrendo le strade d'Europa e del mondo hanno sacrificato le loro vite. (4-06770)

ARNABOLDI E RUSSO FRANCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - premesso che

martedì 31 maggio 1988 era stata convocata presso la facoltà di fisica dell'università di Roma « La Sapienza » un'assemblea studentesca in merito alle disposizioni del Ministro della difesa sulle modalità del rinvio militare per motivi di studio;

mentre era in corso tale riunione, alcune decine di picchiatori neofascisti appartenenti a « Fare Fronte » armati di caschi, spranghe e manici di picconi sono entrati nella città universitaria, provenienti dalla facoltà di Economia e Commercio;

questi ultimi hanno cominciato a volantinare sotto la facoltà di giurisprudenza, in atteggiamento estremamente provocatorio e minaccioso nei confronti di quanti rifiutavano il materiale da loro distribuito;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

allorquando alcune decine di studenti si sono raggruppati sotto la facoltà di fisica, dagli squadristi fascisti sono stati lanciati oggetti contundenti di vario genere ed è stata messa in atto anche una carica per giungere al corpo a corpo;

a tutta questa vicenda la polizia ha semplicemente assistito, intervenendo solo dopo questi fatti con blindati e reparti di celere che hanno scortato i neofascisti fuori dalla città universitaria, non senza aver lanciato decine di candelotti lacrimogeni e picchiato anche semplici studenti di passaggio che nulla avevano avuto a che fare con quanto accaduto in precedenza;

il funzionario responsabile delle forze di polizia, si è già distinto in passato per il suo comportamento violento nei confronti degli studenti, in particolare di sinistra, come quando il 14 marzo 1988 ordinò delle cariche ingiustificate nei corridoi della facoltà di scienze politiche, rifiutandosi in seguito di rispondere del suo operato e anche solo di qualificarsi all'interrogante a sua volta fattasi riconoscere come parlamentare —:

per quali motivi si sia permesso ad un nutrito gruppo di squadristi neofascisti di entrare, armati e inquadrati militarmente, nella città universitaria e di prendere possesso *manu militari* dell'ingresso di una facoltà, tra l'altro ben conoscendo il carattere provocatorio di tale iniziativa nei confronti del mondo studentesco democratico e dell'assemblea in corso contemporaneamente a Fisica;

per quale motivo si sia ulteriormente tardato ad intervenire onde impedire che dalle provocazioni verbali dei neofascisti si passasse a quelle fisiche;

se non ritenga infine opportuno aprire un'inchiesta su quanto avvenuto ieri ed in precedenti occasioni e sulla gestione dell'ordine pubblico e delle forze di polizia nella città universitaria, con particolare riferimento al funzionario in questione resosi, come già sottolineato in precedenza, responsabile di abusi e violenze gratuite. (4-06771)

BERSELLI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che

la Ditta Morini Franco con sede in Via Oriani n. 33 - Faenza (Ravenna) risulta compresa nell'« elenco regionale delle aziende pubbliche e private abilitate alla fornitura di ausili e presidi protesici ed ortopedici con spesa a totale carico del servizio sanitario nazionale », così come risulta dal decreto dell'assessore ai servizi sociali n. 1312 dell'1/7/1987 pubblicato sul n. 90 del 21 luglio 1987 del bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

tale Ditta, pur essendo ubicata a pochi metri dalla sede della U.S.L. n. 37, viene di fatto da essa boicottata, non venendole mai inviato paziente alcuno né avendo la ditta Morini da essa mai ricevuto carichi di sorta nonostante la sua pluriennale e riconosciuta esperienza;

gli unici clienti della ditta Franco Morini vengono infatti inviati da alcuni medici che ne apprezzano la professionalità;

accade altresì che da parte dei responsabili della suddetta U.S.L. si cerchi, spesso con successo, di sviare la clientela della ditta Morini Franco verso altre ditte concorrenti;

ciò è anche accaduto dopo che la medesima U.S.L. aveva emesso l'autorizzazione a servirsi della ditta Morini;

il signor Franco Morini, titolare della omonima ditta, è membro della « gestione del personale e convenzionamenti esterni » presso la U.S.L. 37 in rappresentanza del M.S.I.-D.N. —:

se non ritenga di accertare se l'ostruzionismo e la vera e propria opera di sabotaggio da parte dei responsabili della U.S.L. n. 37 dipendano anche dal fatto che il signor Franco Morini è notoriamente vicino alle posizioni politiche del M.S.I.-D.N.;

se non ritenga di aprire una inchiesta al fine di verificare come vadano le

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

cose presso la U.S.L. n. 37 anche per accertare eventuali illeciti rapporti di affari tra i responsabili di essa e le ditte che operano nel campo delle forniture di ausili e presidi protesici ed ortopedici;

quali altre urgenti iniziative di sua competenza intenda porre in essere al fine di assicurare una effettiva trasparenza nei rapporti tra U.S.L. n. 37, pazienti e ditte che operano nel settore di cui sopra. (4-06772)

MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

tre anni fa l'impianto di riscaldamento, funzionante a gasolio, del comune di Stazzema (Lucca) si è rotto ed è stato sostituito con pompe di calore successivamente tolte perché rumorose;

per risolvere il problema del riscaldamento del comune di Stazzema l'amministrazione comunale ha deliberato la installazione di convettori a gas senza preventivamente richiedere l'autorizzazione alla provincia proprietaria della strada prospiciente, per interrare le caldaie, come prevede la normativa vigente, acquistate dalla Termoidraulica e fabbricate dalla ditta Seveso senza la indispensabile omologazione del Ministero degli interni;

ad avvenuta installazione dei convettori che non avevano ottenuto nemmeno la preventiva autorizzazione dei Vigili del fuoco ci si è resi conto della impossibilità di montare le caldaie;

l'amministrazione comunale ha deliberato, incredibilmente, in seguito alle difficoltà sopracitate, di riadattare il vecchio impianto a gasolio —:

se è vero che dopo lunga trattativa i lavori di riadattamento del vecchio impianto a gasolio sono stati assegnati alla stessa ditta che ha inutilmente installato i convettori a gas;

se è vero che l'appalto per il riadattamento è stato concesso ad un importo

molto elevato onde poter permettere alla Ditta di rientrare della spesa dei convettori a gas;

se quanto sopra risponde a vero, quali giudizi danno di una amministrazione comunale che ha dato prova di leggerezza per affrontare un problema, il riscaldamento del comune, che alle soglie del duemila dovrebbe essere di facile soluzione. (4-06773)

RUSSO FRANCO, CAPANNA E CIPRIANI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che

con il preavviso di quindici giorni il « coordinamento dei lavoratori aeroportuali Alitalia - Aeroporti di Roma » dello scalo di Fiumicino aveva indetto per venerdì 27 maggio 1988 uno sciopero in merito alla vertenza per il rinnovo contrattuale della categoria;

la vigilia dello sciopero la direzione dell'ALITALIA annunciava arbitrariamente alla stampa ed alla radiotelevisione l'annullamento da parte del coordinamento dell'azione di sciopero diffondendo ad arte notizie false e tendenziose tese a far fallire l'iniziativa stessa;

le direzioni aziendali ALITALIA e Aeroporti di Roma, solo dopo l'intervento di membri della questura presenti in aeroporto, sollecitati da esponenti del coordinamento, accettavano il testo di un telegramma di conferma dello sciopero che smentiva il precedente comunicato diramato agli organi di informazione dalle stesse direzioni aziendali —:

se non ritengano necessario intervenire presso la dirigenza ALITALIA per richiamare questa azienda a rapporti corretti con i propri dipendenti ed al rispetto delle libertà sindacali e quali provvedimenti intendano adottare per evitare il ripetersi di simili comportamenti illeciti. (4-06774)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

SALVOLDI, BOATO, BASSI MONTANARI, FILIPPINI ROSA, PROCACCI, DONATI, LANZINGER, ANDREIS, MATTIOLI E SCALIA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

in data 5 giugno 1988 è prevista a Roma, lungo via dei Fori Imperiali, la parata delle forze armate;

l'installazione di strutture per le tribune e il passaggio di pezzi pesanti in alcune aree del centro storico, tra cui appunto via dei Fori, è tassativamente vietata ai sensi del decreto 3 giugno 1986 di cui alla legge n. 431 del 1985 (cosiddetto « Galassino su Roma »);

anche ragioni di opportunità impongono il divieto del passaggio di carri e altri mezzi militari in una zona delicatissima dal punto di vista archeologico, come quella dei fori imperiali;

nell'ordine del giorno approvato dal consiglio comunale il 13 maggio 1986, si impegnava la giunta a non concedere più autorizzazioni allo svolgimento della parata militare in via dei Fori, poiché la normativa vigente vieta lungo la via stessa « l'installazione anche temporanea di strutture e attrezzature destinate a pubbliche manifestazioni »;

da sette giorni il consigliere verde al comune di Roma, Paolo Guerra sta conducendo uno sciopero della fame per ottenere lo spostamento della parata in luogo più idoneo —;

quali motivi ritardano ancora l'adozione dei doverosi provvedimenti di divieto previsti dalla legge n. 431 del 1985, in caso vengano messi a rischio o comunque sottoposti a mutamenti anche temporaneamente beni vincolati del patrimonio storico artistico. (4-06775)

TORCHIO, PERANI E ZANIBONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* Per sapere — premesso che

in Bozzolo (MN) esiste una pretura che provvede alla amministrazione della

giustizia in un vasto territorio compreso tra le province di Mantova e di Cremona;

il servizio sinora reso pur non rispondendo appieno alle necessità delle popolazioni interessate è apprezzato dai cittadini e dagli amministratori dell'area servita, pur nella constatazione che da tempo non viene destinato alla pretura stessa un magistrato a tempo pieno e gli uffici sono retti da un pretore onorario —;

se corrispondono al vero le voci ricorrenti in sede locale, alimentate anche da talune indiscrezioni giornalistiche, circa la volontà del Ministero di procedere alla soppressione di detta pretura e se si stiano valutando, le vive preoccupazioni, proteste e rimostranze nei confronti di tale presunto indirizzo, presentate agli esponenti delle forze politiche ed istituzionali delle circoscrizioni di Mantova-Cremona;

se esiste la volontà di procedere alla nomina di un pretore titolare in modo da provvedere per il futuro, ad una più completa presenza, attenzione ed evasione delle pratiche in trattazione. (4-06776)

MANGIAPANE, BOSELLI, MANNINO ANTONINO, LUCENTE E MONELLO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso che

la fascia costiera e collinare tirrenica della provincia di Messina è stata in questi ultimi anni saccheggiata da interventi costruttivi edilizi e stradali che hanno comportato guasti irrimediabili ai beni paesaggistici ed ambientali;

tra i fatti di ulteriore possibile deturpazione urbanistica di detta area, che è tra le più suggestive della natura, sono emblematici quello del comune di Piraino ove è stata progettata una strada di collegamento fra il centro abitato e la strada statale 113 che interessa un centro storico sottoposto a vincolo e quello della circoscrizione di Sant'Agata di Militello che dovrebbe attraversare una zona ad alto rischio franoso ed una popolare borgata che dovrebbe essere sventrata;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

le predette due strade già progettate, oltre a provocare l'insanabile ferita al paesaggio in quanto prevedono scavi, gallerie, ed opere in cemento a dismisura, costituiscono un inutile sperpero di pubblico danaro poiché a Piraino basterebbe ammodernare con modica spesa l'esistente strada provinciale per raggiungere lo stesso obiettivo in termini di scorrimento di traffico e di tempi e a Sant'Agata di Militello è in corso di realizzazione l'autostrada A 20 che scorre parallela ad un centinaio di metri dalla circonvallazione che si vuole costruire —:

quale iniziativa urgente intende assumere presso il Presidente della Regione Siciliana perché si ponga fine allo scempio ambientale nella fascia costiera e collinare tirrenica siciliana e perché, in ordine ai due citati progetti di strade, si revochi o si neghi ogni finanziamento;

se non ritiene opportuno promuovere, d'intesa con la Regione Sicilia, un'indagine conoscitiva per accertare se gli organi tecnici preposti svolgano, secondo le norme di legge vigenti, gli adempimenti dovuti per la verifica delle compatibilità delle opere progettate con i valori storico ambientali e paesaggistici.

(4-06777)

CARDETTI, CERUTTI, BONSIGNORE, NOVELLI E SALERNO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso

che l'attuale aerostazione di Torino-Caselle, realizzata per un traffico di 600.000 passeggeri-anno, ha dovuto fronteggiare nel 1987 un traffico di oltre 1 milione di passeggeri e, nel 1990 dovrà far fronte ad 1 milione e 400 mila passeggeri;

che per superare questa inadeguatezza è stato bandito un appalto-concorso per la realizzazione della nuova aerostazione;

che detta opera rientra nel piano di ampliamento e ristrutturazione dell'Aeroporto di Torino-Caselle di cui alla Con-

venzione n. 4032 di Rep. sottoscritta il 27 febbraio 1987 tra la città di Torino ed il Ministero dei trasporti;

che questo piano di ampliamento e ristrutturazione comporta una spesa di 87 miliardi dei quali ben 47 finanziati direttamente dalla Società di gestione dell'Aeroporto di Torino-Caselle (S.A.G.A.T.);

che non risulta agli interroganti che vi sia un'altra società di gestione aeroportuale la quale partecipi economicamente ai piani di ristrutturazione dei rispettivi aeroporti nelle stesse percentuali;

che nel gennaio del 1988 la Commissione giudicante terminava il proprio lavoro di esame dei progetti-offerta relativi alla realizzazione della nuova opera;

che il consiglio di amministrazione della Sagat, preso atto delle conclusioni cui era giunta la Commissione, faceva pervenire il 4 febbraio 1988 il progetto 1° classificato al Ministero dei trasporti per l'approvazione del Comitato di cui all'articolo 5 legge 449/85;

che a tutt'oggi questo Comitato non ha ancora espresso il proprio parere malgrado siano trascorsi i quattro mesi previsti dalla legge istitutiva del Comitato —:

quali siano le ragioni di questo ritardo che provoca uno slittamento nell'inizio dei lavori ed una inevitabile lievitazione dei costi di costruzione. (4-06778)

TORCHIO. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che

gli alunni degli istituti tecnici professionali sono tenuti a versamenti postali obbligatori a favore del bilancio dei predetti Istituti per: a) *tassa di frequenza* (da lire 160 a lire 320); b) *tassa di esame di idoneità* (da lire 30 a lire 100); c) *tassa di esame di qualifica* (da lire 120 a lire 250); d) *tassa di esame di maturità* (da lire 120 a lire 520);

tali versamenti, insignificanti nella loro entità, sono previsti dalla circolare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

ministeriale n. 146, protocollo n. 4099, del 15 maggio 1987, dalla legge 41 del 1986, dalle circolari ministeriali n. 283, protocollo n. 6732, del 20 luglio 1967 e n. 292 del 29 settembre 1958;

gli stessi devono essere effettuati in soluzioni separate raggiungendo lo sconcertante paradosso del pagamento di una tassa postale per la compilazione dei relativi bollettini, di gran lunga superiore alla misura del versamento stesso —:

se non ritengano adottare, per il futuro, provvedimenti improntati ad una maggiore aderenza al comune sentire degli italiani alle soglie del duemila, sopprimendo tali irrilevanti imposte, ovvero unificandole in un solo versamento aggiornato, evitando in tal modo assurde perdite di tempo nella compilazione di innumerevoli bollettini postali, code interminabili ed intasamenti degli uffici postali, proteste degli interessati, delle famiglie e degli stessi responsabili degli istituti scolastici per le irrisorie entrate determinate da tali macchinose operazioni. (4-06779)

CAVICCHIOLI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

da mesi viene denunciato dalle organizzazioni sindacali e dalle istituzioni locali l'atteggiamento dell'Enel diretto ad indebolire pesantemente i nuclei operativi della distribuzione nella regione dell'Umbria, con un decremento occupazionale di notevoli dimensioni, in modo particolare nell'agenzia di Terni, dove dalle 35 unità operative si è passati a 15. Il fenomeno si inserisce nella già grave situazione di carenza occupazionale dell'Enel nella zona di Terni (diminuzione di circa 70 unità) e nell'uso ormai costante dello strumento dell'appalto per la gestione del servizio elettrico, con notevoli problemi per lo sviluppo e la manutenzione degli impianti di distribuzione, per la qualifica-

zione del servizio medesimo, per l'osservanza delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche e disagio per i lavoratori sottoposti a pesanti turni di reperibilità, con le ovvie conseguenze —:

quali azioni con carattere di urgenza, si intendono intraprendere nei confronti dell'Enel perché si ponga rimedio alla situazione denunciata. (4-06780)

MITOLO, PAZZAGLIA, FINI E FRANCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quale fondamento abbia la notizia diffusa ieri da un quotidiano milanese secondo la quale il Governo austriaco subordinerebbe il rilascio della cosiddetta quietanza liberatoria, richiesta per la chiusura della vertenza internazionale sull'attuazione dell'accordo De Gasperi-Gruber, alla concessione da parte del Governo italiano di una amnistia per i terroristi altoatesini condannati dalla magistratura italiana e riparati in territorio austriaco. (4-06781)

BELLOCCHIO E UMIDI SALA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che

dal bilancio al 31 dicembre 1987 della Banca d'Italia, approvato dall'assemblea del 31 maggio 1988, risultano 2.051,8 miliardi di nuove anticipazioni concesse ai sensi del decreto ministeriale 27 settembre 1974 (cosiddetto decreto Sindona), contro una consistenza zero alla fine dell'anno precedente;

il commento al bilancio stesso non fornisce alcuna precisazione in ordine alla formazione della predetta cospicua voce, che, come noto, pesa sull'erario per l'intero tasso dei titoli di Stato stanziati dedotto l'uno per cento —:

il dettaglio degli enti creditizi destinatari delle anticipazioni di cui in premessa. (4-06782)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

BERSELLI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere:

quale sia l'attuale stato della domanda di pensione di guerra di reversibilità presentata da Tadolini Federico, vedovo di Tozzi Angiolina deceduta il 2 aprile 1978, recante il numero di posizione 3655573 e di iscrizione il n. 2981948 della Direzione Provinciale del Tesoro di Bologna ed attualmente in essere presso il Ministero del tesoro - Direzione Generale Pensioni di Guerra e Servizi Vari - Divisione VIII;

quali motivi abbiano finora ritardato la liquidazione di tale pensione a favore del signor Tadolini Federico, residente a Bologna in Via Pacchioni n. 11.
(4-06783)

RONCHI, ARNABOLDI E RUSSO FRANCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che:

Giovanni Sinni nato a S. Giovanni Valdarno 4.2.1960, presenta nel Dicembre 1982 la domanda di obiezione di coscienza al servizio militare ai sensi della legge 772;

nell'Agosto '83 il Sinni riceve risposta negativa da parte del Ministero della difesa secondo la quale il giovane « non aveva espresso motivazioni ideali e morali sufficienti per suffragare la domanda di obiezione » in quanto l'attività politica che egli aveva svolto era « in contrasto con i valori morali fondanti la scelta di obiezione di coscienza ». La commissione ministeriale arrivava a questo tipo di conclusioni in quanto il Sinni nel periodo della scuola media superiore era attivista del locale movimento degli studenti ed era incorso insieme ad altri in una denuncia (oggi archiviata) per concorso in manifestazione non autorizzata unilateralmente definita « sediziosa »;

il Sinni è ricorso al TAR impugnando la risposta negativa, ribadendo le sue convinzioni e il rifiuto a prestare il servizio militare;

l'udienza al TAR avveniva mentre si attendeva la sentenza unificata del Consiglio di Stato in materia. Per motivi procedurali nell'ottobre 87 decade il ricorso presso il TAR (attualmente non è ancora stata depositata la sentenza di decadenza del ricorso). Immediatamente il Distretto provvedeva all'invio della cartolina pre-cetto (Aprile '88) comandandolo in una caserma di Bari;

il Sinni, permanendo della propria convinzione, si rifiutava di partire e si autoconsegnava ai carabinieri di Bari;

dopo 4 giorni di carcere militare, l'11 Aprile, gli veniva concessa la libertà provvisoria e inoltrava l'ennesima richiesta di O.d.C., al Ministro della Difesa -:

come può essere tollerabile che un cittadino italiano fermamente intenzionato ad avvalersi della legge 772 debba aspettare 6 anni e più per avere il riconoscimento del diritto di obiettare;

il caso di Sinni rientra in quelli affrontati nella già citata sentenza unificata del Consiglio di Stato secondo la quale non deve essere il cittadino a motivare le ragioni della sua scelta di obiettore ma il Ministero della Difesa a motivare le ragioni di eventuale non riconoscimento e che comunque le motivazioni apportate dal Ministero sono inaccettabili in quanto palesemente ispirate a criteri di discriminazione politica;

se il Ministro non intenda procedere immediatamente nel riconoscimento della domanda del Sinni, ponendo, anche se tardivamente, fine ad una odissea che rappresenta un oggettivo boicottaggio della legge 772.
(4-06784)

LUSETTI E BUONOCORE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere - premesso che

la circolare n. 4.181 del Ministero dei lavori pubblici del 31 dicembre 1987 ha disposto le limitazioni alla circola-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

zione degli automezzi pesanti, specificando con apposito calendario i giorni di divieto;

tali divieti di circolazione riguardano, in particolare, otto giornate nei mesi di luglio ed agosto;

la citata circolare stabilisce alcune deroghe per i veicoli adibiti al trasporto di derrate fresche deperibili, purché siano destinate all'alimentazione;

in tali deroghe non rientrano le materie prime fresche (frutta, pomodori, ecc.) destinate invece all'industria di trasformazione, anche se non posseggono maggiori doti di conservabilità;

la citata situazione comporta gravi problemi per l'industria di trasformazione e per le campagne (diminuzione della produttività, contrazione dei livelli occupazionali, abbassamento della qualità del prodotto finito);

le campagne di trasformazione hanno un ciclo di lavorazione stagionale notevolmente concentrato nel tempo e rischiano di subire danni ingentissimi per il mancato necessario continuo rifornimento;

le considerazioni svolte più sopra riguardano, sul piano territoriale, le zone del centro-sud (con particolare riferimento all'Agro Nocerino-Sarnese ed alla piana del Sele) e su un piano più prettamente settoriale le aziende conserviere -:

quali provvedimenti intendano assumere i Ministri interrogati per far fronte alla situazione citata in premessa, considerata grave per lo sviluppo dell'industria di trasformazione e dell'agricoltura nelle aree del Mezzogiorno;

se non sia il caso di estendere anche al trasporto di derrate agricole destinate all'industria di trasformazione la deroga, di cui sopra, prevista per le derrate deperibili destinate all'alimentazione delle persone. (4-06785)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica intesa ad ottenere il trattamento definitivo di quiescenza intestata a Ferrari Teresina nata a Busto Arsizio il 17 aprile 1936 ed ivi residente in via Villa Cortese 18. L'interessata è una ex dipendente dell'USSL n. 8 di Busto Arsizio aveva chiesto la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/79 ed è in pensione dal 14 febbraio 1983. La signora Ferrari Teresina, è vedova di Marta Roberto nato a Brignano Gera d'Adda (BG) il 20 settembre 1931 ed ex dipendente del comune di Busto Arsizio, deceduto in servizio il 15 febbraio 1984. La signora Ferrari, che ha figli a carico, vive con il suo acconto di pensione e con la reversibilità del marito che è pure un acconto; date le particolari condizioni della interessata si sollecita il disbrigo delle due pratiche. (4-06786)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 29/79, intestata a Greggi Fausta nata a Giacciano con Baruchella il 24 marzo 1941 e residente in Busto Arsizio via Varzi 14. L'interessata è dipendente del comune di Busto Arsizio la richiesta è stata effettuata in data 18 febbraio 1980; la Greggi è in attesa del relativo decreto. (4-06787)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 29/79, intestata a Torneri Giordano nato a Somma Lombardo (VA) il 24 maggio 1940 ed ivi residente in via Ronchi 2. L'interessato è dipendente dell'USSL n. 8 di Busto Arsizio (e non dell'ospedale Bellini di Somma) posizione n. 2926666 domanda n. 199725, è già in possesso dal tabulato TRC/01-bis del-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

l'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 17 novembre 1979, da tale data, il Torneri, che è prossimo al pensionamento, è in attesa del relativo decreto. (4-06788)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei contributi assicurativi ai sensi della legge n. 698 (articolo 8) del 23 dicembre 1975, intestata a Ceglian Maria Teresa nata a Cherso (Pola) ora Iugoslavia il 26 maggio 1932 e residente in Busto Arsizio via Giuliano Dalmati 14. L'interessata è una ex dipendente O.N.M.I. ora in servizio presso il comune di Busto Arsizio, la richiesta è stata effettuata in data 3 luglio 1981; la Ceglian è in attesa di notizie in merito. (4-06789)

MELLINI E FACCIO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere quali valutazioni e quali ragguagli siano in grado di fornire in ordine alla agghiacciante vicenda della detenuta Elsa Sotgia ristretta nel carcere del Buoncammino di Cagliari e fin dal mese di settembre 1987 ricoverata in ospedale per il gravissimo stato fisico conseguente alla denutrizione per un lunghissimo parziale digiuno cui si è sottoposta a seguito delle sue vicende giudiziarie.

In particolare si chiede di conoscere se i ministri suddetti siano informati che, dopo che la Corte di cassazione ha confermato il rigetto dell'istanza di sospensione della esecuzione della pena, con la motivazione che qualsiasi stato di salute, ancorché di immediato pericolo per la vita, in quanto procurato da un volontario comportamento del detenuto non può giustificare la sospensione suddetta, essa è stata sottoposta dalla direzione del carcere a visita specialistica del neuropsichiatra dott. Pierluigi Corradini che le ha diagnosticato una « chiara sindrome paranoide » con persistente ideazione persecutoria di cui sarebbe espressione l'attuato sciopero della fame. A seguito di tale vi-

sita in data 26 aprile 1988 il cui esito era, oltre tutto, in insanabile contrasto con il provvedimento di diniego della sospensione della esecuzione della pena confermato dalla Cassazione, la Direzione del carcere ha trasmesso tale certificazione al magistrato di sorveglianza di Cagliari e Oristano dott. Antonio Ballo il quale il giorno successivo al ricevimento dell'atto ha iniziato la procedura ex articolo 148 del codice penale per il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario della Sotgia, disponendo al contempo che, nel frattempo, la Sotgia rimanesse in osservazione per 30 giorni presso un ospedale psichiatrico designato dal Ministero di grazia e giustizia, che in data 6 maggio rispondeva che non esistono strutture idonee all'osservazione psichiatrica di donne detenute. Il successivo 9 maggio con nuova ordinanza il magistrato di sorveglianza ha ordinato che il periodo di osservazione fosse effettuato nel reparto psichiatrico dell'ospedale civile di Cagliari, dove la Sotgia doveva essere immediatamente ricoverata, fissando per il 23 giugno l'udienza per la decisione ex articolo 148 del codice penale. L'undici maggio la Sotgia in barella è stata portata in pretura a Cagliari per rispondere, tra l'altro di « turbativa del pubblico servizio carcerario », venendo colpita durante l'udienza da una grave crisi cardiocircolatoria, a seguito della quale, per ordine del pretore, essa, che ora pesa solo 33 chili, è stata ricoverata in ospedale. Il giorno 18 maggio con grande spiegamento di forza pubblica, la Sotgia, non ancora dimessa per l'infermità patita in udienza, è stata prelevata dall'ospedale di San Michele e trasportata al reparto di psichiatria dell'ospedale di « Is mirrionis » il cui direttore è lo stesso dottor Corradini che stilò il certificato che ha avviato la procedura.

Si chiede di conoscere se siano informati che la Direzione del carcere ed il magistrato di sorveglianza, con separati provvedimenti, hanno respinto l'istanza del difensore avvocato Rovelli tendente a far visitare la Sotgia da un sanitario di sua fiducia ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge penitenziaria e che,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

non contenti dell'esito che si prevede negativo dell'osservazione psichiatrica, i magistrati di Cagliari si appresterebbero a trasferire la Sotgia ad altro ospedale psichiatrico più propenso a ritenerla pazza.

Si chiede di conoscere se i ministri interrogati non ritengano che si sia in presenza di gravissima violazione di fondamentali diritti umani e di forme contraddittorie e persecutorie con l'uso e la minaccia di ricovero psichiatrico a scopo punitivo, di trattamento di una detenuta, la cui vicenda ha vivamente commosso l'opinione pubblica non solo italiana ma di vari paesi stranieri, cosa documentata dai numerosi messaggi di solidarietà e richiesta di interessamento a lei pervenute. (4-06790)

TAMINO, ARNABOLDI E RONCHI. —
Al Ministro della pubblica istruzione. —
Per sapere — premesso che

il 17 marzo 1988 il Ministro ha personalmente precisato al Consiglio universitario nazionale la procedura che intendeva seguire per la definizione del piano quadriennale di sviluppo dell'Università, esplicitamente e testualmente prevedendo « un esame preventivo da parte del CUN in modo da potere mandare poi a tutte le sedi universitarie il risultato non solo della commissione Covatta ma anche delle vostre osservazioni, come prevede la legge, le quali nel termine di tre mesi ci devono far pervenire le risposte. Si aprirà quindi dopo il vostro parere un periodo di tre mesi di dibattito praticamente con tutte le università le quali trasmetteranno poi le loro osservazioni. A quel punto nascerà il problema di formulazione concreta del piano con il vostro parere definitivo. Ecco, quindi, ritorna al CUN, si formula il piano in maniera definitiva e il piano, sentiti i pareri delle due commissioni parlamentari, diventa decreto del Presidente della Repubblica, da approvarsi come proposta del Consiglio dei ministri »:

la procedura esposta dal ministro è conforme a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80 e dall'articolo 1 della legge 590/82;

il CUN ha espresso il suo primo parere sulla bozza di piano nella seduta del 17-19 marzo;

il 19 maggio il ministro ha scritto al vice presidente del CUN: « Mi sembra, tuttavia che l'attuale sistema normativo, considerata la *ratio* della sua evoluzione, non preveda l'obbligo di risottoporre al giudizio degli Atenei le scelte operate, in sede centrale, dalla Commissione appositamente costituita »;

fino ad oggi la bozza di piano quadriennale e il relativo parere del CUN non sono stati trasmessi alle Università per acquisirne il parere;

il CUN ha sospeso, a partire dalla seduta del 19-21 maggio, ogni sua attività fino a quando il ministro non spiegherà direttamente i motivi che lo hanno indotto a non inviare, contrariamente a quanto si era impegnato a fare, i documenti alle università, facendo così perdere due mesi preziosi per arrivare correttamente alla definizione del piano quadriennale —:

cosa e chi gli ha fatto mutare totalmente, in poco più di due mesi, una posizione che era insieme aderente a quanto prescritto dalla legge e rispettosa dell'autonomia universitaria;

se non ritenga che, senza la consultazione dell'intero mondo universitario, il piano quadriennale non finisca per registrare solo le opinioni e gli interessi di quei professori che sono soliti comporre le commissioni ministeriali, come è chiaramente avvenuto anche nell'elaborazione della bozza di piano da parte della « Commissione Covatta »;

in altri termini, se non ritenga che ad opporsi al coinvolgimento di tutta l'Università nell'elaborazione del piano quadriennale non siano coloro che, in nome

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

dell'autonomia dell'Università, vogliono esautorare il CUN che, pur con una composizione non equamente rappresentativa di tutte le componenti universitarie, è un organo elettivo e vogliono far dipendere gli atenei direttamente ed esclusivamente dal potere accademico-ministeriale per ogni distribuzione delle risorse;

se intenda convocare al più presto il CUN dando assicurazione ad esso del rispetto di quanto previsto dalla legge e consentendo la ripresa dell'attività di questo organismo;

se, ormai avviate le procedure per il piano quadriennale, non sia logico e opportuno che il prossimo bando di concorso a professore ordinario contenga solo i posti liberatesi per *turn-over* e non anche quelli assegnati dal Ministero e dal CUN senza alcun criterio di programmazione e con procedure scorrette e illegittime. (4-06791)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 29/79, intestata a De Bernardi Luigi nato a Busto Arsizio il 29 agosto 1929 ed ivi residente in viale Rimembranze 25. L'interessato è dipendente dell'ACCAM di Busto Arsizio, è già in possesso dal tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 2 gennaio 1980 (posizione CPDEL n. 231512); il De Bernardi, prossimo al pensionamento, è in attesa del relativo decreto. (4-06792)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiun-

zione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 29/79, intestata a Marin Piera Rosa nata a Busto Arsizio il 6 agosto 1941 e residente in Olgiate Olona (Varese) via Unità d'Italia n. 37/1. L'interessata è dipendente dell'USSL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso dal tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 31 marzo 1982; la Marin è in attesa del relativo decreto. (4-06793)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Rivolta Attilia nata a Lugagnano (Piacenza) il 28 luglio 1943 e residente in Busto Arsizio viale Sicilia 26/bis. L'interessata è dipendente dell'USSL n. 8 di Busto Arsizio è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 28 febbraio 1981; da tale data la Rivolta non ha più avuto notizie in merito ed è in attesa del relativo decreto. (4-06794)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Martini Luigi nato a Busto Arsizio il 12 novembre 1943 ed ivi residente in via Pegli n. 6. L'interessato, è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 21 agosto 1979; da nove anni il Martini è in attesa di una risposta e del relativo decreto. (4-06795)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

NICOTRA. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso

che nel dibattito svoltosi subito dopo l'omicidio Insalaco presso la Commissione affari costituzionali della Camera, presente il ministro dell'interno, l'interrogante ebbe a sottolineare come una delle cause del fenomeno mafioso e della corruzione era da individuare nei ritardi della pubblica amministrazione, ritardi pilotati da volontà burocratiche o amministrative-politiche dietro le quali si nascondono estorsioni di tangenti o desideri di compartecipazioni associative;

che l'interrogante il 16 febbraio 1988 indirizzava all'Alto commissario per la lotta alla mafia prefetto Verga e per conoscenza al ministro dell'interno una lettera che riprendendo il dibattito di cui sopra invitava il commissario antimafia ad esercitare ogni potere di vigilanza per conoscere i vari ritardi presso i vari assessorati regionali, indicava l'interrogante ad esempio i lunghi ritardi dell'assessorato agricoltura e degli organi periferici nella erogazione delle provvidenze previste dalla legge (ritardi di almeno quattro anni dalla domanda all'erogazione!), i ritardi nell'esame delle concessioni edilizie ecc. ...;

che la prontezza e l'efficacia della pubblica amministrazione è sinonimo di moralità e trasparenza;

che le remore sono sempre dettate dall'esigenza di mettere lacci e laccioli per lucrare compartecipazioni;

che la elettoralistica polemica creata da un gruppo politico attorno ad un provvedimento quale quello relativo all'approvazione del progetto del centro direzionale nella zona « Cibali » del comune di Catania, provvedimento ritardato da ben otto anni per fatti che sono ben noti

a tutti i cittadini e allo stesso gruppo politico che ha creato la polemica —:

se non intenda dare direttive precise al commissario per la lotta alla mafia al fine di fare una ricognizione presso tutte le amministrazioni regionali sui ritardi nella emanazione di atti dovuti, consentendo a questi di raccogliere pubbliche denunce da parte dei cittadini vittime dei ritardi medesimi o vittime di estorsioni consumate o tentate da chicchessia;

di riferire sui motivi per cui il progetto del centro direzionale di Cibali per ben otto anni non sia stato approvato impedendo a privati di realizzare investimenti produttivi per diversi miliardi che avrebbero dato lavoro a tanta gente e un volto nuovo ad una delle zone più importanti di Catania;

se risulta che agli imprenditori interessati all'iniziativa siano state nel passato rivolte richieste dirette o indirette per consentire « benevolenza » nell'approvazione da parte del consiglio comunale di Catania dello strumento urbanistico;

se non intenda dare atto al prefetto Verga della correttezza avuta nella dichiarazione resa a favore dell'operato dell'assessore regionale al Territorio nonché di riflesso per l'azione del Presidente della regione. (3-00852)

BATTISTUZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che

in occasione delle elezioni amministrative si è consolidato il costume di impostare la campagna elettorale sulla base di promesse di posti di lavoro particolarmente nelle zone di grave disoccupazione giovanile;

per rendere più credibili tali promesse alcune assunzioni vengono effettuate in pieno periodo elettorale —:

quante assunzioni siano state effettuate dai vari Ministeri nel periodo 1°-29 maggio e il rapporto numerico con gli altri periodi dell'anno. (3-00853)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

CACCIA, REBULLA, PERRONE, SAVIO, RABINO, AGRUSTI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, FRONZA CREPAZ, MAZZUCONI, AZZOLINI, ORSENIGO, SANGALLI, BIANCHINI, ROJCH, TORCHIO, GEI, BORRA E CILIBERTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

la circolare del ministro della difesa del 31 dicembre 1987, riguardante il ritardo della prestazione del servizio militare degli arruolati nell'esercito o nella aeronautica e nella marina, introduce norme che hanno creato problematiche e difficoltà oggettive per tutti i giovani studenti universitari interessati al servizio di leva;

in particolare non pare funzionale allo studio universitario consentire il ritardo della prestazione del servizio militare limitatamente ad un solo anno successivo rispetto alla durata legale del corso di laurea —:

quali provvedimenti il ministro interrogato intende assumere al fine di eliminare le incertezze e le contraddizioni (a scapito soprattutto degli studenti universitari) esposte in premessa;

qual'è la *ratio* di tale norma regolamentare;

a quale norma legislativa si ispira il provvedimento citato in premessa.

(3-00854)

LOBIANCO, ANDREONI, BORTOLANI, BRUNI FRANCESCO, CAMPAGNOLI, CAVIGLIASSO, CRISTOFORI, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, TEALDI, URSO, ZAMBON, ZUECH, SARTI, CARRUS, ZANIBONI E CAFARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato, del commercio con l'estero, per le politiche comunitarie e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso

che nelle conclusioni presentate il 26 aprile 1988 alla Corte di Giustizia di Lussemburgo, nelle cause n. 407/85 e n. 90/

86 (relative alla libertà di circolazione delle paste alimentari nella CEE e alla asserita non conformità della legge italiana n. 580 del 1967 sulla purezza della pasta ai principi del Trattato di Roma) l'Avv. generale ha, tra l'altro, ritenuto che:

a) la legge italiana n. 580 del 1967 e le leggi vigenti in altri paesi europei costituiscono la pietra angolare su cui la CEE fonda da un ventennio la politica del grano duro, e che

b) la direttiva CEE n. 79/112 sull'etichettatura dei prodotti alimentari non è assolutamente in grado di garantire gli interessi dei consumatori;

che la legge italiana n. 580 del 1967 tutela ed ha tutelato effettivamente non solo gli interessi dei consumatori, ma anche quelli dei produttori agricoli di grano duro, ubicati, nella stragrande maggioranza, nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno d'Italia;

che in tali zone, per cause pedoclimatiche, non sussistono valide alternative alla coltivazione del grano duro, il cui unico sbocco è l'industria della pasta;

che lo stretto legame tra produzione di grano duro e produzione di pasta alimentare è riconosciuto da molteplici regolamenti comunitari;

che la Comunità si è fatta carico del problema presente anche in altre parti del territorio europeo, specie del mezzogiorno, difendendo e promuovendo la produzione di grano duro, e con ciò il reddito dei produttori agricoli meno abbienti e la stabilità del loro insediamento sul territorio;

che gli articoli 39 e 42 del Trattato di Roma prevedono la possibilità di limitare le regole della concorrenza per la produzione di prodotti agricoli (in modo particolare quando unico è il loro sbocco e la loro utilizzazione: ossia l'industria della pasta) al fine di proteggere le aziende svantaggiate da condizioni strutturali e naturali, onde assicurarne il ra-

zionale sviluppo, garantendo nel contempo un tenore di vita equo, come il migliore impiego di fattori della produzione, tra cui il lavoro;

che le norme italiane sulla purezza della pasta sono da ritenere aderenti ai principi del Trattato di Roma perché rispondono in forma adeguata ad esigenze imperative, primarie e di ordine generale;

che è necessario evitare con decisioni inaccettabili il riproporsi di squilibri faticosamente sanati provocando l'abbandono, fino ad ora scongiurato, di vaste zone del territorio italiano (ed europeo), con danno sociale ed ambientale irreparabile;

che i paesi comunitari in cui vige la legge di purezza (Italia, Francia e Grecia) producono annualmente 2.200.000 tonnellate circa di pasta, contro le 450.000 tonnellate circa prodotte da Germania, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Danimarca e Regno Unito e che, dunque, i consumatori di paste alimentari secche, confezionate esclusivamente con grano duro, si trovano, nella stragrande maggioranza, proprio nei paesi in cui sono vigenti le leggi sulla purezza, i quali, non contestandone fino ad ora la conformità al Trattato, hanno evidentemente trovato nelle stesse non un danno o una limitazione, ma una tutela ed una protezione dei loro interessi;

che il prodotto pasta confezionato esclusivamente con grano duro ha assunto, per la sua qualità, una valenza mondiale e non solo europea;

che difendere la purezza della pasta significa, dunque, difendere anche uno sbocco certo sui mercati mondiali ed ovviare ai problemi di eccedenza che stanno maturando;

che l'indirizzo politico emergente, contrario ai principi contenuti nella legge italiana n. 580 del 1967, tutela interessi che nulla hanno in comune con gli interessi dei consumatori e dei produttori, e non considera minimamente le finalità fondamentali del Trattato di Roma di natura sociale, che non si perseguono certo abbandonando a se stesse le zone svantaggiate del continente europeo, contro ogni previdenza e giustizia —;

quali azioni il Governo intende intraprendere per sensibilizzare tutti gli Stati comunitari ed il Consiglio dei Ministri CEE affinché siano garantiti i diritti dei produttori di grano duro e dei consumatori di pasta, in armonia con le linee ed i principi contenuti nel Trattato di Roma, in particolare negli articoli 39 e 42 dello stesso, in modo da sollecitare l'emanazione di una direttiva comunitaria che tenga conto dei sopra richiamati interessi primari imperativi e di ordine generale, da proteggere armonizzando ed estendendo il dettato delle diverse leggi europee, sulla purezza della pasta vigenti, all'intero territorio della Comunità, o consentendo, in via subordinata, agli Stati comunitari, in cui sono ubicate le zone svantaggiate richiamate, di tutelare i produttori agricoli di grano duro e la produzione della pasta (quale unico sbocco commerciale dei produttori medesimi) con leggi simili alla legge italiana n. 580 del 1967, in attuazione degli articoli 39 e 42 del Trattato di Roma ed in armonia con i Regolamenti comunitari sul grano duro e con l'articolo 32-bis inserito nel Regolamento n. 797 del 1985 dal Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1094 del 1988, a conferma della precedente modifica introdotta con il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1760 del 1987, che contempla deroghe, alle restrizioni di produzione, per condizioni naturali o rischio di spopolamento. (3-00855)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

MOZIONE

La Camera,

premesso che

la capacità di verificare il rispetto degli accordi è alla base di ogni misura di controllo degli armamenti;

allo stato attuale solo USA e URSS possiedono i mezzi — principalmente satelliti d'osservazione — in grado di garantire tale capacità;

questo regime di duopolio ha dato luogo in passato, e ancor più rischia di darne in futuro, ad un uso selettivo e distorto delle informazioni a fini propagandistici;

molte misure di controllo degli armamenti oggi in avanzata fase di discussione, tra cui spiccano quelle riguardanti le forze convenzionali in Europa e le armi chimiche, non riguardano solo gli arsenali delle due superpotenze, ma anche quelli di una molteplicità di Stati, tra cui l'Italia;

sin dal 1981 un gruppo di esperti governativi (tra cui uno italiano) ha preparato per conto del Segretario Generale delle Nazioni Unite un rapporto in cui si auspica la realizzazione di un'Agenzia Internazionale per l'Osservazione via Satellite (*Study on the implications of establishing an International Satellite Monitoring Agency*, documento delle Nazioni Unite A/AC.206/14):

da parte loro i capi di Stato di Argentina, Grecia, India, Messico, Svezia e Tanzania, riuniti nell'iniziativa di Pace dei Cinque Continenti hanno proposto, nel giugno del 1987, la creazione di un Centro Internazionale di Verifica e Studio (*International Verification and Study Center*) con lo scopo di « fornire informazione qualificata ai governi e all'opinione pubblica sul rispetto e il miglioramento dei trattati esistenti e sulla possibilità di verificare nuovi accordi », grazie all'uso di mezzi di verifica quali il monitoraggio sismico, la ricognizione via satellite e le ispezioni sul posto;

entrambe le iniziative hanno già riscosso un consenso larghissimo, tra cui spicca l'opera di promozione intrapresa dall'associazione internazionale *Parliamentarians Global Action*;

impegna il Governo

a istruire la delegazione italiana alle Nazioni Unite affinché si faccia parte attiva nella realizzazione di un'Agenzia Internazionale per l'Osservazione via Satellite;

a intervenire in questo senso nel corso della prossima Sessione speciale dell'Assemblea ONU sul disarmo, prevista per giugno 1988;

a sostenere concretamente la proposta di creazione di un Centro Internazionale di Verifica e di Studio.

(1-00125) « Rutelli, Portatadino, Marri, Gangi, Pellicanò, De Lorenzo, Andreis ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 GIUGNO 1988

abete grafica s.p.a
Via Prenestina, 683
00155 Roma